


E L E M E N T I

D E L

DIRITTO DEL REGNO
N A P O L E T A N O

DEL DOTTOR
NICCOLO VALLETTA.



N A P O L I
M D C C L X X V I.

——————
Nella Stamperia di MICHELE MORELLI
Con Licenza de' Superiori.

*Quod tandem est os illius Patroni, qui
ad causas sine ulla Juris scientia au-
det accedere?*

Cic. Lib. II. de Orat.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNORE
D. GIOSEPPE PASQUALE CIRILLO
PRIMARIO PROFESSOR DI LEGGE.

L Regno di Napoli, Illustrissimo Signore, non solo preclarissimo si rende pe'l fertile suolo, per l'aria amena e salubre, per le rarità della Natura, e pe' chiari ed aperti ingegni, che produce; ma molto più per le sante Leggi, e per gli ottimi Magistrati, che nuovo aspetto, e miglior forma han preso, dappoi che fu felicitato dalla presenza del Sovrano. La Napoletana Giureprudenza perciò, che prima per molte lagrimevoli cagioni confusa era, ed oscura, a luminoso giorno è venuta. Ma perciocchè le belle leggi della Civiltà non giovano senza i buoni costumi del Popo-

Io, sempremai ho stimato, doverfi quelle
ben imprimere ne' cuori de' Cittadini, e
quasi in sangue convertirsi. A tal fine
ho io le mie infelici fatiche, e le forze
mie, avvegnachè debolissime, intese: ed
ora questo saggio delle leggi del nostro
Regno, scritto celeramente, do alla luce
del Mondo in volgar linguaggio, affine
che vedesse il Cittadino, siccome osserva
talora in piccola carta il nostro Pianeta
delineato, in brieve ristretti i suoi socia-
li doveri, la norma del suo vivere civi-
le, e l' eseguisse e custodisse religiosam-
ente. E bramando consecrare questa
umil fatica ad Uomo alle buone lettere na-
to, e ad esser di queste favorevole pro-
motore, ho preso ardimento di fregiar-
la col nome di V. S. Illustrissima, cui
di ragione è dovuta; sì perchè a suoi
sudori dee la Napoletana Giureprudenza
quanto ha di lustro, e di pulirezza; ond'
è ben a ragione chiamata dalla fama, che
per ogni dove chiara risuona, il Tullio del
Foro, e dell' Accademia nostra il Papiniano;
sì perchè io alla sua melliflua bocca, ed
alle auree sue carte debbo quella parte del-
la soda scienza legale, della quale il mio
tenue ingegno è capace. Quindi per sode

disfare al desio , che da gran tempo in
animo mi sedea, l'offro un frutto, benchè
immaturo, che una sua pianta medesima ha
prodotto. Prendendolo V.S. Illustrissima in
mano soltanto, riceverà sommo onore, sicco-
me acquistano pregio i più vili fiori, quan-
do di donna adornano il casto petto, e
siccome Marziale a Turanio scrisse, (*)

Vinum tu facies bonum bibendo.

Potrà intanto V.S. Illustrissima dalla bas-
sezza del dono comporre almeno l'idea
dell' alto rispetto, ed ossequio, col quale
sono.

Di V.S. Illustrissima.

Di Casa nel dì 24. di Marzo 1776

Devotif. Oblig. Servo vexo
NICCOLÒ VALLETTA.

Epigrammi. V. 79.

*Adm. Rev. Dominus P. D. Salvator Spinelli S. Th.
Professor reveideat & in scriptis referat. Die 9. Ma.
tii 1776.*

JOSEPH ROSSI DEP.

EMO. SIGNORE.

D'Ordine di V. E. Rever. ho letto attentamente il libro intitolato: *Elementi del Diritto del Regno Napoletano*, opera del Dottor Niccolò Valletta Straordinario Professore della nostra Regia Università. In quello non ho incontrata cosa alcuna, che si opponga a' principj della Religione, o alla Cristiana Morale; che anzi ho rilevato con piacere, come l'Autore colla nettezza dell' Italiana favella ha maneggiata la Storia de' tempi scorsi, per poter agevolare lo Studio della Municipale Giurisprudenza. Gli Elementi poi delle leggi Napoletane son trattati con quella precisione, e nettezza, che dee esser propria della legge. Portò opinione intanto, che quest'opera, come vantaggiosa alla Studiosa gioventù, meriti l'onor delle Stampe, se altrimenti non sembri a V. E. Reverendiss., di cui mi rassegnò profondamente.

Di V. E. Rev. S. Severino 22. Marzo 1776.

Umiliss., e devotiss. Serv.
Il P. D. Salvatore Spinelli Reg. Prof.

Adm. Rev. U. J. D. D. Carminus Fimianus in hac Regia Studiorum Universitate Profefs., revideat Autographum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revolvendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalis Rescripti, & in scriptis referat, Dat. Neap. die 17. mens. Augusti 1775.

MATTHÆUS ARCH, CARTH. C.M.

S. R. M.

Colla maggior attenzione, che da me si è potuto, ho letto d'ordine di V. M. gli *Elementi del Diritto del Regno Napoletano del Dottor Niccolò Valletta*. L'opera è degno parto dell'Autore, uno de' culti e sollevati ingegni del secol nostro, ed alla Repubblica letteraria per altre produzioni del suo talento ben noto. In essa ho ravvisati insieme uniti que' pregi, che si bramano mai sempre ne' libri, ma rattrouvansi rade fiato, val quanto dire la brevità colla chiarezza e perfezion della materia congiunta, la regolata critica, e scelta erudizione. Quindi è, che la verace sentenza delle patrie leggi, e consuetudini si espongono con grandi naturalezze, e le origini, le cagioni, e lo spirito delle medesime con nobiltà di pensieri, e sodo raziocinio felicemente rischiaransi. Non mi sono avvenuto in cosa veruna, che a' Sovrani dritti, o al buon costume si controponga. La Vostra Real potestà può permetterne l'impressione per vantaggio degli studiosi del patrio Diritto. 12. febbrajo 1776.

*Umiliss. Vassallo
Carmine Fimiani;*

Die 23. mensis Martii 1776. Neap.

Viso rescripto sua Regalis Majestatis sub die 2. currentis mensis, & ami, ac relatione Rev. D. Carmini Fimiani de Commissione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine prefata Regalis Majestatis.

Regalis Camera S. Clare providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Rever. Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione, affirmetur quod concordat, servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica, hoc suum.

VARGAS MACCIUCCA,

PATRITIUS.

Vidit Fiscus R. C.

Reg.

Carulli

Athanasius.

Illustris Marchio Citus Præs. S. R. C. & cæteri
Illustris Aulæ Præsæcti tempore subscriptionis impediti.



AGLI AMATORI

D E L L A

NAPOLETANA GIURISPRUDENZA.

QUESTI *Elementi del Diritto del Regno Napoletano* in un secolo abbondevolissimo di siffatti libri, estimeranno ben molti essere d'inutil peso alla Republica delle lettere. Ma se l'amor di me non m'inganna, penso, ch'esser dovranno utili alla Gioventù amante delle patrie Leggi, e se m'inganna, almeno il desiderio intenso di giovare altrui, per quanto da me si può, mi renderà libero dalle acri censure. Non è nuova la materia, ch'io tratto, è vero: ma non si possono sempre nuove cose rinvenire, come si può alle ritrovate dare altra forma ed aspetto migliore: Anzi spesso si ben dispone, ed illustra una gemma che è arte, è degno di lode più di
A chi

chi la ritrova rozza naturalmente, ch' è caso. Nelle discipline, del pari che nel gioco da palle, chi più si avvicina allo scopo, e chi meno; chi per diritta, e chi per obliqua via contende pervenirvi. Non è già, che io creda, aver io direttamente colpito al segno: che anzi v' ha de' Libri di questo genere da Dotti Uomini scritti, e pe' Dotti: ma è caduto a me in animo soltanto di dare un saggio delle nostre Leggi per chicchessia, e tenere la via di mezzo fralle astratte teorie, e la nuda pratica delle materie. Mi è piaciuto perciò in primo luogo queste Istituzioni vestire con volgar veste, e semplice: perciocchè, se la Legge Civile esser debbe la regola del Cittadino, e se non corrono più i tempi, ns' quali di essa si faceva un mistero di pochi, fa uopo, che sia così scritta, che agevole a chiunque riesca l' intender da essa per semplici principj i suoi diritti, e i suoi doveri. Prevedo, che il Mondo, perchè non ha in costume di scriver le scienze, se non latino, onde crede, che far non possa altrimenti, molte cose dirà contra il mio istituto, se non contro a me. Però sebbene non piace

alla vanità lo scrivere volgare, e sebbe-
ne il Popolo ammira quel che non in-
tende; nulladimeno io, come uomo te-
nero dell'onore degl' Italiani, ho per og-
getto solo delle mie mire l' utile comu-
ne, nè curo la fama, nè la gloria del
nome mio, nè l' odio di alcuni vani
Letterati; i quali studiano non ad es-
sere, ma a parer savj, e credono
di alcuna cosa sapere, quando senza
conoscere la natura di lei, possono di-
re in che modo la nominava Cicerone,
e Demostene. Molti dicono, che fareb-
be meglio, se si ragionasse latino: ma
risponde graziosamente M. Speron Spe-
roni nel *Dialogo delle Lingue*, che fa-
rebbe meglio ancora, che i Barbari mai
non avessero presa, nè distrutta l'Italia,
e che l'imperio di Roma fosse durato
in eterno. E nella fine a tutta ragio-
ne conchiude; *si far dobbiamo per l' av-
venire, che s' ogni cosa per tutto 'l mon-
do possa parlare ogni lingua.* Alcune Na-
zioni oggidì promuovono il di loro fa-
re con iscrivere tutte le cose nel pro-
prio linguaggio, e con tradurre in esso
gli altri, facendoli di lontani vicini;
e di estranei, che sono, cittadini di

4
ogni Provincia . Del resto il corso di quello errore, conosciuto da molti, s'incomincia anche fra noi ad impedire . Conchiude adunque, che chi vuole scrivere, e parlare di Legge Civile, specialmente del nostro Paese, con patrie parole, e volgari, non gli può esser difetto a ragione, più che disdetto gli sia l'intendere la Legge istessa . Secondariamente, quand' opportuno mi sembra, col nostro proprio accenno quel Diritto comune de' Romani, che tuttavia è in osservanza tra noi, ove manchino le municipali Leggi, e le costumanze nostre: Uno è il regolo morale della civiltà, sebbene varie vicende avesse sofferto. Per la qual cosa, se la bisogna il richiegga, talvolta ripeto dall' antichità notizie, che danno lume alle materie, e condiscono quest' arte con soavità maravigliosa: Anzi, se ne' tempi scorsi, quando erano le Leggi oppresse dalle incostanti autorità de' Dottori, i Saggi Giuristi con dolo buono insinuavano, essere le antiche memorie giovevoli anche all' uso del Foro; a di nostri si vuole il medesimo con gran calore inculcare; se è vero, come non può richiamarsi in dubbio, che la interpretazione del-

5

delle Leggi, che incominciano già a rivivere, non si possa senza il favore dell' antichità ottenere. Però perchè la copia, e l' arduità di tali cose non atterrisse coloro, ch' entrano negli ampi spazj della Civile Napoletana Giureprudenza, mi sono studiato di stringere in brieve i principj delle cose, ed esibire a tutti, com' anche gli antichi Giurisconsulti erano usi di fare, quasi un compendio, e Catechismo chiaro di essa. Finalmente ridico in questa operetta manesca di molte cose tocche da altri ancora, ma non così, che avessi voluto io privarmi dell' arbitrio di esaminarle; e quindi acciò poco si dia all' autorità, e molto alla ragione, mi astengo volentieri dalle superflue citazioni; contento di tendere il dito a quelli fonti, da' quali per inclinato alveo derivano le pruove, e gli argomenti per la verità de' fatti. Che se tal mio disegno per le angustie del tempo non è ben' eseguito, sarà altrui officio di umanità il compatirmi.



ELEMENTI

D E L

DIRITTO DEL REGNO NAPOLETANO.

P A R T E P R I M A .

DIVIDEREMO le nostre Istituzioni in tre Parti , considerando separatamente i diritti delle persone, delle cose, e de' Giudizj, senza alterare il costume già consecrato dall' uso antico. E fu 'l principio è mestiere in due capi accennare la Storia della Giurisprudenza Romana, e Napoletana; dalla quale le stesso riceveranno lume.

A 4

CA-

Saggio Istórico delle Leggi Romane.§. 1. *Utilità della Storia per la Ragione Civile.*

LA civil Giurisprudenza , la quale alla costituzione degli Stati esser dee conforme , si vuole necessariamente dedurre dalla Storia Civile, che fa l' Uomo vivere in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi ; e che riempie l' animo di cognizioni non solo dilettevoli , ma necessarie. Il saper le Leggi , disse bene Celso *L. 25. de Legibus*, non è saperne le parole, ma la forza, e lo spirito: E volle dire, che sia officio del Giuriconsulto il rintracciare le occasioni, le cause, il senso, le ragioni del Legislatore; le quali cose si debbono ripetere dallo Stato della Republica, dalla forma del Governo, dal clima, dal tempo della Legge, da i costumi del Popolo, ed insomma parola, dalla Storia. Come non senza l' ajuto dell' antichità, onde sia ben noto il vario aspetto della Romana

Napoletano?

pubblica, s'intenderà la ragion civile, i riti antichi, il modo de' Giudizj, e di altri pubblici affari, anzi le stesse parole delle Leggi? E se ne' tempi di Roma niuno poteva del gran nome di Giurifconsulto effer degno, s'era scevero e nudo della cognizione della Storia, la quale specialmente è ammirata in Aristone da Plinio *Epist.* 1. 22. ed in persona di Antistio Labeone celebrata da Gellio *Noct. Att.* XIII. 12., che diremo de' tempi nostri, essendovi altre consuetudini, altri Magistrati, Giudizj, Imperj, altra Religione, e dovendosi riconoscere peregrine Leggi, ed antiche? Si può dubitare, che si abbia a saper prima di ogni altra cosa la Storia? Quanti errori fanciulleschi non hanno detto i Glossatori antichi per ignorarla, sebbene per vizio anzi de' tempi, che degl'ingegni loro? A gran ragione adunque Francesco Balduino *de Institut. Hist. lib.* 2. dice, che separar non si possa dalla Giurisprudenza la Storia, del pari, che non possono svellersi le membra di un medesimo corpo. Sicchè in questa parte si esporrà per noi brevissimamente ed in quanto appartenenti alle Leggi, e alla Storia; non per la me-
mo.

moria delle cose, ma per la scienza delle di loro ragioni: e farà in due capi divisa. Nel primo deliberemo le specie delle Leggi Romane, come quelle, che venendo sotto nome di Diritto comune, perchè sembrano dalla natura tratte, applicate all'uman genere, ed abbracciate o mai da tutta l'Europa, sono anche ricevute nel nostro Regno. Nel secondo poi toccheremo, ma colla medesima brevità, le particolari cose del Regno di Napoli, i Governi, i Magistrati, le Leggi. Ne mi si potrà non permettere, che mi fermi un poco più ne' più antichi tempi, che han bisogno di segnatamente spiegarfi, e di maggior precisione.

§. 2. *Polizia dalle Leggi de' primi Re di Roma.*

La virtù, e la fortuna sembra che avessero gareggiato nello stabilire le cose del Popolo Romano, al dir di Floro. Rappor-
ta Dionisio di Alicarnasso, che fosse stata nel suo nascere Roma Colonia degli Albani; e quindi avea colla Metropoli comuni gli Dei, e gl'istituti. E perciocchè i natii costumi contenevano in officio il Popolo,
dice

dice il Giurisconsulto Pomponio nella celebre Legge 2. ff. de Orig. Jur. (alla quale noi terremo dietro in questo Capo, sebbene uscita dalle mani de' Libraj , come dalla guerra di Canne) , che fosse stata Roma senza certa Legge; non perchè avesse potuto quella Gente unita per l' asilo di Romolo da varj luoghi, vivere a guisa di fiere, cioè senza norma delle azioni; ma perchè non eravi Legge scritta, e solo era in vigore l' incerto diritto, ossia la Consuetudine, la quale fu il regolo morale de' Popoli antichi. Molte cose però in una novella Città doveano commetterfi all' arbitrio del Re, e questo disegna l' istesso Giurisconsulto dicendo: *Omnia initio manu a Regibus gubernata esse.* Romolo fu il primo a far Leggi; sebbene non sieno genuine tutte quelle, che Balduino raccolse, perchè scritte quasi nella purità della lingua del secolo d' oro: Ma pensa Quintiliano *Orat. Instit.* 1. 6., che le parole delle XII. Tavole, sebbene molto posteriori alle Leggi di Romolo, non fossero state più chiare, *Saliorum Carmina vis Sacerdotibus sumuntur intellectu.* Erra all' opposto Graziano *1. dist. 7.*, afferendo confiden-

fidentemente, non essere stata da Romolo promulgata alcuna Legge, quandocchè molte n'enumera Dionigi istesso, principalmente appartenentino al privato Diritto, ed alle fondamenta della Republica, come sono le nozze, e i di loro riti, la potestà paterna, i diritti de' Padroni, e gli obblighi de' Clientoli, e la temperanza delle donne. Seguì Numa Pompilio, che seppe moderare colla religione quella gente feroce. Le sue leggi tutte spiravano onestà, fede, e Religione; le quali unite alle formole de' riti sacri furono in otto libri comprese. Fingeva congressi con Egeria per aggiungere autorità a' suoi stabilimenti. Pensa Clemente Alessandrino presso Eusebio *lib. 8. Preparat. cap. 6.*, che Numa fosse stato seguace della Mosaica dottrina, alla quale si combaciavano le sue Leggi; come fralle altre era quella, che vietava di attribuirsi immagini a Dio. S'inganna però quando afferma, che Numa fosse stato Pitagorico; mentre Pitagora li fu posteriore per molti anni. Fralli Principi seguenti maggiore opera al Diritto Civile diede Servio Tullio, il quale, secondo *Fausto Annet III. 28.*; *Præcipuus sanctor Legum fuit*

queis etiam Reges obtemperarent. In fine Tarquinio Superbo non solamente non fece richiesta di Leggi al Popolo; ma con uno Editto abolì le già fatte, acciò altro che il suo genio, e la volontà sua non avesse Roma conosciuto. E quindi refosi grave a' Romani fu discacciato; e nell'anno di Roma 244. cadde la Monarchia. Siffatte Leggi Reali, perchè colla solenne domanda; *Velitis, jubetis, Quirites &c.* furono promulgate al Popolo distribuito in Curie da Romolo, ed in Centurie da Servio, si appellarono *Curiate*, o *Centuriate*. Però sebbene fossero state a tutto il Popolo promulgate, nulladimeno i Patricj se ne fecero custodi. Ed ecco un Mistero della Giurisprudenza, e delle Leggi per altro con semplicità, e con Sapienza Civile stabilite. La raccolta di esse fu chiamata *Jus Civile Papirianum*, perchè fatta da Papirio, o Papisio, ne' tempi di Tarquinio il Superbo; e fu di essa scrisse un Commentario Granio Flacco, come ci assicura Paolo L. 144. *De V. S.* Ma nè l'una, nè l'altro il tempo edace ha fatto giungere a noi. Rinata però le lettere, sono stati raccolti ed illustrati i Frammenti delle dette

dette antichissime Leggi da Antonio Agostino , Paolo Merula , Francesco Balduino , Giusto Lipsio , Pardulfo Pratejo , Guglielmo Forster , Gian Vincenzo Gravina , ed ultimamente dal Signor Terrafson , il quale non secondo l' incerto ordine cronologico , ma secondo le materie ha disposto le leggi Papirie . Chiediamo quì , quale fu la potestà de' Re ? ebbero limitato , o illimitato impero ? Potevasi , o no , provocare da essi al Popolo ? Pomponio generalmente scrive : *Quod ad magistratum adtinet , initio Civitatis hujus constituta , Reges omnem potestatem habuisse.* Scipione Gentile in *Disp. de Princip. Rom. thes.* 3. pensa , che perchè i Consoli succedessero a' diritti Regali , e perchè prima della Legge Valeria non era lecito da' Consoli appellarsi al Popolo , questa stessa stata fosse la potestà de' Re . Ma non avvertì il saggio Giureconsulto , che Livio *Lib. VIII. c. 28.* , e Valerio Massimo *Lib. VIII. c. 1.* dicono , anche da' Rè essersi potuto provocare al Popolo : *M. Horatius* , parole di Valerio Massimo , *interfectæ sororis crimine a Tullo Rege damnatus , ad Populum provocato Judicio absolutus est .* Quello che a ma

pare

pare incontrastabile si è , che per una Legge Curiata Romolo , e gli altri Re avessero avuto l' impero : *Tacito Annal. II. 22.* ; Che prima cura del Governo fosse stata il decidere le liti ne' Giudizj ; *Dionis. di Alicar. II. 14.* : il perchè Pomponio favella de' Rè , come de' primi, e Sommi Magistrati ; E che stata fosse mista la forma della Repubblica : mentre il Principe era l'autore delle cose , e custode , e vindice de' diritti de' Cittadini, come Magistrato Supremo ; il Senato era partecipe del pubblico Consiglio ; ed il Popolo un'arbitro. Ma seguiamo a riflettere su' l' Regno de' primi Principi Romani. Romolo , che Dionigi stesso non dubitò preferire alli Greci Legislatori , vedendo , che nè l' agricoltura , nè le ricchezze nascenti dal Commercio, e dalle arti potevano essere il fine della nuova Republica , insinuava a' suoi Cittadini la potenza delle armi al di fuori della Città , e tra di essi l' amore della società , la temperanza , e la giustizia . Ritornava dalle guerre in Città colle spoglie de' vinti nemici : ed ecco la origine de' Trionfi , che furono poi la principar causa delle grandezze di Roma .

Mon-

Montesq. della Grandezza, e Decadenza del Romano Impero. Questo Popolo, ch'era in una continua scuola militare, e cui la guerra era una meditazione, e la pace un'esercizio, nel contrasto fece maggiore la sua virtù. Se avesse subito conquistate Città, farebbe subito passato dalla povertà alle ricchezze; dalle ricchezze alla corruzione: ma ritrovando ostacoli, divenne superiore a se medesimo. Gli ultimi Rè di Roma fecero sentire la sua servitù al Popolo; il quale può soffrire ogni peso, e i gravi tributi, perchè ignora l'utile, che forse glie ne viene: ma quando riceve un'oltraggio, e sente la infelicità, e vi aggiunge la idea di tutti i mali possibili. Per la morte di Lucrezia una Gente si fiera o doveva scuotere il giogo, o addolcire i suoi costumi; o mutar governo, o restar piccola Monarchia. L'ottimo Governo è quello di uno; perchè non si distruggono i sudditi nel timore, e nello amore, e l'unione si conserva. Ma ogni cosa ottima può diventar cattiva. ~~o~~ se si lascia in abbandono il comun bene, il Governo è tirannico; e va a ~~mantenere~~ la Monarchia in un Popolo inclinato ~~ad~~

dissenfioni: Vedi il Discorso di Girolamo Savonarola circa il Reggimento degli Stati. Ma torniamo in via.

§. 3. Stato di Roma fino alla promulgazione delle XII. Tavole

Da Giunio Bruto, Tribuno de' Celeri fu promulgata una Legge, nomata Tribunicia, non per lo stabilimento della potestà Tribunicia, come malamente altri interpetra il §. 3. della L. 2. O. J., ma per l' esilio de' Tarquinj. Quindi nell' anno di Roma 244. fu sì odioso il nome di Re, ed il Governo Monarchico, che fu destinato vittima agli Dii Infernali chi aspirato avesse alla dignità Regale. Però la medesima potestà fu divisa a due Consoli, *ne mora, vel solitudine corrumperetur*, al dir di Floro, Pomponio soggiugne: *Exactis Regibus Legge Tribunicia, omnes Leges Regias exolvisse*; nel qual luogo Legge Tribunicia non può rapportarsi alle ultime parole; imperciocchè le Leggi si dicono *abrogarsi*, non già *andare in disuso* per Legge potestà, e contraria. In odio de' Re anche *una* di loro Leggi fu dato bando;

B è po-

e poche se ne osservarono sotto i Consoli, e furono inferite ancora nelle Decemvirali, perchè il Popolo medesimo l'avea fatte per se; onde durarono, come costumi de' Maggiori: Così la Paterna Potestà diceasi ricevuta per costume *L. 8. ff. de His, qui sunt sui, vel alieni juris*. E se il lodato Dionigi IV. 29. osserva, che Giunio Bruto, discacciato i Re, avesse richiamate in uso le Leggi di Tullio circa i contratti, *Leggi umanissime, e popolari*; queste poche non furono di ostacolo alla giurisdizione de' Consoli, ed alla loro potestà di fare gli Editti mutabili secondo gli affari, giacchè non eravi legge scritta. Perlocchè Pomponio: *Iterum cepit P. R. incerto magis jure & consuetudine ali (ovvero uti, o agi), quam per latam legem; idque prope XX. annis passus est*. Ma perciocchè fino alle XII. Tavole vi fu lo spazio di anni LX, non già di XX.; molti diversamente hanno emendato il luogo di Pomponio. In questi tempi per la libertà de' Consoli di far leggi, e perchè il Senato era bramoso dell'Aristocrazia, come la Plebe amantissima di libertà, sursero discordie tra quello, e questa. La potestà Consolare, che prima era incir-

coscritta, anche poi che fu moderata per la Legge *Valeria*, fatta da Valerio Console, che permetteva di appellarsi dal Senato, e da' Consoli al Popolo nelle cause, ove si trattava di gastigare un Cittadino, sembrò troppa al Popolo geloso della libertà sua: onde ritirato già sul Monte Aventino, per rimetterlo in dovere, gli furono dati i Tribuni, e dichiarata fu la persona di questi inviolabile per una Legge, perciò detta *Sacra*. All'opposto il potere de' Tribuni divenne grande a segno, che allora le deliberazioni del Senato aveano forza, quando segnate colla lettera T avevano l'approvazione de' Tribuni; e non aveano forza, quando le segnavano colla V, significante *Veto*. Queste dissensioni fra il Senato, e gli Tribuni introdussero alterazione nella Giurisprudenza, ed una incertezza di Leggi tale, che alcuna non v'era, che fosse stata generalmente osservata: e perchè, come dice Cicerone: *omnia incerta sunt, cum a Jure discessum est*; il Popolo domandò certe leggi, tollerante di essere più colle incerte governato. E' vero, che alcune furono promulgate prima delle XII. Tavole, ma non si guardavano, che il pubblico

stato della Città. Ostarono i Patrizj alla domanda; ma finalmente nell'anno di Roma 300. furono costretti a discendere per un Senatoconsulto, il quale approvò la Legge *Terentilla* fatta prima per tal uopo da Cajo Terenzio Arsa Tribuno del Popolo: e furono spediti tre Legati, non già dieci, come riferisce Pomponio, per trascrivere le Leggi, e conoscere i costumi delle Greche Città, ch'erano nell'Italia, e di Atene; come infatti nell'anno 302. tornarono in Roma colle Leggi; e superando i Patrizj la controversia circa il creare i Legislatori, aggiunsero a' tre Deputati altri sette, e datali gran potestà, fu tolta la provocazione al Popolo. I Decemviri parte dalle Greche Leggi, parte da' costumi de' Romani, e dalli Regj stabilimenti, composero dieci Tavole; *Et pro rostris composuerunt. L. 2. de O. J.*, cioè *proposuerunt*, acciò comodamente avesse il Popolo potuto offerverle. Per cotal opera molta fatica fece Ermodoro Efesino, che in Roma si trovava esiliato per Ostracismo; uomo peritissimo delle cose Greche; onde fu con varj onori decorato. Le Tavole scritte già furono approvate per Comizj Centuriati del

Po.

Popolo, e per un Plebiscito dell' anno 303. Ma appresso o per perfezionare il corpo delle Leggi, o per vieppiù stabilire la ricevuta potestà, vollero i Decemviri due altre Tavole aggiungervi; le quali non ancora promulgate, nell' anno 304. fu abolito il Magistrato Decemvirale, gravoso già per le sue licenze; e fu restituita la libertà alla Repubblica. Queste sono le XII. Tavole, che prima erano *roboræ*, cioè scritte nelle tavole di legni di quercie; poi *eboræ*, come scritto osservasi nelle Pandette Fiorentine; finalmente *aræ*, acciò vincendo le ingiurie del tempo, fossero lunga età durate; Vedi *Corn. Bynkershoek nella L. 2. ff. De O. J. num. 23*: ma perirono allora, che i Barbari fecero irruzione nelle Romane Provincie, e pochi frammenti, nè tutti genuini, sono stati da dotti Uomini restituiti. Da siffatte Tavole sarebbe da incominciarsi lo studio della Giurisprudenza; come agli stessi tempi di Cicerone i fanciulli le imparavano, *uti carmen necessarium: de Leg. II. 23.*; dalle quali parole non è da dedursi, che fossero state ligate in verso, perchè *carmen* vale una forma di un detto: Ottone in *Prof. The-*

Jaur. Jur. III. pag. 5. Queste Leggi da alcuni accusate, come oscure, brevi, anzi ingiuste nello articolo de' debitori, sono state difese da Bynkershoek istesso; *Observat. I. 1.*, anzi furono da Cicerone anteposte a tutte le Biblioteche de' Filosofi, e da Livio chiamate, fonte di ogni diritto pubblico, e privato: Ulrico Ubero *observat. jur. I. 1.* Spesso per eccellenza si chiamano Legge, e antico Diritto, anzi legittimo ciocchè discende da esse, come la legittima eredità, la tutela, ed anche l'azione di rimuovere la pioggia, *legittima*; *L. 22. ff. de aqua, vel aquæ pluvie*. E' paruto a Tomasio in *Nævis Jurispr. Antejust.*, che non dovea Roma esplorare le leggi de' Greci; non tutte le Leggi potendosi adattare ad ogni stato. Dovea però considerare, che per non darli nè a' Patrizj, nè alla Plebe la potestà di far Leggi, si servì delle straniere; e che queste, unite anche alle Leggi, ed a' costumi Romani, furono scelte per la Repubblica le più proprie, ed emendate da' Decemviri, com'è chiaro, se si paragonano le Leggi Attiche colle Romane: *Veggasi Pratejo in Jurispr. Vet. Tom. 4. Thesaur. Jur. Otton. ed*

an

anche *Jurisprudentia Romana*, & *Attica*; in fine, che i Greci stessi non dispreszarono gl' istituti delle altre Nazioni. Si vuole offervare in questo luogo; che nella loro legislazione i Decemviri trattarono di temperare la Democrazia coll' Aristocrazia: Così mostrano dalla mente delle Leggi stesse i più saggi Politici.

§. 4. *Della Interpretazione de' Giureconsulti, e del Diritto Flaviano, ed Eliano.*

Le brevi, e generali Leggi de' Decemviri naturalmente avevano bisogno della interpretazione de' Giureconsulti, e della disputazione del Foro; onde si accrebbe la ragion civile de' Romani. L'interpretare le Leggi era de' Patrizj; e sempre l'ufficio de' Giuriconsulti fu de' sommi Uomini nella Repubblica, acciò alla difesa della giustizia non fosse ammesso ognuno, ma gli Uomini solo chiari per nobiltà, e per sapienza, ch' erano gli oracoli della Città. Dopo le XII. Tavole questi con interpretare, e rispondere a travavano le leggi a' fatti; ed il più delle volte a voce, onde i Discepoli de' Giureconsulti sono detti *Audi-*

tores ; Cujac. *Obs. XXVII. 4.* sebbene Seneca scriva *Controv. Lib. IV.* , che questo nome fosse nato nella scuola di Porcio Latrone , i di cui discepoli si chiamavano per irrisione *Auditores, quod semper audierint: V. Einnecio. Histor. Juris c. 3. in fine.* In questi tempi adunque di rado rispondevano in iscritto i Giurisperiti, come fu poi costume sotto gl' Imperadori : ma a viva voce dicevano ciò che doveva farsi ; sicchè talora andavano i Clientoli a chieder consiglio co' Testimonj ; Menagio, *Amoenit. Jur. c. 20.* Rispondevano anche sedendo in Casa (non già in un Soglio proprio de' Giurisperiti ; come vuole Einnecio) o passeggiando nel Foro, o lungheffo il Tempio di Apollo, il quale perciò *Giurisperito* da Giovenale vien detto ; *sat. I. vers. 128.* Ed interpretavano, chi superstiziosamente stando legato alle parole, e chi estendendo la mente della Legge a' casi non espressi, con somma equità. Perlocchè non è intiera la definizione del Giurisperito, che dà Cicerone *Lib. De Orat. I.* , *Qui Legum, & consuetudinis ejus, quae privati in Civitate utuntur, & ad respondendum, & ad agendum, & ad*

videndum peritus est; comprendendo soltanto gli tre per altro principali officj del Giurisperito, fondati su 'l diritto certo, de' quali è da leggerfi Francesco Ottomano nel *Libro intitolato, Jurisperitus, sive de optimo genere Juris interpretandi*; quandocchè anche rispondeva con equità, consultato per ciò, che non era stabilito nelle Leggi, nelle Consuetudini, o nelle convenzioni de' privati. Onde è bellamente nomato da Manilio,

Perpetuus Populi privato in limine Prætor.
 Ottomano nel *Commentario delle parole del Diritto alla voce, Jurisperitus*. Da questo diverso genere d'interpretare o per sommo diritto, o per equità, nacquero fin da questi tempi diffezioni tra' Giurisperiti. I loro Risposti costituivano una singolar parte di diritto, che da Pomponio dicefi *sine scripto venire*: perciocchè nella libera Repubblica non avevano da se stessi forza di Legge, e talora si rendevano vani per le Aringhe degli Oratori. Avevano però somma autorità quando per uso erano ricevuti, e per tacito consenso del Popolo. Ed in questo senso si dicono i *Jurisperiti comporre, e costituire le Leggi*.

gi : E Pomponio anche li chiama *au-
ctores*: anzi la interpretazione di essi co-
sì ricevuta, per eccellenza appellasi *Dirit-
to Civile*; e perchè non ha il proprio
nome, *jus consuetudinarium*, per *manus
traditum*, & *commentitium*, d. L. 2., cioè
nato da' loro Commenti. La disputazione
del Foro poi era un diritto ricevuto
ne' Giudizj per le cose similmente giudi-
cate, che oggi diciamo uso del Foro.
Così estima Bachio, cui non piace l'opi-
nione di Revardo, di Eineccio, e di al-
tri, che dicono essere stata la disputazio-
ne del Foro una unione di Uomini Giu-
risconsultissimi per isnodare qualche arti-
colo controverso del diritto; come opi-
nione senza saldo fondamento. Ma la
disputazione, e l'uso del Foro nasceva
dallo Interpretamento de' Prudenti, che
discettavano, ed esaminavano innanzi a'
Magistrati il dubbio diritto: E molte del-
le di loro dispute confermate ne' Giudizj
furono raccolte ne' Libri *delle Disputazio-
ni* di tanti Giureconsulti, ne' quali spes-
sissimo si ritrova; *dixi, placuit, post ma-
gnas varietates obtinuit* &c.. Così la que-
rela di Testamento inofficioso pensata pri-
ma da' Giurisconsulti, fu confermata

la

la disputa del Foro: *Sculring. Exercit. ad Valer. Maxim. de Resciss. Testam.* vedi la *L. 17. ff. de Jur. Patr.*, e *Ascom. Pedian. in Verr. III.*, il quale ben disse: *Maleficia sponte, non disputatione Jurisconsultorum fugienda sunt.* Derivavano ancora dalle XII. Tavole, e da' Giureconsulti le azioni di Legge, e gli atti legittimi. Quell' erano alcune certe, e solenni formule, colle quali si trattava innanzi al Magistrato nelle cose di volontaria giurisdizione, com' erano i riti dell' adozione, della manceppazione, del donarsi la libertà al servo *per vindictam*, del darli il Tutore &c. *L. 77. ff. de R. J.* Questi poi facevansi non innanzi al Magistrato, ma tra' privati ne' privati affari, com' era il possesso che si prendeva della Eredità, detto *aditio*, la quitanza *per acceptilationem*, la scelta del Servo &c. L' uso di siffatte formule era religiosamente osservato; ed era necessario nello intentare le azioni, che gli attori impetravano dal Pretore, se volevano *Lege agere*; onde chi errava in una sillaba, perdeva la causa; ma il Pretore solleva per equità restituirlo *in integrum*: E Paolo Giureconsulto scrisse un libro *de*
con-

conceptione formularum. Tali azioni di legge però, e tali formule furono tolte per Costantino *L. 1. C. de form. sublat.* Siegue Pomponio, §.6., che tal Giurisprudenza formularia fosse stata *presso il Collegio de Pontefici*. Si dee però pensare, che questi conservate avessero le azioni per lo diritto sacro; e le altre fossero state de' rispettivi Magistrati. Da' soli Pontefici però si domandavano i giorni fasti, e nefasti; che anzi a lor talento si mutavano in grazia di alcuni de' litiganti. La scienza de' giorni, e delle formule, *per accrescere la diloro potenza; Cic. Orat. pro Murræ.*, fecero i Patrizj loro propria; e quindi senza di essi, ch' erano i Giureconsulti, niente di legittimo potevasi fare. Primamente Appio Claudio per cognome *Cieco*, come da Plinio *Hist. XXXIII. 1.*; non il Decemviro, come vuole Pancirolo *Var. Lest. II. 2.*, dispose ordinatamente le formule, ed i giorni, in un Libro, che fu poi comunicato al Popolo nell' anno 409. da Gn. Flavio Scrivano di Claudio, e figlio di Padre libertino. Questo si chiamò *Jus Civile Flavianum*; ed il Popolo ne seppe grado al suo Promulgatore, creandolo Tribuno de' Plebei.

plebe, Edile Curule, e Senatore. Nuove formule inventarono dopo quelle i Patrizj; e le racchiusero in difficilissime note, col nascere de' nuovi affari, e delle nuove Leggi. Ma Sesto Elio Peto Catone, Sommo Giureconsulto, nell'anno 503. divulgò altresì questi nuovi misteri in un libro, chiamato *Jus Ælianum*. Questo artificio però della Giurisprudenza fu proprio de' Pontefici, e de' Patrizj fino a Tiberio Coruncanio, il quale fu Pontefice dalla Plebe, e pubblicamente incominciò a professare il Diritto, e ad ammettere allo studio di esso tutti quanti confidassero nel proprio ingegno.

§. 3. *Delle Leggi, de' Plebisciti, e del Diritto Onorario,*

Inoltre ne' tempi della Repubblica co' nuovi costumi, nuove Leggi crebbero a dismisura: anzi varie spezie di diritto ebbero luogo. In prima era la Legge, la quale secondo Triboniano §. 4. *J. de J. N. & C. quod P. R. Senatorio Magistratu interrogante, veluti Consule, constituebat*. Colle quali parole anzi si descrive l'antica maniera di far le Leggi; che si rechi

chi in mezzo la vera definizione; nè per altro è luogo questo che da noi si recasse. Scrivevasi dunque la Legge col consiglio de' Sávj, dal Magistrato Senatorio, com' era il Pretore, il Dittatore, il Console, ed anche gli Estraordinarj Magistrati Maggiori, come i Decemviri; non già i Censori, siccome nelle Antichità sue; *Lib. 1. tit. 2. §. 1.* vuole Einnecio; perciocchè erano piuttosto esecutori delle Leggi, che Legislatori: nè la Legge Censoria; *L. 203. de V. S.*; era propriamente Legge, ma condizione, che apponevano i Censori nelle locazioni de' Dazj; *V. Averanio. Interpret. Jur. I. 6.* Indi si comunicava la Legge col Senato, senza l' autorità del quale non poteasi trattare col Popolo; e poi si proponeva pubblicamente per tre giorni da mercato, *per trinum nundinum*; *Cic.*; collo stabilimento del giorno de' Comizj; nel quale poichè il Banditore avea detta la legge, vi era chi la persuadeva, o dissuadeva al Popolo; Che se no' l' vietavano i cattivi augurj, si richiedeva con una solenne formula; e tutti gli ordini della Città (onde la legge è *communis Reipublicae Sponsio*; *L. 1. ff. de leg.*), i quali prima a voce, poi davano per la Legge

ge Gabinia Tabellaria i voti colle tavolette, dov'era impresso o *U. R.*; *uti rogus*, o *A. antiquo*; ed i Custodi l'enumeravano con i punti: ond'è *omne tulit punctum*. E così fatta la Legge, prendeva nome dal Promulgatore, e spesso un'altro nome dalla cosa, che trattava. Qui si avverta per non errare con molti, che le leggi *late*, ma non *scite*, *perlata*, & *jussæ*, non erano Leggi, come nemmeno quelle fatte per certi Uomini, e particolari cause; qual'era, per cagione di esempio, la *L. 5. §. 3. ff. de Captiv. & Postlim.*, e la *L. 17. de Legationibus*. Veggasi Barbio, e Brunquellio nella Storia del Diritto, Delle Leggi perfette, od imperfette leggasi Merillio *Obs. V. 11.* e della Legge Cincia, *l'Autore della Histor. Du Droit Naturel*. Un'altra spezie di Diritto costituivano i Plebisciti, i quali facevansi collo stesso rito delle Leggi; se non che erano costituiti dalla plebe, e senza l'autorità de' Patrizi interrogava il Magistrato Plebeo, cioè uno de' Tribuni scelto da' Colleghi, o per sorte, La Plebe dopo varj allontanamenti dalla Città ottenne parte della potestà di far leggi, anche prima delle XII. Tavole, non già
fol.

soltanto dopo di esse, come vuole Pomponio. Obbligava però ne' primi tempi il Plebiscito la sola plebe: ma finalmente per la Legge Ortensia, che nell'anno 466. Ortensio Dittatore promulgò a cagione della terza separazione della Plebe, fu eguale la forza della Legge, e del Plebiscito; anzi d'allora i Plebisciti si chiamarono anche Leggi, e sono stati illustrati da molti dotti Uomini. Oltracciò fuvvi il Diritto Onorario, che derivava dagli Editti de' Magistrati o Urbani, com' erano i Consoli, i Dittatori, i Censori, i Pretori, gli Edili Curuli, i Tribuni della Plebe; o Provinciali, come i Pretori, i Consoli, i Propratori, i Proconsoli: I quali Editti però, non altrimenti che de' Risposti de' Giureconsulti è stato detto, non aveano vigor di Legge, se non per uso, e per consenso del Popolo. Erano sul principio tutti straordinarij, cioè, si promulgavano secondo i bisogni, e gli affari, che insorgevano. Poi per la moltitudine degli affari divennero ordinarij, ed annuali, che si proponevano da' Magistrati secondo la loro giurisdizione nel principio di ogni anno, ed avevano durata nel giro di esso: e rinnovati talvolta

da' successori, diceansi *Edicta Tralatitia*. Che anzi alcuni Editti erano così ordinarij, e pieni di equità, che li abbracciavano tutti i Giudici successori; perlocchè aveano insieme colle azioni nascenti da essi, il nome del primo loro autore, come l' Editto Carboniano, l' azione Fabiana, Publiciana &c. Avveniva però, che gl' ingiusti Pretori spesso si allontanavano per ocio, o per amor delle parti litiganti da' promulgati Editti. Il perchè nell' anno 686. per la Legge Cornelia fu stabilito, che i Pretori amministrassero la giustizia a tenore de' loro Editti perpetui, cioè, che perpetuamente durar doveano per lo tempo della di loro Magistratura. Del resto il Pretore, il quale è viva voce della Legge Civile, L. 8. ff. de J. & J., e giurava ancora di osservarla, correggeva il suo rigore per equità, inventando nuove parole, eccezioni, e finzioni: Onde non solo il Popolo volentieri il Diritto Pretorio tollerava, perchè non direttamente si opponeva alla Legge dura, e per la pubblica utilità, ma lo stimava ancora assaiissimo: E quando questo Diritto incominciò ad esser certo, ebbe Commenta-

ri altresì di dotti Giureconsulti: Ed incominciò ad esser certo, quando la Plebe fu ammessa alla Pretura, nell'anno 416. Inoltre il Pretore o Urbano, che amministrava giustizia tra Cittadini, o Peregrino, che l'amministrava tra Cittadini, e stranieri, avea la giurisdizione compresa nelle tre voci, *do, dico, addico*. Il suo Diritto diceasi *Onorario*, non perchè la sua principal parte era del Pretore Urbano, chiamato *Honoratus*, nè perchè nato dagli Editti di quelli, *qui honores gerebant*, come pensano Cujacio, Einnocio, e Francesco Connano, afferendo, che qualche fiata *honor* sia detto per *magistratus*; ma perchè gli Editti ebbero vigor di Legge in onore di coloro da' quali si proponevano; questa essendo la proprietà della parola *honorarium*. Ecco a dismisura cresciute le Leggi Romane: E siccome di esse furono occasione i corrotti costumi, così corruppe poi i costumi la moltitudine delle Leggi; ed i rimedj peggiori de' mali divennero: Onde molti dotti Uomini volgeano in animo di ridurre in arte le già confuse Leggi Civili.

§. 6. *Polizia delle Leggi da Augusto :
Delle Costituzioni degl' Imperadori :
E delle Sette de' Giureconsulti .*

Ma la corruzione , e l'imperversamento de' Romani fu infesto alla libertà , la quale indebolita sotto il Triumvirato , perdè tutte le sue forze dopo il festo Consolato di Augusto , circa l'anno 276 . Agrippa persuadeva ad Augusto di non violare la libertà della Repubblica ; Mecenate di suggerarsela : *Dione Cassio Lib. LII.* , luogo illustrato con un Commentario Politico da Boeclero . Seguendo i consigli di Mecenate questo Principe seppe ingannare il Popolo colle apparenze dell' antica libertà ; lasciando piuttosto gli antichi nomi de' Magistrati , che l' antica potenza . Gli diede nuove Leggi convenienti al nuovo stato ; ma le stabilì non per arbitrarie Costituzioni , ma per suffragj del Popolo ; il quale poi allettato dalla dolcezza dell' ozio , e de' Giuochi , cominciò a tollerare l' Impero ; ed ogni potestà diede ad Augusto per la Legge Regia , della quale fanno menzione Ulpiano *L. 1. de Const. Princ.* , e

Triboniano §. 6. *Inst. de Jur. Nat.*, e della quale con grande animosità si è disputato tra dotti. Io sono di sentimento, che la somma potestà agl'Imperadori fosse stata conferita per la tolleranza del Popolo, non per una certa Legge; e che per varj *Senatusconsulti* loro fosse stata grande autorità concessa; in vigor della quale fecero Leggi, chiamate *Costituzioni* de' Principi: sotto il qual nome si contengono gli *Editti*, che gl'Imperadori facevano, quando spontaneamente stabilivano qualcosa; i *Riscritti*, quando rispondevano alle domande o de' privati, e si diceano *Subnotationes*, e *Adnotationes*; o delle Università, e diceansi *Sanctiones Pragmaticæ*; o de' Magistrati, ed *Epistole* si chiamavano; delle quali perlopiù è oscuro il senso nelle *Pandette*, e nel *Codice*, quando vi si desiderano le relazioni, secondo le quali furono fatte: Ed in fine i *Decreti*, quando conoscevano qualche causa col consiglio de' *Giureconsulti*, come osserva *Gottofredo nella L. ult. C. Th. de Off. Jud. om.* Si dee quì riflettere, che non formano Diritto universale i *Riscritti*, e' *Decreti*; perciocchè aveano forza di Legge per le specie, alle

alle quali erano applicati ; nè mutò la natura di essi Giustiniano , quando l' inserì nel suo Codice : *Noodt in Diocletiano*. Soltanto gli *Editti* ebbero vigore di Legge perpetua , quando fu confermata la potestà Imperatoria , e s' incominciò a sicuramente regnare . Circa l' autorità de' Giuriconsulti poi non può niuno esitare , che prima di Augusto avesse potuto intorno al Diritto rispondere chiunque fidato avesse ne' suoi studj , e che poi questo Principe avesse fatto de' Giuriconsulti tanti mezzi , e strumenti della sua potenza , sicchè non solo dava a suo arbitrio la facoltà di rispondere circa il Diritto ; il che diventò un beneficio di Cesare : *L. 2. §. 47. de O. J.* , ma benanche impose necessità a' Magistrati di osservare i Risponfi de' Giuriconsulti ; *Quo major esset Juris auctoritas*. E' questa ragione di Pomponio , nè da riprendersi , come fa Einnecio ; perciocchè in essa pur si contiene l' astuzia di Augusto , affine di regnare sul Foro ; e spesso gl' Istorici si contentano di esporre le sole apparenze delle cose . In tal guisa divennero i Risponfi de' Giuriconsulti parte del Diritto scritto . Gli di loro animi Augusto trattava di ligare a

le, perchè cogl' interpretamenti avesse-
 ro alla nuova forma di governo appli-
 cate le antiche Leggi, che non ben si
 adattavano allo stato Monarchico; come
 della potestà de' Padri, de' Padroni, fra-
 le altre cose, si può osservare. Atejo Ca-
 pitone fu Giurisperito adulatore di Au-
 gusto: Ma per opposto Antistio Labeone
 non tradiva i suoi sentimenti circa le
 Leggi antiche. Labeone preferì la equi-
 tà al Diritto scritto: Capitone seguiva l'
 antico sommo Diritto religiosamente; cosa
 da lui abborrita solo, quando si trattava
 di piacere ad Augusto. Sursero così le
 due celebri Sette. Seguaci di Capitone
 furono Massurio Sabino; ed appresso, Cas-
 sio Longino; dal quale furono detti i
Cassiani; Celio Sabino, dal quale i *Sa-
 biniani*. Dall'altra banda seguaci di La-
 beone furono Coccejo Nerva P., Proculo;
 dal quale i *Proculejani*: Nerva F., Pe-
 gaso, dal quale i *Pegasiani* venivano de-
 nominati. Furono i Giurisconsulti antichi
 (delle vite de' quali leggasi *Guglielmo Gro-
 zio*.) studiosissimi della Stoica Filosofia; e
 precisamente della Dialettica, e della
 Grammatica; donde traevano le origi-
 ni, e le definizioni delle parole: Ma
 get-

gettavano i Paradossi della Etica Stoica. Cujacio chiama Giurisperiti *Erciscundi* quei, che si dividevano, e la piegavano l'animo, dove pensavano essere la verità, e la Giustizia. Di tal sorta fu Prisco prima di Adriano; *pr. Instit. Quibus modis tut. finitur*, ed altri dopo. Cessarono le controversie delle Sette, come passò la interpretazione del Diritto dubbio a' Principi. E finalmente Giustiniano colle sue 50. Decisioni, inserite nel Codice di seconda edizione, ne decise moltissime: non è però, che non ve ne avanzino altre nelle Pandette: *Mascovio de sectis cap. 9.*

§. 7. *Della Giurisprudenza sotto Tiberio, ed Adriano: Onde de' Senatusconsulti, e dello Editto Perpetuo.*

Augusto prese l'Impero non in perpetuo, ma come se l'avesse dovuto restituire dopo ogni cinque, o dieci anni; e con animo sospeso fece richiesta di poche Leggi, secondo l'istituto de' Maggiori. Tiberio però, uso la espressione di Tacito, trasferì i Comizj dal Campo al Senato, dov'era più agevole il dominare, e più

ficuro . Questa mi sembra la cagione dell' autorità grande , che acquistarono d' allora i Senatusconsulti : ond' ebbero forza di Legge , non già quella di Pomponio , perchè era cresciuto il numero de' Cittadini . Si fecero , è vero , de' Senatusconsulti nel tempo della libera Repubblica , non perchè dal Popolo al Senato si fosse trasferita la potestà di far Legge ; ma perchè talvolta la necessità faceva , che molte cose decise si fossero dal Senato , non potendosi consultare il Popolo ; E per tacito consenso di questo aveano tanta forza , che alcuni si ritrovano abrogati dalle Leggi posteriori . Finattantochè Tiberio stabilì , che non si fossero fatte altre Leggi , che i Senatusconsulti ; a quali precedeva la Orazione del Principe , recitata nel Senato dal Principe stesso , o dal suo Questore ; ed a seconda di essa fralle acclamazioni decretava il Senato . Quindi ne' Digesti *Orazioni de' Principi* si dicono spesso i Senatusconsulti . Ma questi mancarono , stabilita più la Monarchia , come fu sotto Adriano , quando le Leggi erano gli soli Editti degl' Imperadori ; nè si leggono Senatusconsulti dopo quello di

An-

Antonio Caracalla , nella *L. 3. de donat. inter vir. & uxor.* . Adriano però nuova forma introdusse della Giurisprudenza ; perchè nell'anno di Roma 884. , e della Umana Redenzione 131. , fece gli annui Editti de' Pretori , e degli altri Magistrati scegliere , e ridurre in compendio da Salvio Giuliano , affine che questa Collezione , la quale fu di poi chiamata *Editto Perpetuo* , fosse stata di norma a tutti i Pretori , sicchè più nuove cose non avessero potuto stabilire . Salvio Giuliano anzi per l'autorità ricevuta da Adriano , che per la Pretura , ch' esercitava in quell' anno , nella sua Collezione molte cose antiche mutò , molte nuove aggiunse , e tolse molte dissensioni delle Sette ; nel che fu più propenso pe' Sabiniani . Siffatto *Editto perpetuo* confermato dallo stesso Imperadore con una Orazione nel Senato , meritò i Commenti de' più Dotti ; e tornato l' antico lustro alle Lettere , per comoda interpretazione delle Pandette , alcuni hanno meditato di ristituirlo , come Einnecio ; altri l' han tentato , come Gifanio nella *Economia del Diritto* , e Gottofredo ne' *Fonti del Diritto Civile* . Ad Adriano
suc-

fucesse nell'Impero Antonino Pio; ed a questo, Marco Aurelio soprannominato il Filosofo, e Lucio Vero, che insieme regnarono per nove anni; e sono in molte Leggi chiamati *Divi Fratres*. Altri Imperadori seguirono fino a Costantino, del quale è tempo di ragionare.

§. 8. *Polizia delle Leggi da Costantino M. fino a Teodosio il Giovane; onde de' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano.*

Nel quarto secolo dell' Era Cristiana cominciò la ruina dell' Impero Romano. Si dovettero mutare sotto Costantino M. le Leggi Civili, perchè mutossi lo stato della Repubblica, e della Religione; *Baldvino in Constantino*. Ma la emenda delle antiche per le nuove Leggi esser non poteva di piacimento a' Giureconsulti; i quali temendo la ruina delle Costituzioni fatte da' tempi di Adriano, le unirono in alcuni *Codici*; sotto il qual nome per eccellenza si comprendevano i Libri, ne' quali erano raccolte le Costituzioni de' Principi; nè prima di questi tempi mancarono di simili

Li-

Libri. Adunque le per dugento anni cresciute Costituzioni, e' Riscritti, furono, ma privatamente, raccolte in due Codici da Gregorio, e da Ermogene. Quello visse sotto Costantino M., ed unì le Costituzioni da Adriano fino a Diocleziano; ed è il *Codice Gregoriano*: Questi sotto i figli di Costantino, e fece un supplimento al Codice Gregoriano, come uno spigolamento dopo la messe di Gregorio; perchè nel Suo Codice, detto *Ermogeniano*, unì le Costituzioni da quello intralasciate; e dippiù quelle di Diocleziano, Massimiano, e de' Successori fino all'anno di Cristo 312.: *Giacomo Gottofredo ne' Prolegomeni al Codice Teodosiano*. Gl' Imperadori Cristiani successori di Costantino, del pari che questo, ridussero il Romano Diritto a maggior semplicità, e santità. Furono tolte le formole da tutti gli atti. *L. 1. Cod. de formulis &c.* ed attignevansi la scienza Civile non più dagli antichi riti, simili ad un dramma favoloso, ma da' fonti puri della Giustizia. Solamente Giuliano Apostata, caduto nell'antica superstizione; stabilì molte cose in odio de' Cristiani: altre con sapienza sta-

stabilì; tantochè Teodosio volle, che nel suo Codice si fossero registrate. Ma a cagione della contrarietà delle Costituzioni di questo Imperadore con altre de' Principi Cristiani, desideriamo nel Codice Teodosiano che si fosse adoperata diligenza maggiore. Ed ecco l'orazione giunta a Teodosio il Giovane, il quale vedendo una immensa selva delle Costituzioni Imperiali, ne ordinò la raccolta ad otto Giureconsulti; e fu eseguita in sedici libri, ne quali si unirono quelle fatte da Costantino M. fino all'anno di Cristo 438. E questo è il *Codice Teodosiano*, restituito ottimamente da Giacomo Gottofredo; il quale perfezionato, nacquero nuove Costituzioni di altri Imperadori, date alla luce del mondo da Pietro Piteo nell'anno 1571., e da Gottofredo aggiunte al suo Codice.

§. 9. *Della Collezione delle Leggi di Giustiniano.*

Ma siamo debitori di una famosa Raccolta di Leggi all'Imperadore Giustiniano, il quale nato umilmente, fu dal Zio Giustino prima innalzato al Consola-

lato, e poi all' Impero nell' anno 527. Che che si dica della sua persona, a noi cale il vedere, come ridusse in ordine le Leggi Romane, ed agevolò il disperato studio di esse. Trasse a se gli Uomini delle scuole, e del Foro dotti, ed eloquenti, de' quali fece capo Triboniano, che da Procopio, *de Bello Persico I. 24.* si appella, *Vir moribus, & disciplina nulli secundus*. Che se alcuni lo tacciano non meno per la sua persona, che per la sua Collezione, come Ottomano, Vissenbachio, Fabro, Bacovio; altri ne imprendono la difesa, come Chiflezio, Ubero &c.. Pur si dica quel che più importa. L' Imperador Giustiniano primamente. nell' anno di Gesù Cristo 528. commise a dieci Savj, che da' tre Codici, che vi erano, avessero scelte le migliori Costituzioni, e più atte a' suoi tempi, alle quali avessero unite le sue; come già nell' anno seguente in dodici libri fu perfezionato questo Codice, chiamato *Giustiniano*, e pubblicato, abolendosi que' tre di prima. Inoltre nell' anno 530. ordinò la raccolta de' luoghi scelti dagli antichi Giuriconsulti, per la quale concesse un decennio a 17. grandi

di Uomini ; eppure fra un triennio fu compira in 50. libri ; e datoli il titolo di *Digesti* , o *Pandette* ; de' quali nomi vedi *Merillio Observat. VII. 34.* . Ed acciò questa opera fatta con non piccol travaglio non avesse potuto viziarsi col tempo , vietò scriversi con note: *L. 11. §. 22. C. de veteri jure enucleando*. E volle in oltre , che da' Giuriconsulti altro , che Paratitli non vi si fosse scritto: *Veggasi Menagio: Amoenit. Juris Civ. cap. 15.* Perfezionato poi , ma non promulgato ancora il corpo delle *Pandette* , ordinò Giustiniano , che si fossero composte le *Istituzioni della Scienza Civile* ; come già furono trascritte da' *Compendj degli antichi Giuriconsulti* , e principalmente dalle *Istituzioni di Cajo* tratte per la maggior parte . E' utile l' opera di *Everardo Ottone* , che a ciascun paragrafo delle *Istituzioni* appone il luogo , donde è stato preso . Elleno composte dopo le *Pandette* furono pubblicate prima , nell' anno 533. . E questo *Corpo di Leggi* piacque all' *Imperadore* , che per lo spazio di cinque anni avessero i *Giovani* imparato . Intanto il provvido *Principe* osservava molte *dissenzioni* delle *Sette antiche* ; per le

le quali comporre fece 50 Decisioni, inserite poi nel Codice di seconda edizione; e talora divise in più parti, come osserva Merillio. Questo Libro *Reperita Praelectionis* fu promulgato nell'anno 534, suppresso il primo, e contiene le Costituzioni fatte dopo il primo Codice, e le prime mutate, ed emendate. Alcune altre furono intralasciate: le quali perciò talvolta si citano da Giustiniano, e non si ritrovano nel suo Codice. Da' Basilici molte ne restituì Cujacio. Dopo siffatte Opere Giustiniano altre Costituzioni promulgò perlopiù in Greco; e di queste venne ha un Volume intitolato *Codex Novellarum*. Giuliano Lettor di Legge in Costantinopoli ne fece uno Epitome latino, toltene le importune Prefazioni: *Rittersusio in Proemio Novellar. cap. 4.*; Però da parola a parola, secondo l'ordine dell'Imperadore stesso; *L. II. §. 25. C. de Vet. Jur. Enucl.*, le tradusse uno Anonimo; e tal versione ha luogo nel Foro, quando si combacia, ed accorda col Greco. *Cujacio Obs. VIII. 40.* Quelli luoghi delle Novelle, che sono contrarj, o non bene convengono co'l Codice, ridotti in breve privatamente da molti

Au-

Autori, come io stimo, sono inseriti nel Codice medesimo, col nome di *Autentiche*, siccome lo stesso libro delle Novelle si disse *Authenticum*. I Dottori barbari divisero le Novelle in *Novem Collationes*, alle quali si aggiunse la decima, che contiene il Diritto Feudale, siccome più giù diremo.

§. 10. *Delle Vicende delle Leggi Giustiniane in Oriente, ed in Occidente.*

Con tal ordine fu stabilito il Corpo del Diritto Civile Giustiniano; ma ebbe successi infelici: mentre per ambizione degli altri Imperadori perdè il suo nome nella Grecia, e per l'incursione de' Barbari non fu in uso nell'Italia. In prima i Greci il tradussero dalla lingua latina, che andava mancando presso di essi, nella Greca. Teofilo della stessa età di Giustiniano, come mostrano sue parole, §. *ult. Instir. De Usuc. V. Ottone Proem. Instir. §. 3.*, tradusse con ubertosa metafrasi le Istituzioni in Greco. Si dubbita però, se questo Teofilo sia quel medesimo, che compose le latine Istituzioni; perciocchè molte cose delle Gre-

Greche sono contrarie alle Originali, altre non ben tradotte. Talaleo, uno de' Compositori delle Pandette, e queste, ed il Codice trasportò in Greco. Unito questo Corpo del Diritto Greco-Romano, finalmente per molte edizioni, ed aggiunzioni, dopo Basilio Macedone, e dopo Leone, nel Secolo X. Costantino Porfirogenito diede alla luce del mondo compiti i Libri *de' Basilici*; i quali, oltre le Leggi di Giustiniano, e degl' Imperadori Greci, spesse fiate contrarie a quelle di Giustiniano, come contengono e sentenze de' Giuriconsulti Orientali, e de' Padri, e de' Concilj, così vi manca molto della latina edizione di Giustiniano, che non era in uso presso i Greci. Questi furono i fati delle Leggi Giustiniane nell'Oriente fino allo Impero de' Turchi, nel 1453. Vediamo le loro vicende nelle spiagge Occidentali. Allorchè ingombrarono l'Occidente le barbare Leggi, appoco appoco andò in disuso il Diritto di Giustiniano in gran parte d'Italia occupata da' Longobardi. Che se questi lasciarono l'arbitrio a' Popoli di vivere secondo le Romane, o le Longobarde Leggi, tuttavolta però doverfi que-

D

sto

sto intendere non de' Libri Giustinianeï, ma del Codice Teodosiano, e del Breviario di Aniano, estimiamo col dottissimo Giacomo Gottofredo; e vagliermog meglio ciò nel *cap. seguente* §. 16., e 18., Ruppero poi l' antico silenzio gli Oracoli delle Romane Leggi; e dopo un lungo esilio facendo ritorno alla di loro Patria, conobbe l' Italia per esse l' antica Maestà del suo Impero. S' insinuaron ben tosto ne' costumi (tanto sono giuste, e piene di umanità!) circa i tempi di Lotario; quando ancora furono troppo studiate da Cherici; ond' è quella lagnanza di S. Bernardo *Lib. 2. ad Eugenium: Quotidie perstrepunt in tuo Palatio Leges, sed Justiniani, non Domini, Rectius etiam? Instud tu videris, Nam lex Domini immaculata convertens animas; et autem non tam Leges sunt, quam lites, & cavillationes.* Se per lo ritrovamento delle Pandette in Amalfi nell' XI. secolo, o da se stesse fossero rinate le Leggi Giustiniane, tornerà puranche nel seguente cap. migliore occasione di esaminare. L' erudito Gian Vincenzo Gravina; *De ortu, & progressu Juris Civilis, cap. 144., e*

se-

sequent; per ajuto della memoria, secondo quattro scuole principali, in quattro classi distribuisce i Dottori, da' quali è stata dopo la barbarie de' tempi la Giurisprudenza illustrata. Rapporta nella prima quelli, che fiorirono da Irnerio fino ad Accursio; perciocchè Irnerio fu il primo, che dopo di aver con gran fama professata in Bologna la Filosofia, e le belle e buone lettere, insegnò le Leggi Romane, e le adornò di brevi note, non già le gravò di prolissi Commentarj, vietati da Giustiniano. Uscirono dalla sua scuola, come dal Cavallo Trojano, ottimi discepoli, che la sua dottrina divulgarono nella Francia, e nella Spagna, fra' quali si segnalano Martino, e Bulgaro: quegli adulatore; di rigido costume questi, chiamato *os aureum* dal moribondo Maestro; e fino col danno del suo patrimonio difendeva le oppinioni sue circa il Diritto Civile. Ugolino celebre ancor si rese pe' Libri de' Feudi, che aggiunse al corpo delle Leggi, ed Azone per la sua *Somma*, senza la quale non poteva meritare alcuno il gran nome di Giureconsulto. L'altra classe è de' Dottori da Accursio fino a Bartolo. Accursio

discepolo di Azone, datosi al Jus Civile di già ferma età, nella solitudine l'illustrò, per quanto i suoi tenebrofi tempi il permisero: *Mureto Orat. I.*; e vi scrisse sopra de' lunghi Comenti, i quali non piccolo sussidio anch'oggi per la intelligenza delle Leggi ci apprestano: *Alberico Gentile; De Juris Interpretibus*. Le orme segnate d'Accursio seguirono ben molti: finchè Bartolo, discepolo di quel Cino, nel quale non fosse stata maggiore la scienza Legale, o la Poetica; *Gio: Mario Crescimbeni nella storia della Volgar Poesia, Tom. I.*, ampiamente fece spiegazione e delle Leggi, e delle modeste note antiche; e v'intruse delle barbare filosofiche acutezze. De' seguaci di Accursio, e di Bartolo, dice bene Grozio *ne' Prolegomeni della grand'Opera De J. B. & P.*; che stati fossero ottimi architetti di nuovo Diritto, ed equo; ma cattivi Interpreti dello già stabilito. Sicchè nella terza classe vengono i Dottori da' tempi di Bartolo ad Alciato; il quale mercè le antiche memorie, e l'arte Critica, divenne maggiore del suo secolo, e restituì all'arte nostra il lustro antico. L'ultima clas-

classe comprende i discepoli di Alciato fino a Cujacio, nato per compir l'opera da quello ingegno Italiano incominciata; e la compì a segno, che noi chiamar fogliamo Cujaciana ogn' interpretazione erudita: ad esempio degli antichi, i quali, perchè Pitagora fu famoso Filosofo, chiamarono Pitagorici anche quelli, i quali prima di lui erano in Italia fioriti per l'arte di pensare: sono dotte espressioni del testè lodato Gravina. Si rischiarò la Giurisprudenza Romana, perciocchè il lume delle Romane antichità, che i Barbari aveano tolto all'Italia, espugnata Costantinopoli, vi ritornò insieme co' Greci Giureconsulti, che vi portarono i Libri de' Basilici, i quali a rischiararla ancora non poco giovarono. Dopo il gran Cujacio ultimamente sono benètti, e conti i recenti Giurisconsulti; pe' quali gode la Giurisprudenza tranquillo giorno, e sereno. Non perdiamo però noi l'aspetto del lido; d'onde abbiamo sciolto.

Saggio Istorico-Legale del Governo, e delle Leggi del nostro Regno.§. II. *Necessità della scienza delle Leggi Civili Napoletane.*

SEbbene le Leggi Romane, scritte con sapienza Ateniese, e per ogni forma di Stato Civile, secondocchè Roma fu agitata per continue vicende, sembrano consacrate alla eternità, siccome tutte le altre cose del Romano Popolo; nulladimeno da noi non si debbe tanto attribuire a quelle, che venga a diminuirsi, ed oscurarsi la dignità del nostro patrio Diritto. Il Giusto Civile è da dedursi da quella Nazione; nata ed istituita per le Leggi; ma è da temperarsi con quelle del nostro Regno, e che a' nostri tempi, e costumi sono convenienti. Non altrimenti, che per la Medicina non tutte le cose sono a tutti salutari, le Leggi, le quali porgono rimedj a' mali politici, non si combaciano le stesse alle varie mutazioni della Repubblica. Per la

la qual cosa , dopo aver fin qui tocche le Leggi Romane (sì perchè sono oggi anche nostre , come ancora , perchè giova la cognizione della Storia di esse alle patrie Leggi) , è questo il luogo di delineare , ed adombrare soltanto la Storia delle Leggi Napoletane , e del Governo , che queste Provincie ebbero tra varia fortuna . La qual cosa quanto necessaria , altrettanto è oscura , ed intrigata : Necessaria per non essere peregrini nella propria Patria , e perchè è cosa turpe le Leggi ignorare , che ci governano : ed oscura tra per le tenebre di annosa antichità , che involgono le primiere Leggi di Napoli , e per la varietà de' costumi delle Genti , che in diversi tempi vi regnarono . Noi ci indugieremo , quanto si potrà per noi , di unire alla brevità la chiarezza .

§. 12. *Del vario stato delle Città d' Italia sotto la Repubblica Romana .*

Primamente quando Roma libera distese il suo braccio oltre il Lazio , come non era la stessa la condizione , e lo stato delle Provincie , così parimente in ragione dell'amicizia , o nimistà , che usa-

vano le nostre Città al Popolo Romano, avevano vario il loro Governo. Sapientissimo istituto invero per debellare gl' inimi- ci, e gli animi degli amici vieppiù confer- mare. Le Città d' Italia varj gradi eb- bero, e privilegj di que', che godevano i Cittadini Romani in riguardo alle per- sone, ed a' beni di loro: *Sigonio, de An- tiquo Jure Civium Rom. cap. 6.*: ed altre erano Municipj, altre Colonie, altre Città confederate, altre Prefetture: seb- bene non era la forma di qualche Cit- tà perpetuamente la stessa, ma poteva in altra mutarsi. La condizione de' Municipj era la più piacevole, ed ono- rata, specialmente a' quali era concesso anche il privilegio de' suffragj. Quindi Municipi furono chiamati, *qui munerum fierent participes, in Civitatem Romanam accepti*: *Sigonio De antiquo Jur. Ital. II. 7.*; e poco differivano da' Cittadini Ro- mani. Potevano crearsi i proprj Magistra- ti, e le proprie Leggi; onde siamo usi di chiamare ancor noi *Municipali* le par- ticolar Leggj di una Città. Altri poi non aveano l'onore del suffragio; onde non davano i voti ne' Comizj in Roma; nè i soldati nativi di questi Municipj e-
rano

rano arrolati fralle Romane Legioni, ma forestiere soldatesche si riputavano. *V. Samuel Pitisco nel suo Lessico Antiquitatum Romanarum, alla voce Civitas*; avevano però i proprj Dei ancora, i Magistrati, e le Leggi proprie. *Ottone de Ædilib. cap. 1. §. 3.*: Di tal sorta erano i Ceriti; onde quel *Tabula Cerita*. Inferiori in onore erano le Colonie; chiamati così da principio que' luoghi già foggogati da Roma, ne' quali si mandavano de' Cittadini Romani, per utilità non meno di Roma, la quale era più sicura dagl' insulti degl' antichi nemici, che di questi stessi, che riducevansi a più grata, e piacevole maniera di vivere, ed acquistavano coltura, commercio, e costumi più puliti, e civili. Indi, disteso l' Impero Romano, molte Città acquistarono il diritto di Colonie, tuttochè in esse nuovi abitatori Romani non erano mandati. Come però differenti erano le spezie de' Municipj, così delle Colonie ancora, delle quali altre erano de' Cittadini Romani, e le più ragguardevoli, avendo tutti i privilegj de' *Quiriti*, dal diritto del suffragio, e dal poter essere Romani Magistrati in fuori; altre era-

erano Colonie *Latine*, che godevano solo de' privilegi al Lazio concessi; ed altre *Italiche*, che non potevano avere alcun diritto de' Quiriti. Tutte le Colonie erano simulacri, ed immagini di Roma stessa, a simiglianza della quale creavano i loro Magistrati; ma dovevano alle Romane Leggi ubbidire. Però dopo la Legge Giulia, e Plozia fu reso eguale lo stato delle Colonie ne' confini dell'Italia, perchè fu la ragione della Città comunicata a tutti gl' Italiani. Inoltre le Città confederate, toltone un piccolo tributo, che pagavano a' Romani in segno della loro soggezione, e per meritarsi la difesa, e la protezione di Roma, erano riputate libere dello tutto; e quindi avevano la propria forma di Repubblica, le Leggi, ed i proprj Magistrati, e talora avvalevanfi de' nomi di Popolo, e di Senato. Perciò i condannati in esilio poteano, anche in esse dimorando, soddisfare alla pena. Ultimamente asprissima era la condizione delle Prefetture, cioè delle Città, le quali ingrate, ed infedeli a Roma, se per avventura nella sua potestà venivano, erano trattate in forma di Provincie: per-
cioc-

ciocchè del pari , che in queste mandavanfi i Presidi , in quelle i Prefetti in ogni anno : nè avevano Leggi proprie , nè Magistrati .

§. 13. *Dell' Uguagliamento delle Condizioni delle Città d' Italia, e del vario stato di Napoli.*

Ma nell' anno di Roma 663. stabilì la Legge Giulia , poichè i Romani per lo rigore della guerra Sociale più umane idee in menteolgevano, che si desse il diritto della Cittadinanza a' focj fedeli , purchè ricevute avessero le Leggi Romane. E nel 664. per la Legge Plazia lo stesso beneficio della Città fu comunicato a' Peregrini , i quali erano nell' Italia: *Einnecio nell' Appendice delle Romane Antichità* . Ma le Città infedeli anche ne' tempi posteriori a queste Leggi , severamente da Prefetture erano trattate: Così Capua per avere accolto Annibale fu da Città confederata ridotta in Prefettura. Augusto poi la rese Colonia . Finalmente per la Costituzione di Antonino Caracalla, circa il comunicarsi il diritto della Città con tutti gli abitatori dell'Orbe

be Romano; *L. 17. ff. de statu hominum*; furono eguagliate le varie forti delle Città. Qui sarebbe lunga cosa, superflua, e quasicchè impossibile, lo stato esporre di ciascheduna delle antiche rinomate Città, onde il Regno Napoletano è composto. Accenniamo soltanto della dotta Napoli, fiorita sempre per le arti liberali, e per le scienze, che si possono tre stati considerare dalla sua Repubblica al confronto di Roma, cioè quando fu Città confederata, quando Municipio, e quando finalmente Colonia. Ella di Greca origine, per la sua confederazione con Roma, riteneva le patrie Leggi, gl' istituti, i costumi, e lo stato differente da Roma; ond'avea gli Arconti, e i Demarchi; e fu divisa in *Fratricie*, delle quali ognuna un Tempio aveva, ed un luogo, dove per pubblici affari i primi della Città convenivano. *Tutin. cap. 7. dell' Origine de' Seggi*: ma pagava a' Romani per istipendio alcune Navi in segno di soggezione; e i Napoletani per lo di loro cuore umano e socievole, osservarono con esattezza le leggi della confederazione. *Livio XXXV. 16.* Di poi passò Napoli dalla confederazione alla Cittadinanza Romana.

mana , come Municipio, dopo la Legge Giulia, *Cicerone Epist. 30. lib. XIII.* Fu in fine fatta Colonia , e i nomi, e i Magistrati Greci svanirono , e passarono a' Napoletani gl' istituti e i costumi di Roma . In qual tempo propriamente avesse Napoli deposto il Greco Pallio, e la Toga de' Romani vestita, e quando non fosse stata più di suo diritto , si è a dì nostri ben molto disputato. Si può quest' epoca fissare circa la fine del secondo secolo da Gesù Cristo, cioè dopo Adriano, e sotto Commodo Imperadore : giacchè per l' autorità di Sparziano , era Napoli ancora governata da' Demarchi, regnando Adriano .

§. 14. *Delle divisioni d' Italia fatte da Augusto , da Adriano , e da Costantino .*

Si videro dunque le Città di questo Regioni quasi tutte godere de' privilegi de' Cittadini Romani , e questo nostro Paese tutto Romano ancora dall' arbitrio degl' Imperadori con Roma stessa dipendere per le Leggi, e pe' Magistrati : tantochè, imperando Adriano, Roma al sommo

mo tiranneggiata non poteva più in se ravvisare la sua libertà, essendo di già stabilita la mole della Monarchia. Ma siccome da Augusto, poichè nuovi Magistrati, e nuova forma diede alla Città: *Gregorio Grimaldi; Istoria delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli, Lib. 1.*, fu l'Italia tutta quanta era in quel tempo, in undeci Regioni divisa, che quasi da per se si regolavano, e secondo avevano varia sorte, della quale è stato poc' anzi detto, così volle Adriano astringerla ad una più dura condizione, e le diede il servile nome di Provincia: Che sebbene avesse avuti i diritti della Cittadinanza Romana, soffriva contuttociò pesi maggiori; ed aspramente era da Magistrati governata. Divise indi Adriano l'Italia in quattro Provincie, il regolamento delle quali a quattro Consolari commise. Il dice Sparziano nella sua vita *cap. 22. Quatuor Consulares per omnem Italiam Judices constituit*, e *Capitolino in Anton. Pio cap. 2. Ab Adriano inter quatuor Consulares, quibus Italia committebatur, electus est.* Vedi *Salmasio fulli detti luoghi; Scriptores Historie Augustæ Tom. I.* Laonde l'Autore della Storia Civile, ed i suoi se-
gua-

guaci dicendo, che in 17. Provincie fosse stata l'Italia da Adriano divisa, e' mi pare, che confondano la divisione fatta da Costantino con quella di Adriano. Questo Principe inoltre, ove gli anteriori indirettamente, e come forzati per lo disimpegno delle varie cariche, e dignità ond'erano decorati, ed insigniti, regolavano co' loro Editti Roma, e le Provincie, questo Principe, dico, operando alla scoperta, diede a' suoi stabilimenti con diretto comando vigor di Legge, come sopra si è mostrato. Tal polizia non si cangiò fino a Costantino Magno, il quale confermò quattro Prefetti al Pretorio, cioè dell'Oriente, dell'Illirico, delle Gallie, e dell'Italia, e la di loro militar potestà rese civile. Divise eziandio l'Impero tra due Cesari, uno capo dell'Oriente, dell'Occidente l'altro; divisione già prima da Diocleziano fatta per qualche apparenza di utile. Fondò Costantinopoli; ed ecco l'Italia abbandonata. L'Italia medesima contava diciassette Provincie, altre da' Consolari, altre da' Correttori, altre da' Presidi regolate. Quattro di esse comprendeva questa bella parte d'Italia, che il Regno
di

di Napoli compone . La prima detta Campania , della quale più spaziosi i confini erano , che oggi non sono , e fu affidata a' Consolari , a' quali si ritrovano ne' Codici Teodosiano e Giustiniano di molte Costituzioni da' Principi dirizzate . Di questa Provincia Capua , dalla quale prese il nome, la Città principale, cui era suddita la stessa Napoli . L'altra la Puglia , e la Calabria , che a' Correttori ubbidiva : come altresì la terza , cioè la Lucania , ed i Bruzj . E la quarta finalmente il valoroso Sannio , che fu commesso a' Prefidi , molto inferiori a' Consolari , ed a' Correttori .

§. 15. *Fine dell' Impero Romano col Regno de' Goti .*

In tal guisa l'Impero indebolito si ritrovò inabile a poter resistere agl' insulti delle barbare Genti . I Goti , Popoli della Scandinavia , prima confederati ed auxiliarj di Teodosio il Grande , non essendo poi ben trattati da Arcadio , che l'Oriente , e da Onorio , che l'Occidente reggeva , ed annojati di più stare in ozio , sotto il Re Alarico vennero nell'
Ita-

Italia, e presso Ravenna fermaronfi, sede allora dell' Impero di Occidente. Indi depredarono Roma, e queste Regioni; onde mancarono le Romane Leggi sotto questo Principe; ed ebbe a dire Claudiano: VIII *ad Rufin. Merent captiva pellito Judice Leges*. Portavano i Goti in ogni parte ruine; finchè giunti nell' ultima punta dell' Italia, trattenuti dallo Stretto Siciliano, posero ne' Bruzj la di loro sede. Presso Cosenza morì Alarico, e fu sepolto da' Vestrogoti suoi nel letto del fiume Busento, mentre il corso delle acque per poco di ora fu volto altrove; e perchè non si fosse saputo il luogo, furono anche ammazzati quei, che avevano cavata la terra: *Giornande c. 29: De Reb. gest. Tom. I. Scriptor. Rer. Italicar.*. Ad Alarico succedette Ataulfo, il quale congiunto in matrimonio colla sorella di Arcadio, Galla Placidia, per l' amore, che a costei portava, lasciò l' Italia libera, e nell' Aquitania fece ritorno, Onorio compiangendo queste Provincie quasi distrutte, l' esentò da gran parte de' tributi: *tit. Cod. Theod. De Indulgen. Tribut.* Fino a che Massimo dopo di avere ingannevolmente ucciso

E

Va-

Valentiniano III. nell'anno 455., e spofata la sua moglie Eudoffa, costei, scoperto il tradimento, chiamò dall' Africa Genferico Re de' Vandali, il quale devastò Roma, e molte nostre Città, e fece ritorno in Cartagine. Dippiù la noncuranza de' Principi Costantinopolitani dell' Occidente, che stava in continue turbolenze, fece che Odoacre Capitano degli Eruli, e Turingi, dalla Pannonia, oggi Polonia detta, fosse venuto a tiranneggiar severamente l' Italia. Con Augustolo, che gli depose a' piedi le insegne Imperiali, e fu poi in Napoli nel Castel di Lucullo esiliato nel 475., ebbe fine l' Occidentale Impero. Ma la tirannide di Odoacre mosse il gran cuore di Teodorico Ostrogoto, adottato, e con varj onori distinto dall' Imperador Zenone, a venire a liberar l' Italia da tanti mali, da' quali oppressa gemeva. Con beneplacito di Zenone vi venne, e vinse, e Re d' Italia fu acclamato, e confermato nel Regno da Anastasio Imperadore nell' anno 493. Così ritornò l' antica tranquillità, e la pace a queste Regioni, le quali anzi volevano vivere una vita povera co' Goti, ma libera, ch' esser potenti co' Romani, e sof-

fri.

frire gravosi tributi : *Paolo Orosio VII.*
 28. Napoli fralle altre , perchè amata
 da questo gran Principe , che ben chia-
 molla , *Urbs ornata multitudine Civium ,*
abundans marinis , terrenisque delitiis ;
Cassiodor. VI. 23. , gl'innalzò una statua
 di picciole pietre composta : *Procop. Hist:*
Gotbor, Lib. I. Il fuggio Teodorico , per
 ristabilire le cose di Italia non si dimo-
 vendo da' pareri di Marco Aurelio Cas-
 siodoro , de' suoi tempi il più dotto , niuna
 mutazione fece del governo Romano :
 soltanto, acciocchè i Cittadini non fossero
 con soverchio incomodo costretti ad
 andare a' Moderatori della Metropoli di
 ciascheduna Provincia , per aver giusti-
 zia , in ogni Città stabilì per tal uopo
 de' Governadori , che *Conti* chiamavansi ,
 tutti subordinati a' Magistrati superiori .
Veggasi Grozio ne' Prolegomeni alla Storia
de' Goti , Morì nel 526. e gli succedette
 Atalarico , il quale , perchè di tenera età ,
 fu sotto la savia educazione di Amala-
 sunta sua madre . Ma i Goti gl'insinua-
 vano sentimenti contrarj alla madre , e
 lo persuadevano , al dir di Procopio *nel-*
la Storia de' Goti , che colei l'educa-
 va colle scienze per infievolirgli l'ani-
 mo,

mo, essendo le lettere disgiunte dalla
fortezza, e dalle armi. Il figlio la ma-
terna cura sprezzò; e lo sprezzarla, e l'
abbandonarsi alle dissolutezze fu un pun-
to solo. Finì il suo Regno, e la vita
nel 534., ed Amalafunta poichè fece
innalzare al Trono il suo cugino Teo-
dato, ricevette da questo suo beneficato
la morte. S'indebolirono i Goti, e cedet-
tero a Belisario. Ripresero però le loro
forze sotto Totila, il qual'entrato fino in
Napoli, diede esempj di grande umani-
tà. La Giurisprudenza poi dopo Costan-
tino cadde non poco dall'antico splen-
dore, e siccome prima era la delizia de'
Patrizj Romani, divenne mestiere de'
Liberti più vili. Tacevano le Accademie:
i Giudici rapaci erano tiranneggiati da
vizj di mente, e di cuore: non si ponde-
ravano più le sentenze de' Giurisconsulti
al riflesso del Giusto, e dell'Equo, ma si
numeravano per una Costituzione di Valen-
tiniano III. Si ristorò poi alquanto da co-
tanti danni la Giurisprudenza pe'l Teo-
dosiano Codice, il quale grande autorità
anch'ebbe sotto i Goti. E Teodorico,
gran promotore delle Lettere, e del Di-
ritto Romano, con civile prudenza non die-

diede nuove Leggi all'Italia, fuori di un suo Editto conforme anche alle Romane Leggi, le quali non solo non furono da lui abolite, ma si legge presso Cassiodoro, che non una volta l'abbia encomiate. Quindi col Codice Teodosiano queste Regioni vivevano; ed ancora il Re de' Visigoti Alarico nelle Gallie ordinò una Collezione delle Romane Leggi, la quale compita, *Breviario di Aniano* venne nomata.

§. 16. *Del Governo, e delle Leggi delle nostre Regioni sotto i Longobardi.*

In tale stato di cose Giustiniano con varj pretesti, pe' l' valore di Belisario, discacciò i Goti, per altro giusti possessori dell'Italia; anzi venendo in queste spiagge Narsete, spedito anche da Giustiniano, e vincendo in riva al Fiume Sarno, appiè del Vesuvio, Teo ultimo Re de' Goti, fu ristabilito il dominio de' Greci. Successore di Giustiniano fu Giustino, il quale per consiglio di Sofia sua moglie, richiamò Narsete dall'Italia nel 568., e vi mandò Longino, quegli, che fattosi Eserca in Ravenna, tolse i Con-

folari, i Correttori, e i Presidi, da' Romani istituiti, e mantenuti da' Goti; ed a ciascuna Città egualmente fece presedere un Duca a se soggetto. Così trasformò lo stato d' Italia, ed agevolò la sua ruina colla divisione di tante Duchee de' Greci. Da un' altra parte Narsete schernito da Sofia (dalla quale essendogli stato detto, che l' avrebbe fatto tornare a filare cogli Eunuchi, e colle femmine, si dice, che le avesse risposto di volerle ordire, come già fece, una tela inestricabile), richiamò dalla Scandinavia Alboino Re de' Winili, poi detti dalla lunghezza della barba, *Longobardi*, cui riuscì facile il fogggiare la dissipata Italia. Vennero quà i Longobardi nell' anno di Cristo 570, ed occuparono quelle Città, le quali non molto ajuto dal Reame Costantinopolitano potevano ricevere. Dippiù essendo Lione Isaurico, Imperador di Oriente, nella eresia degl' Iconoclasti caduto, e volendo, che l' Esarca di Ravenna avesse un suo Editto eseguito circa l' abolizione delle Immagini Sante, il Popolo si rese a Luitprando Longobardo, il quale, vincendo i Greci, ridusse alla sua ubbidienza tutte le Città dell' Esarcato, e
fece

fece anche di questo una Duchea . L' Italia fu da' Longobardi in Ducati divisa ; ma il Duca durava sulle prime ad arbitrio de' Re . Appresso cominciarono questi Ducati a darsi in Feudo , ove quelli de' Greci erano annuali . Ed ecco nell' Italia l' origine de' Feudi : *Marino Freccia De subfeudis , Lib. I. .* Benevento era il Ducato maggiore , ed acquistò forze grandissime , qual Metropoli di queste Regioni , se si eccettuano molte Città , che si mantennero fedeli all' Imperio di Oriente , come Napoli , Stabia , Sorrento , Gaeta , Amalfi , Gallipoli , Otranto . Oltre i Duchi furono creati i Conti , e minori di questi in dignità , i Castaldi , i quali anche giudicavano de' litigj tra Privati , ma col consiglio degli Assessori : onde la Duchea di Benevento in varie Contee , e Castaldie fu divisa : *Istoria Civile : Tom. I. Lib. 4. cap. 10. §. 2. .* Ma quali erano le Leggi de' Longobardi ? Eglino dapprima da' soli loro costumi erano governati . Rotari , di loro settimo Re , nell' anno 644 , ragunati in Pavia i Signori , e i Magistrati del Regno , stabilì il primo molte Leggi , le quali inserite in un suo Editto , furono per tutte le

Provincie della sua Signoria promulgate. Seguirono il suo esempio gli altri Principi Longobardi, e con quella ottima maniera di far le Leggi nel confesso de' Primati: *Grozio ne' Prolegomeni alla Storia de' Goti*, molte ne stabilirono, le quali unite a quelle di Carlo M., vengono sotto il nome di Leggi Longobarde nel Codice dell' antico Archivio del Monistero della Trinità nella Cava. Questa fu una raccolta fatta nel 1001, o a quel torno, come mostra Camillo Pellegrino *in append. Lib. I. Hist. Princip. Langob.*: Vi è un'altra Compilazione delle Leggi Longobarde in tre libri divisa, d'incerto Autore, e fatta con gran confusione, e senza l'ordine de' tempi: ma sebbene la primà fosse più sistematica, giace sepolta, ove della seconda abbiamo molte edizioni, e Comenti. Erano giuste sommentamente, e tratte dalla Romana Sapienza le Leggi Longobarde, se alcuna se n' eccettua, che barbara rassaembra. Così non so lodare l' ufo de' duelli, del ferro rovente, e dell' acqua agghiacciata, che ricevette sotto i Longobardi forza di Legge, ove si trattava di provare una cosa dubbia in Giudizio, e che fino al secolo

XV.

XV. durava. *Baile Tom. IV. alla voce Savanarola*: nè so approvare la difesa, che dell' uso de' duelli fa Alciato. Ma furono poi abolite quelle barbare Leggi: *Constit. II. 32.*, ed anche alcuni stabilimenti ingiusti delle Leggi de' Francesi, che avanzano nelle *Costituzioni: Lib. I. tit. 82.* . Ma del tutto le Longobarde Leggi vennero a mancare nel secolo XV. sotto gli Aragonesi; anzi furono da' Commentatori derise, quando riebbero autorità quelle di Giustiniano. E' utile non però di meno la cognizione di esse; perciocchè essendo durata la di loro osservanza fino dopo i Svevi; se ne inserirono molte non solo nel Diritto Canonico, ma nelle *Costituzioni di Federigo II.* altresì, ne' Riti della G. C.; e nelle *Consuetudini di Napoli*, oltre quelle della Città di Bari, che hanno per autori i Longobardi medesimi. E' quì da notarsi diligentemente, che questi Principi lasciarono agl' Italiani la libertà di vivere o a norma delle Romane Leggi, o delle Longobarde, secondo la qualità de' Litiganti esigeva, e secondo avevano i Contraenti negli strumenti convenuto; dond' è la clausola *Jure Romano*. Le Longobarde però

però erano seguite da' Nobili , e specialmente da' Feudatarj , perchè il regolamento de' Feudi tutto dalle Longobarde Consuetudini dipendeva ; e le Romane per lo più da Cherici, che goder volevano per esse i ricevuti privilegj , e dalla Plebe, ch'è l'ultima a lasciare gl' istituti de' Maggiori . Ma quali erano le Leggi Romane, secondo le quali potevano vivere gl' Italiani? Forse quelle nel Codice di Teodosio trascritte , o le Giustinianee? Alcuni stimano , che per l'odio de' Longobardi verso i Greci , si fosse dato in Italia vigore al Codice Teodosiano , non già alla Compilazione di Giustiniano : altri all' opposto vogliono , che avessero avuto le Leggi Giustinianee il vigore datole dallo Imperadore , e non già quelle di Teodosio già annullate, ed abolite. A me sempre mai è paruto più credibile, che le Leggi di Giustiniano, dopo la sua morte per poco di tempo serbata avessero la loro autorità, ma nelle nostre Città marittime all' Impero de' Greci soggette , e che in queste del pari , che nell' Oriente, promulgati i Basilici, fossero venute a mancare ; ma che mancato non fosse il Codice Teodosiano per ogni dove

dove, nemmeno quando fu da Giustiniano abolito; perchè appo i Visigoti nelle Spagne, e nelle Gallie durò insieme col Breviario di Aniano. Dunque nel Beneventano Ducato aveva ugual vigore la Legge Longobarda, e la Romana, compresa nel Codice di Teodosio. Egli mi sembra ancora, che le Leggi di Giustiniano in tali tempi state fossero almeno dagli Ecclesiastici studiate. S. Gregorio M., il quale nel Regno de' Longobardi fu Romano Pontefice, dovendo far menzione delle Leggi Romane, nomina con laude le Novelle, ed il Codice di Giustiniano: e passato il Regno d'Italia da' Longobardi a' Francesi, Incmaro, Vescovo di Rems, mostra di non disapprovare le Leggi Giustinianee.

§. 17. *De' Re d' Italia Francesi, Italiani, e Tedeschi.*

E quì alla nostra considerazione si offre la lega, che nel 751, il Sommo Pontefice Zaccaria fece con Pipino, già Maestro del Real Palagio di Childerico III., e poi Re di Francia, per la quale i Francesi al Pontefice promisero
 foc-

foccorso, se mai da' Longobardi fossero state assalite le Città della Chiesa Romana. Ed in fatti Pipino disfece Astolfo Longobardo Principe, e restituì al Papa Stefano II. le occupate sue Città. Morto Astolfo, Desiderio Duca di Toscana fu per loro Re da' Longobardi eletto, ch' per ligarsi gli animi de' Francesi, diede; ma contro voglia del Pontefice, due figliuole in matrimonio a Carlo, che poi il Grande fu appellato, ed a Carlomanno, figliuoli di Pipino. Credeva ognuno esser l' ire sedate di queste Nazioni, quando Carlo ripudiò la moglie, e quindi con Desiderio fiera guerra si accese. Essendo stato Desiderio stretto di assedio in Pavia, e vinto nell' anno 774, e mandato in Francia, il Regno de' Longobardi finì. Carlo dall' Arcivescovo di Milano fecefi Re d' Italia coronare colla Corona di ferro: *Sigonio De Regn. Ital. Lib. IV. ann. 774*. E perchè nell' anno 800 in Roma fu dal Sommo Pontefice Leone coronato Imperadore de' Romani, Re d' Italia fu il suo figlio Pipino, del quale abbiamo anche nel Corpo delle Leggi Longobarde alcuni *Capitolari*; ed erroneamente sta scritto in fronte di essi:

Pi.

Pipinus Imperator, non avendo giammai tal titolo goduto. Ritene Carlo il Grande le Leggi Longobarde: non mutò de' Longobardi il governo, nè i Greci turbò dal possesso di quelle Città, che agl'Imperadori di Oriente ancora ubbidivano, com'era la Duchea di Napoli, di Amalfi, di Gaeta: lasciò anche a' Duchi di nazione Longobarda libero il governo de' loro Ducati, contento del giuramento di fedeltà, e di quelli tributi, che da prima dare eran soliti a' Re Longobardi: di molte Terre la Chiesa di Roma arricchì, ritenendo solo per se quella parte d'Italia, che Lombardia era chiamata. Grande in questi tempi tuttavia si manteneva il Ducato Beneventano: ma dappoichè fu in tre Principati diviso, cioè a dire Salernitano, Capuano, e Beneventano, a cagione delle lagrimevoli incursioni, che fecero in queste Città i Saraceni nell'anno 820, e delle discordie, e sedizioni de' Principi Longobardi, perdè la sua potenza: maggiormente perchè alcune Città di Puglia, e di Calabria, dove racchiudevansi gli antichi Bruzj, e Benevento stesso, nell'anno 791, fu conquistato da' Greci, i quali per difendere dagl'impe-
ti

ti de' nemici le vinte Città , molte Castella edificarono , e per tenere in freno i Sudditi, nella Puglia istituirono un nuovo Magistrato , detto Catapano , indipendente dalla Corte di Costantinopoli , la di cui sede era Bari , e dal di cui nome una parte della Puglia *Capitanata* si appella . Ma gl' Italiani nel 888 , essendo morto senza prole maschile Carlo il Grosso, non più un Re Francese, ma Italiano pensarono di eleggere; e dopo una guerra suscitata a tal fine tra Berengario Duca di Frioli, e Guido Duca di Spoleto, Guido fu coronato Imperadore dal Pontefice : laonde, convocati tutti gli Ordini in Pavia , alcune Leggi stabili per l' Italia , delle quali sono alcune registrate nella Collezione delle Leggi Longobarde . E perciocchè la povera Italia era dalla tirannide de' medesimi Principi suoi figli oppressa , chiamò dalla Germania per suo Sovrano Ottone il Grande, il quale Re d' Italia fu consecrato nel 963 , e dichiarato Imperadore dal Pontefice Giovanni XII. Onde l' Impero di Occidente dagl' Italiani a' Tedeschi fece passaggio , e si unì al Regno Germanico . Ottone molte Leggi promulgò , e furono in gran vigore in que-

queste parti del nostro Reame . Goldasto le raccolse: *Const. Imperial. Tom. I.* Mandò in giro per le Provincie , perchè invigilato avessero all' amministrazione della Giustizia , alcuni Officiali , appellati Messi , o Nuncj dell' Imperadore: maniera praticata anche da Carlo Magno: *Sigonio De Regno Ital. Lib. VIII. ad ann. 973.* Morto Ottone , da' Principi della Germania , e da' Vescovi fu eletto Imperadore Errico Duca di Baviera ; e dopo questo Santo Imperadore fu coronato Corrado , detto il Salico , che fu il primo a promulgare in Roncaglia , nell'anno 1026 , secondo l' istituto de' Maggiori , le Leggi Feudali : *Legg. Longobard. Lib. II. tit: 8.* In cotal modo fino alla venuta de' Normanni di varie guerre luttuoso teatro furono queste dissipate Provincie: e quando era il tutto in iscompiglio , e confusione , tra sangue sparso , saccheggiamenti , ed incendj , dovevano le Leggi ancora stare in silenzio .

§. 18. *Dello stato del Regno, e delle Leggi nella venuta de' Normanni.*

Infievolita la Longobarda potenza, e distratti tra guerre i Principi di Oriente, anzi noncuranti la felicità di queste Regioni, avvenne, che i prodi Normanni, popoli Settentrionali, e pirati, avendo innanzi occupate le Provincie della Francia, ed essendosi circa il 900 stabiliti nella Neustria, chiamata poscia da essi *Normannia*, vollero esercitarsi nella pietà di visitare i celebri Santuarj; e superiori a tutti gl' incomodi del viaggio, si portarono, ma in poco numero, nella Santa Città di Gerusalemme; donde ritornati nel XI. Secolo, si fermarono in Salerno, e quivi ben ricevuti dal Principe Guaimaro III., giunsero opportuni, perchè fecero strage de' Saraceni, che minacciavano l'esterminio della Città. Guaimaro tentò invano di ritener seco sì valorosa gente, la quale nondimeno in partendosi promise di ritornare. Come già in questi luoghi i Normanni ritornarono sotto Rainulfo, il quale si dichiarò Conte di Aversa, ed invitò all' amenità di questo Cielo

lo i suoi Compatriotti . Vi vennero in gran numero : militarono di bel nuovo in favor de' Greci , e de' Principi di questa Città , contra i Saraceni , e conquistarono molto dell' Isola della Sicilia . Eppure non gli furono offervate le larghe promesse fatte loro ; onde resi nemici degl' Imperadori di Oriente , soggiogarono nell' Italia le Città a quelli soggette, e quasi tutta la Puglia, della quale si dichiararono Conti . Sostennero guerre ancora co' Romani Pontefici . Ma Roberto Guiscardo per maggior sicurezza del Regno, seguendo il costume di que' tempi, offerì al Sommo Pontefice le acquistate Provincie, che poi restituite gli furono col peso di piccol censo . D'allora Roberto volle esser chiamato non più Conte , ma Duca di Puglia, e di Calabria , e si suggettò la Sicilia, Salerno, e 'l Beneventano Ducato . Appresso venne a succedere Ruggieri, il quale, unite in forma di Regno le nostre Provincie nell' anno 1129. , Re di Sicilia si fece coronare . Placò questo Principe il Romano Pontefice ancora , e nel giurargli fedeltà, dimostrò al Mondo la sua pietà, e l' animo grande . Sostenne l' impeto dell'

Imperador Lotario III. , il quale venuto dall' Alemagna , con alcuni Baroni ribelli cercò di mettere foffopra il Regno . Ma superò le loro forze l' invitto Ruggieri . Rotario con forze maggiori nuovamente venne in Italia nel 1136. ; nè Ruggieri da più fiera procella fu percoffo , che vide allora sottratte dal suo Regno le più belle Provincie , come erano quefte di quà dal Faro . Frattanto fu presa Amalfi da' Pifani , e fi dicono quivi ritrovate le Pandette , delle quali nella fine di quefto § . Però dopo varie vicende il tutto cedette alla felicità di Ruggieri . Quefto gran Principe fu religioso , e dichiarò Cappella Reale il Tempio di S. Niccolò in Bari . Fu grande per le armi , ma più pe' l' fenno ; ed avvalendofi delle occasioni , feppe unire alla fua fortuna la prudenza . Fu amico de' Dotti , gl' insegnamenti de' quali fono la bafe de' Regni . Egli ad efempio de' Francefi , divife l' onore , e la carica fuprema in più capi , e creò sette Uffizj , da' quali non meno in pace , che in guerra fi governavano le cofe del Regno , e per mezzo degli Uffiziali , che alla facra persona del Re affiftevano , tutti fi efeguivano gli ordini
Rea-

Reali. Che sebbene a dì nostri sieno rimasti nudi titoli onorifici, e in luogo della di loro potestà istituiti sieno molti Tribunali, fa mestieri nulla di manco accennarli, come quelli, che contengono l'origine de' nostri Magistrati. Era I. il Gran Contestabile, *Magister Equitum*, che avea cura dell'esercito terrestre, e specialmente della Cavalleria. Egli la spada del Re custodiva, e gli eserciti nelle guerre comandava, superiore essendo a tutti gli altri Uffiziali. Oggi è solo onore che fa sedere alla destra del Re nelle pubbliche solennità, con una gran berretta, e colla spada nuda. II. Il Gran Giustiziero, istituito per amministrar Giustizia, e per giudicare tutte le cause del Regno, il quale poi per stabilimento di Federigo II. innalzò per insegna lo stendardo della Giustizia. Oggi ha la prerogativa di vestirsi di porpora, ed il suo Luogotenente è il Reggente della Vicaria. III. Il Grande Ammiraglio, *Praefectus maritimus*, il quale era Capitano Generale di tutta la milizia marittima, ed avea l'impero in pace, e in guerra sopr'al mare. Vi ha un Magistrato appo noi, ch'esercita la giurisdizione civile, e

criminale sopra coloro, che fanno l'arte marinaresca, e fu gli Uffiziali suoi: *Freccia De Subfeud. De Offic. M. Admir.* . Si noti di passaggio, che fino sotto i Re Normanni, potenti per mare, le Leggi Navali, che sono la base delle ricchezze dello Stato, si apprendevano dalla Tavola Amalfetana; essendo gli Amalfetani stati famosi per la navigazione. IV. Il gran Camerario, il qual' era, come in Roma il *Comes Sacrarum largitionum*, aveva cura della Camera del Re, e del Regal Patrimonio. Ma istituito il Tribunale della Regia Camera, rimase un titolo di onore. V. Il Gran Protonotario simiglievole a quello, che *Primicerius Notariorum* dicevasi, da Costantino istituito: egli era primo Segretario del Re, che riduceva in forma di Diploma, o di sentenza, quanto dal Sovrano si ordinava. La sua autorità poscia passò al S. R. C., ed è oggi anche una dignità. VI. Il Gran Cancelliere, che da' Romani *Quaestor Palatii* fu detto: suo peso era suggellare tutti i privilegi, e le scritture Reali (ond' avea per insegna il suggello del Re), promulgare le Leggi, dare la laurea Dottorale, e ricevere le
sup.

suppliche. Quindi il vogliono chiamato Cancelliere, o dal cancellare, ch'egli faceva delle improprie suppliche, o perchè stava chiuso ne' cancelli, per esser libero dall'impeto della numerosa gente. Passò tal Ufficio al Collateral Consiglio, ed a' suoi Reggenti, chiamati della *Cancelleria*, a' quali la Camera Reale è succeduta: ed il Gran Vicecancelliere presiede tuttavia al Collegio de' Dottori. VII. Il Gran Sinfiscalco finalmente, o Maggiordomo della Real casa, aveva cura di tutti gli ornamenti ed apparati Regj, di provvedere a quanto bisognava al Palagio del Re, delle razze de' Cavalli, delle foreste, e della Caccia al Re riserbata. Il suo impiego oggi è diviso in parte al Cavallerizzo, in parte al Maestro di Caccia. Dunque Ruggieri con intorno a se i sette Supremi Uffiziali, la Regia Sede fissò in Palermo; mentre l'Isola della Sicilia, come più soggetta agli assalti o degl'Imperadori Orientali, o degli Africani Saraceni, richiedeva la presenza del Re. Per questa ragione, e perchè nella Bolla di Anacleto, che Ruggieri dichiara Re di Sicilia, si legge: *Et Siciliam caput REGNI constituimus*, hanno alcuni

difeso, che queste nostre Provincie dipendenti dal Regno di Sicilia fossero state, e sotto questo nome comprese: tanto maggiormente, che Federigo II. nella Costituzione *Occupat.*: tit. 95. Lib. I. chiama Napoli, e Capua, Città del Regno di Sicilia. Ciò non ostante, non si può negare, che la Regia sede avesse avut' ancora Bari, e Salerno, e che nel Secolo XII. il Regno di Puglia, che d' *Italia Cistiberina* anche si diceva, dal Regno di Sicilia fosse stato differente; onde Ruggieri s' intitola *Re di Puglia* in un suo Diploma dell' anno 1130, ch'è nell' Archivio della Trinità della Cava; titolo, che a' nostri Re si dà anche nelle Decretali. *Hist. Civil. Tom. 2. Lib. 11. cap. 4.* Indi fu questo Regno chiamato sotto Carlo I. di Angiò, Regno di Sicilia di quà, e di là dal Faro: ed Alfonso Aragonefe volle poi chiamarsi Re dell' una, e dell' altra Sicilia. Ma è tempo di veder le Leggi sotto la dominazione de' Normanni. ~~Costoro ancorchè avessero potuto dare a queste conquistate Provincie le Leggi, che loro fossero piaciute, pure le lasciarono vivere con quelle, che di già avevano. Ma circa lo stabilire sotto i~~
Nor-

Normanni, se le Leggi Longobarde mantenevano il Diritto comune, o le Romane; se queste si ritenevano, come usi antichi piuttosto, che come Leggi scritte; e se erano esse le Giustinianee, o le Teodosiane, offervo molte varietà tra' Dottori. Per me è certo, che non uno era il Diritto, ma vario, secondo la diversità de' luoghi, della qualità delle persone, e delle convenzioni de' privati: la quale incertezza però fu alquanto moderata per la Costituzione *Puritatem: sit. De Praestand. Sacram. Bajul: Constit. I. 13.* nella quale Guglielmo II. stabilisce l'autorità delle Costituzioni, ed in mancanza di esse, *i Diritti comuni Longobardi, e Romani, come esigesse la qualità de' Litiganti*: per la qual cosa la Moglie viver doveva secondo il Diritto civile del Marito, e ne' primi tempi ancora il Figlio secondo il Diritto del Padre; il che appresso andò in disuso: *Sigonio de Regno Italia, VIII.* Per Diritto comune inoltre nella Costituzione s'intende quello, che più è abbracciato, e da molti, secondo le diverse Città; essendovi nelle nostre Provincie state in que' tempi Leggi de' Francesi, de' Sassoni, ed altre, ma da pochi

chi seguite. E per *Diritto comune Romano* egli mi pare, che intenda Guglielmo non i Libri Giustinianei, ma il Breviario di Aniano, che nelle oscur' età sotto la denominazione veniva di *Legge Romana*, come abbiain detto dianzi (§. 16.): Vedi *Giacomo Gottofredo ne' lodati Prolegomeni cap. 5.* Con ciò sia che, scbbene si supponga, che per le Amalfitane Pandette rinato fosse il Diritto Giustiniano, e che regnando Guglielmo nel XII. Secolo di già accaduto fosse il fortunoso ritrovamento di esse, non potevano però i Libri di Giustiniano in certo tempo molto intendersi nelle scuole, nè tampoco aver luogo nel Foro, sicchè avesse potuto Guglielmo quelli avere in mente in iscrivendo la cennata Costituzione. Ma benchè le Longobarde Leggi, e le Romane fossero così ritenute da questi Popoli, come si è detto, Ruggieri però anche fece delle Costituzioni, delle quali nel seguente §. E qui in fine è accennato ed opportuno il riflettere circa il Codice de' Libri delle Pandette, che alcuni sostengono, che nel 1135, quando i Pisani militando a pro di Lotario contra Ruggieri, saccheggiarono Amalfi.

qui.

quivi si fosse ritrovato ; che fosse stato a Pisa , come per premio, trasportato , e da Pisa in Firenze , anche per cagion di guerra , onde Pandette *Amalfetane* , *Pisane* , e *Fiorentine* si chiamano ; che ciò fosse stato possibile , essendo Amalfi stata soggetta agl' Imperadori di Oriente ; e finalmente che dopo tal fortuito ritrovamento incominciato avesse ad aver vigore il corpo del Diritto Giustiniano , ed a coltivarfi lo studio della Giurisprudenza Romana . Altri poi più sensatamente pensano , che sebbene si conceda , dopo il discacciamento de' Goti essere state in osservanza in Italia le Leggi Giustiniane , in Oriente però , e nelle Città soggette all' Impero Orientale , come Amalfi era , poco stata fosse la di loro durata ; che gl' Istoric contemporanei alla presa di Amalfi delle ritrovate Pandette non facciano parola , nè prima di Fr. Rainieri de Grancis scrittore del Secolo XIV. sieno state da altri mentovate ; che ponendosi per vero tal ritrovamento , i Pisani , Gente di mare , e al solo guadagno intesa , dovea volere argento , ed oro , non carte antiche , e polverose ; e che prima di ritrovarsi questo Manoscritto , lo studio delle



Diritto del Regno

le Leggi di Giustiniano in Italia incominciato era a fiorire : e fu celebre Bologna per esso fin' dall' anno 1119., perchè Irnerio avea incominciato già ad insegnare il Diritto Romano, il quale si era introdotto nelle scuole, e si adoperava nel Foro, se non per Legge, per autorità. Dunque se, come altri ha dimostrato, primachè si fosse questo Codice ritrovato, già tutte le parti della collezione Giustiniana vi erano, e si citavano, si dee di questo, come di ogni altro manoscritto aver conto : nè tanto antico è da riputarsi, quanto il vogliono Guglielmo Budeo, ed Angelo Poliziano; i quali afferiscono esser quello stesso, cui diede vigor di Legge l'Imperadore Giustiniano : mentre, siccome avvertirono Antonio Agostino, e Giovanni Mabillon, quello contiene alcune abbreviature da Giustiniano proibite. Ma riprendiamo il filo della nostra Storia.

§. 19. *Stato di queste Regioni da Ruggieri a Federigo II.*

Fu sommo l'impegno di Ruggieri, perchè il suo figliuolo Guglielmo appresa avesse l'arte malagevole, e difficoltosa di governare gli uomini. Ma costui all'incontro, morto il Padre, fu detto il Malo, essendosi reso nemico de' Sudditi pe' il suo costume avaro (come ci additano fino le sue Leggi circa le gravi pene pecuniarie pe' delinquenti stabilite, e circa i tesori), e inclinato a smodati piaceri. Tutto operava per esso il grande Ammiraglio Majone, il quale i limiti passando di una grande ambizione di regnare, giunse, ma invano, a tramargli insidie alla vita. L'Imperator Federigo I. Barbarossa odiando il potere de' Normanni, venne d'Alemagna, volgendo l'anno 1158, con grand'esercito in Italia. In Rongaglia una dieta assembrò, e quivi a Bulgare, e Martino la quistione propose, se l'Imperadore era il Padrone di tutto; e quella sentenza approvò, che co' suoi interessi si confaceva. Quivi alcune Costituzioni stabilì, che
non

non sono Leggi del nostro Reame, il qual' era da Guglielmo solo governato: sono però registrate ne' Libri de' Feudi. Indi Guglielmo, dopo aver sedati i tumulti del Regno, istituì il Tribunale della Gran Corte in Sicilia, ov' egli risedeva, non già in Napoli, dove fu poi stabilito. Ma perch' egli calcava la Giustizia, e le divine, e le umane cose confondeva, colla sua morte, accaduta nel 1166, fece il Regno passaggio dalle miserie alla tranquillità, essendo innalzato al Trono il suo figliuolo di minore età Guglielmo II. il Buono, il quale fu la delizia de' suoi Sudditi; tantochè Federigo II., e Carlo II. di Angiò, avendo voluto dimostrare a' Popoli, che avrebbero con giustizia regnato, non in altra forma dissero di farlo, che siccome fatto avea il buon Guglielmo. Ei prese in moglie Giovanna figliuola di Errico II. Re d' Inghilterra, avendo ricusate le nozze della figliuola di Federigo Barbarossa: onde costui tentò, ma invano, di assalir questo Regno. Era però scontento Guglielmo per non aver prole, e pensò in altro modo a provvedere il Regno di Successore. Non eravi del sangue legittimo

Napolitano.

mo de' Normanni, che **Costanza** figlia postuma del Re **Ruggieri** (perciocchè **Tancredi** era da non legittime nozze nato), la quale fu data in moglie ad **Errico**, figlio di **Federigo Barbarossa**: e **Guglielmo** in un' assemblea tenuta in **Troja**, fece da queste Province giurargli fedeltà, le quali poi non vollero riconoscere un Re straniero, come erasi **Errico**. **Guglielmo** intanto fu da immatura morte rapito, e pianto da' **Sudditi**, nell' anno 1189: nè il Regno fu in pace fino a **Federigo II.** per le guerre tra **Errico** con **Tancredi** Conte di **Lecce**, e **Guglielmo III.** figlio di **Tancredi**, che invasero il Regno. Ma le crudeltà inudite di **Errico** contra i **Ribelli**, e contra il sangue **Normanno**, fecero, che con molti **Baroni** la stessa sua moglie **Costanza** avesse fatti in **Palermo** uccidere tutti i **Tedeschi**, e chiudere **Errico** in un **Castello**, dove fu necessitato ad accettare durissime **Leggi**. Ma nel 1197 morì **Errico**. Le sue **Costituzioni** per la **Germania** fatte, non furono **Leggi** dell' **Italia**. Una ve n' ha nel *Lib. II. de' Feudi: tit. 57.*, sebbene altri l'attribuisca all' **Imperadore Errico V.** Le
Leg-

Leggi ancora di Lotario III, principalmente circa la successione de' Feudi, e l' divieto di alienarli, promulgate e la prima volta, e la seconda, che in Italia ne venne, *Lib. II. de' Feudi, e Lib. III. delle Leggi Longobarde*, non furono osservate per la ostilità di Lotario con Ruggieri. Ben vero oltre le Romane Leggi, e le Longobarde, Ruggieri fu il primo de' Normanni (benchè dinanzi Roberto avesse pensato al Diritto Pubblico, stabilendo la Monarchia, e togliendo il potere a' Feudatarj), che molte *Costituzioni* fece in Ariano, nell' anno 1140, in assemblea de' Baroni, e Prelati, imitando i Longobardi; ma di esse alcune non sono genuine. Altre ne fece Guglielmo I., cui però tre *Costituzioni* falsamente si attribuiscono, una sotto al titolo, *Ubi Clericus in maleficiis debeat conveniri*; l'altra *De Privilegiis Ecclesiarum*; la terza *De novis edificiis*: perciocchè le due prime sono di Guglielmo II, come quelle che fatte furono a richiesta di Gualtieri Arcivescovo di Palermo, per li di cui maneggi le nozze di Guglielmo II, e di Costanza furono concluse; e della terza *Costituzione* è autore

tore Federigo II., perchè in questa si legge: *Divae memoriae Regis Guilielmi consobrini nostri*, e Guglielmo II. fu a Federigo II. consobrino. Di Guglielmo II. finalmente non abbiamo più di tre Costituzioni, cioè le due riferite, ed un'altra, che *Statuimus* incomincia, sotto il titolo *de Usurariis puniendis*, e ch'è dal Summonte con manifesto errore a Ruggieri attribuita: mentre, oltre che nelle più corrette edizioni porta il nome di Guglielmo II., in essa stabilendosi, che le quistioni degli Usurarij debbano terminarsi secondo il decreto del Pontefice *nuper promulgatum*, non si può intendere, se non del decreto fatto dal Papa Alessandro III. nel Concilio di Laterano, che fu celebrato a' tempi di Guglielmo II.

§. 20. *Del Codice delle Costituzioni del Regno.*

Nell'anno 1198. Federigo II. Imperadore, figliuolo di Costanza, e del cennato Errico, venne al Regno. E' poichè nella minoretà fu sotto il baliato d'Innocenzo III., fece molte Costituzioni e per l'una

l'una, e per l'altra Sicilia, dalle quali si scorgono le sue mire di fondare i diritti della Maestà, e di togliere la Feudataria ragion di regnare. Indi ordinò al dotto Capuano Giureconsulto Pietro delle Vigne (il quale fu poscia al suo Principe sleale, ed ingrato) la raccolta delle Costituzioni di Ruggiero I. suo Avo, del suo Zio Guglielmo I., e di Guglielmo II. suo consobrino, intralasciate quelle di Tancredi, e di Guglielmo III., come di non legittimi Regnanti. Furono in fatti unite in tre Libri, e ne' Comizj di Melfi nell'anno 1231 promulgate, non già nel 1221. Queste *Costituzioni del Regno di Sicilia*, da' Re Normanni fatte, e da' Svevi, che formano il primo Codice delle Leggi nostre, si tradussero per incerto Autore dal latino idioma nel Greco. Religiosamente furono osservate fino agli Angioini, sotto il Regno de' quali alcuna come contraria alla libertà, ed alla Giurisdizione Ecclesiastica non ebbe Interpretare veruno, altra fu con falsi fatirici censurata: anzi i medesimi Angioini Sovrani poco o nulla curando i diritti della Maestà, alcune Costituzioni abrogarono. Di esse però general-
men-

mente fu l' autorità confermata e dagli Angioini stessi, e dagli Aragonesi, e tuttavia l' hanno appo noi, se nè consuetudine contraria ad esse si possa opporre, nè contraria Legge posteriore. Altre Costituzioni Federigo promulgò dopo la detta raccolta, che poscia furono ne' rispettivi titoli registrate da Andrea d' Ifernìa, e da Bartolomeo di Capua, e'l nome ebbero di *Novelle Costituzioni*. Questo gran Principe grandi esempj diede al mondo di pietà, e fu della Giustizia rigido custode, e della Filosofia amantissimo in un secolo ancora barbaro. Parecchi pensano, fra gli altri favj suoi stabilimenti doverli noverare la divisione di questo Regno in dodici Provincie, ma veggasi intorno a ciò la *Storia Civile XVIII. 5.* Poich' egli lasciò la spoglia mortale nel 1250., e poichè il suo figliuolo Corrado fu sotto il baliato di Manfredi, alcune Città, fralle quali Napoli, e Capua, si piegarono alle brame del Pontefice Innocenzo IV, che credeva spettare alla Chiesa questo Regno, essendone stato Federigo deposto, come scomunicato: ma le rubelli furono severamente punite. Manfredi intanto per le sue belle virtù si rese così l' oggetto dell' amore de' Po-

G

poli

poli, che Corrado ingelosito privollo de' Feudi, e con essi del mero Impero, che come gran prerogativa a' suoi tempi si concedeva. Morì nel 1253 Corrado, di se lasciando il figliuolo Corradino, del quale anche Manfredi prese il baliato, e poi per una falsa voce della morte di Corradino, fece salutarfi Re in Palermo nel 1258. Quindi essendosi resa la gente Sveva avversa a' sommi Pontefici, Clemente IV a questo Regno chiamò Carlo Duca d'Angiò, fratello di S. Ludovico Re di Francia, e glie ne diede l'investitura: e Carlo vincendo Manfredi non lungi da Benevento, da' Svevi agli Angioini fece il nostro Regno passaggio.

§. 21. *De' Re Angioini; e de' Capitoli del Regno; de' Riti della Gran Corte della Vicaria; de' Riti della Regia Camera; e delle Consuetudini Napoletane.*

Cessato il furor della guerra, possedeva in pace il Trono Carlo d'Angiò, e in diversi luoghi, e tempi stabiliva molte Leggi, chiamate dalle pubbliche assemblee *Capitoli*, quando per lo famo-

famoso Vespro Siciliano de' 30. Marzo 1282 Pietro d'Aragona dall' Isola della Sicilia fu riconosciuto per Re, e questi due Regni si divisero. Regnò Carlo in Napoli, e v' istituì un Tribunale anche col nome della Gran Corte, inferiore però alla Corte del Vicario, eretta allorchè Carlo II. restò Vicario del Regno nella partita, che Carlo suo Padre fece per duellare col mentovato Pietro d'Aragona in una Città d' Inghilterra; il che poi non ebbe effetto. Come Vicario del Padre ancora un' assemblea nel Piano di S. Martino convocò Carlo II, ed alcuni Capitoli vi fece, e molte immunità, e privilegj concesse a' Cherici, confermati poscia con una Bolla di Onorio IV, e colla Prammatica 2. *De Clericis, seu Diaconis salvaticis* di Ferdinando I. Aragonese; ma questi erroneamente si appellano *Capitoli di Papa Onorio*: che i veri Capitoli di questo Pontefice, fatti mentre Carlo II. stava in prigionia nelle Spagne, come opposti a' diritti della Maestà, non sono stati giammai osservati nel Regno. Altre Leggi fece nel suo ritorno Carlo II, scritte da Bartolomeo di Capua Giureconsulto, e Protonotario del Regno:

G 2

altre

altre ancora Roberto Duca di Calabria, dello stesso Carlo figliuolo terzogenito, perchè per decisione del Pontefice Clemente V. vinse la controversia del Regno, ch'ebbe con Caroberto Re di Ungheria, Nipote di Carlo II. dal figliuolo primogenito. Roberto è l'autore di alcuni Capitoli (fra quali è quello, che *Ad regale fastigium incomincia*), che i Laici difendono contra la violenza de' Prelati; ed è autore altresì delle quattro *Lettere Arbitrarie*, o *Arbitrali*, delle quali appresso diremo. V'ha de' Capitoli ancora di Carlo Duca di Calabria figliuolo di Roberto, fatti da lui, come Vicario del Regno: ma premorì al Padre nel 1328, turbato l'ordine della mortalità: ed indi, mancandovi maschi, successe all'Avo Roberto la Regina Giovanna I., la quale richiamò in uso alcuni Capitoli, che per malizia degli Uffiziali già in disuso ne andavano. Ella fu privata di vita nel 1382 da Carlo III. di Durazzo, dal quale, e dalla Reina Margherita sua moglie nacquero due mostri di libidine, Ladislao, e Giovanna II. Di quello abbiamo l'ottimo Capitolo: *Non sine prudentis provisionis ministerio*, per lo quale non possono i Notaj Vassalli fare gl'Istrumenti de' Baroni.

E tut.

E tutti i Capitoli de' detti Principi Angioini furono raccolti senza l'ordine de' tempi da incerto Autore, e glossati da Bartolomeo di Capua, da Andrea d' Ifernìa, da Napodano, e da Gio: Antonio de Nigris. Della Reina Giovanna II. poi non è ultima lode, che una certa forma diede al nostro Collegio de' Dottori, e che per suo comandamento furono raccolti i Riti della Gran Corte, cioè le antiche consuetudini circa l'ordine de' Giudizj. La bisogna intanto richiede l'avvertire quì, che la Gran Corte, e la Corte del Vicario, sotto il Regno di Giovanna II. non ancora si erano unite in un solo Tribunale; onde nel proemio de' Riti è scritto: *in suis Magnæ, & Vicariæ Curiiis*. Che se fu ad essi dato il titolo: *Ritus M. C. Vicariæ*, ciò avvenne, quando non erano più le due Corti separate. E poichè di que' due Tribunali erano diversi stili giudiziarij, egli si vede, perchè nella raccolta de' Riti di molte cose vi sieno inutili, contrarie tra di esse, confuse, ed oscure. Alla qual cosa si aggiunga, che per le varie, ed incostanti opinioni de' Forensi, che sono *multi in re facili, in difficili muti: Cujac. in lib. V. Resp. Papin. ad L. 17. ff. de injust. rupt.*

e che anzi le formole, che le origini delle cose espongono, congiurati tutti contra l'ordine, e la retta intelligenza delle Leggi, si rende oggidì l'ordine giudiziario confuso, ed incerto. Egli vi vuole, è vero, un certo metodo de' Giudizj; anzi i Romani negli affari anche non giudiciali molte formole adoperavano, affine di rendere gli animi attenti, e preparati alle cose: *Eineccio Orat. de Jurisprud. formul.*; ma dee quel metodo nascere dalla scienza del Diritto. Facciam' ora ritorno alla Reina Giovanna II., la quale vedendo, che gli antichi Riti de' civili giudizj, e criminali, erano in gran parte corrotti ed alterati, ne ordinò la raccolta a molti Giureconsulti; e pubblicandola nel 1420, le diede grande autorità anche nelle inferiori Corti del Regno, abrogati tutti gli altri Riti, che nella sua compilazione registrati non eranfi: *Constit. Proemial.* Vedi i famosi Commentatori de' Riti, *Prospero Caravita ad Rit. I., Annibale Troisi, e Carlo de Petra.* E' chiaro adunque, ch'erra chi asserisce, essere stati tutti i Riti da Giovanna II. formati. Inoltre antiche costumanze de' Giudizj furono i Riti del Tribunale della Regia Camera,

mera, con privata autorità raccolti da Andrea d' Ifernìa, e ricevuti nel Foro; se però non sono rivocati dagli *Arresti* della Regia Camera stessa. Le Consuetudini di Napoli poi erano il Diritto non iscritto Napoletano, cioè introdotto per costume, e per consenso del Popolo, cui il tacito volere del Principe dà forza di legge: onde il Popolo, che non può far leggi per se nello stato Monarchico, può bene introdurre la Consuetudine. Ma perciocchè le Consuetudini di questa Metropoli incerto Diritto erano prima, e bisogno vi era di provarle in Giudizio, furono da varj Codici raccolte da Filippo Minutoli Arcivescovo di Napoli, per commissione di Carlo II., il quale esaminare poscia le fece da Bartolomeo di Capua, e nell'anno 1306 le pubblicò. Diconsi nel loro Proemio *antiche*, perchè, come io son di parere, contengono parte del Diritto degli Ateniesi, che sulli principj di Napoli ebbe vigore, e parte del Longobardico, avendo i Longobardi nelle Cittadi a Napoli vicine avuta la loro sede. Il primo Commentatore di esse si fu Sebastiano di Napoli, detto Napodano, e ben

molti altri Dottori appresso. Non obbligano queste Leggi, che i Cittadini di Napoli, e del suo distretto: il che non altrimenti si dee prendere, che se si rapportano le Consuetudini alle persone, del di loro beneficio godano i Cittadini stessi, ancorchè altrove dimorassero: se poi de' beni parlano principalmente, anche i stranieri, che beni possiedono nel distretto di Napoli, sieno ad esse soggetti: *de Rosa Proem. Consuetud.* L' antica controversia poi, se alla osservanza delle Napoletane Consuetudini fossero i Chierici tenuti, è stata dal nostro Augusto Sovrano con Riscritto del 1770. diretto al S. R. C. decisa, volendoli ugualmente, che i Laici soggetti a queste Leggi, come sono alla stessa Potestà Civile subordinati.

§. 22. *De' Re Aragonesi, e Spagnoli; e del Corpo delle Prammatiche.*

Alfonso di Aragona nel 1420. difendendo colle armi contra Luigi III. di Angiò il diritto dell'adozione di lui fatta da Giovanna II., fece il Regno agli Aragonesi passaggio. Egli pe' l' buon governo non poche cose stabili, massi-
ma-

mamente a richiesta de' Baroni . Tolse le collette , ch' erano entrate del Fisco, ordinate secondo i bisogni del Principe da Federigo II. *V. Dufresne voc. colla*, e riscosse soli carlini diece da ogni Fuoco: *ex quolibet foculario liliatos decem*. Riformò la Regia Camera: ordinò la Dogana di Foggia: ma quel che più dee notarfi è, che istituì il Sacro Regio Consiglio . Erano allora i Tribunali della Gran Corte, e del Vicario, come i Prefetti Pretorj dell' antica Roma; nè davasi da essi appello, ma solo reclamazione: *Rit. 250*. Quindi da prima Alfonso solea commettere ad alcune persone la giudicazione de' gravami di esse Corti, e poi istituì in Napoli per consiglio di Alfonso Borgia Arcivescovo di Valenza, che giunse al Pontificato col nome di Callisto III., un Tribunale Supremo non solo a questo, ma a tutti i Regni, ch' e' possedeva, del quale il Re medesimo era capo, e fu detto *Sacro Regio Consiglio*, ed appresso anche *S. C. di Santa Chiara*, dal Monistero, nel quale fece lunga dimora prima, che Pietro di Toledo l'avesse cogli altri Tribunali situato nel Castel Capuano: *Tappia Jus Regni rit. de offic. S.R.C. Toppi de orig. Tri-*

Trib. Alfonso ancora molte grazie a' Feudatarij, alle Università, ed a Napoli concesse, le quali da' seguenti Re accresciute, raccolte furono privatamente nel 1557, e nel 1719. Regnando questo Principe cade l'Impero di Oriente, fondato da Costantino il Grande figliuolo di Elena, mentre Costantino Paleologo, anche di una Elena figliuolo, fu da Maometto II. Imperadore de' Turchi debellato: *Summonte: Istor. del Regno di Napoli Lib. V.* Ferdinando figliuolo di Alfonso successe al Padre nel Regno. Invigliò per lo regolamento delle belle arti, e de' Tribunali insieme: onde nel 1477 a' Riti aggiunse 45 Capitoli, che *Editti* si appellano, e dopo i Riti della G. C. sono impressi col titolo *De modo procedendi in causis civilibus*. Seguirono successivamente Alfonso II, Ferdinando II, e Federigo. Ma per le ragioni degli Angioini il Pontefice Alessandro VI. diede l'investitura del Regno a Ludovico XII. insieme, ed a Ferdinando il Cattolico, nipote di Alfonso V. Indi per alcune controversie il Re Spagnolo, discacciandone i Francesi, solo godè del Regno. Ed ecco nuova polizia. Ferdinando nella sua partita per le Spagne

gne stabilì un Vicerè , ed il *Collateral Consiglio* , ne' Reggenti del quale tutta trasferì l' autorità de' sette Offizj : onde i Re Spagnoli per mezzo de' Vicarj amministravano questo Regno . A Ferdinando succedette il nipote Carlo V. Austriaco Imperadore , il quale col suo Vicerè Pietro di Toledo molte Prammatiche fece , e molte ancora Filippo II. figliuolo primogenito di Carlo V. Dal tempo di Alfonso dunque le leggi scritte de' Re Aragonesi , Austriaci , e Spagnoli , *Prammatiche* si nominarono . Crebbe così la mole delle nostre Leggi per cagione del nuovo governo , della nuova istituzione de' Tribunali , de' nuovi affari , e di tante concessioni de' Feudi , onde si alterò la forma dello Stato . Formano dunque le Prammatiche principal parte della Giurisprudenza nostra : ma in esse molte cose inutili si rinvencono . Furono in varj tempi varie Compilazioni di esse fatte privatamente . Prima all' edizione di Venezia delle Costituzioni , e Capitoli del Regno vi si aggiunsero le Prammatiche da Alfonso fino a Pietro di Toledo . Indi sotto Filippo II. nel 1590 si fece una compilazione di esse : ed appresso Scipione Rovito , e Biaggio Al-

Altimare altre raccolte ne fecero : e a di nostri una migliore n'è venuta alla luce del mondo.

§. 23. *Delle ultime Leggi nostre.*

Per la morte di Filippo II. nel 1599. regnò il suo figliuolo Filippo III. cui successe Filippo IV. , il quale e molte Prammatiche per mezzo de' suoi Luogotenenti fece , e molte *Grazie* , o sieno privilegj a' Feudatarj concesse. Di lui fu successore Carlo II. ultimo Re Austriaco, discendente per linea retta da Carlo V. Ma senza figliuoli essendo morto Carlo II. , venne il Regno a Carlo VI. Imperadore Austriaco , fatta la pace con Filippo V. Borbone nel 1707. Indi , volgendo l' anno 1734, l'invitto Carlo Borbone Infante delle Spagne , discacciò Carlo Austriaco; e Napoli fatta sede di sì gran Principe, ritornò al pristino decoro , ed a godere quella tranquillità , che nasce dalla presenza del Re. Si crearono i Segretarj di Stato , la Real Camera , il Tribunale Misto , e quello del Commercio, delle quali cose appresso disse-

stefamente favelleremo . Molte Prammatiche ancora si fecero , e la più famosa del 1738 per la riforma de' Tribunali ; ed il celebre Concordato fatto col Pontefice Benedetto XIV. Nel 1759: però Carlo Borbone, delle lodi del quale la verità è sempre maggiore, andò le redini a prendere della Monarchia delle Spagne, per la morte del suo primogenito Fratello Ferdinando VI ; ed al suo figliuolo Ferdinando IV. felicissimo nostro Sovrano cedette il Regno . Abbiamo anche dal nostro Principe molte provvide Leggi : ond' è la *Raccolta de' Dispacci*, ma fatta senza Regale autorità . Siffatti Diplomi , e Riscritti non sono leggi generali , ma provvidenze per giovare a' privati affari . Così i Riscritti degl' Imperadori , e de' Pontefici fatti per certe cause , o per determinate persone , non hanno forza di Legge , se non sieno per avventura uniti in qualche pubblica compilazione di Leggi , o se non sieno fatti con mente di formar regole universali: *L. I. §. I. ff. De Const. Princip. L. ult. C. de Leg. & Constit.* Che se tali Riscritti non sono stabiliti come Leggi , anche di essi , del pari che delle decisioni de' Tribunali , si può dire con Duareno

cap.

cap. 6, ad tit. C. de Cond. indeb., che sono di grande autorità, ma non hanno vigor di Leggi: *Magni præjudicii sunt; non tamen vim legum habent.*

C A P. III.

Del Diritto Napoletano.

§. 24. *Del Diritto.*

PRia che di qualche facoltà s'impren-
da a trattare, si vuol esponere la sua origine, onde si ravvisi, ch'ella vi sia, e non paja soltanto nata nelle menti degli uomini; indi si vuol fissare la definizione, che manifesta la cosa già ritrovata; e poi la distribuzione delle parti, che più chiara la rende in tutti i suoi aspetti. Dovrei io dunque in questo luogo mostrare il Diritto, e la distinzione del Giusto, e dell'Ingiusto, dell'Onesto, e del Turpe, non nascere dagli umani costumi già passati in natura, vari secondo i Popoli, ed aggiustati secondo le opportunità delle cose, e de'tempi; ma bensì aver la origine sua dal fondo della Natura, una e semplice, ancora quando

do apparisce diversa , e moltiplice agli animi diversamente affetti , od acciecati dagli errori: siccome i sensi esterni non hanno sempre la forza medesima , sebbene gli oggetti di loro sieno gli stessi sempre; *Connanq Comment. I.* Dovrei esporre la doppia Legge dell' Uomo, cioè la comune a tutta la Natura, e la propria dell'animo; per la quale guerreggiando perpetuamente con se, si rende capace o di seguire, e conseguire colle Leggi della mente, e colle virtù il suo fine , o di seguire co' vizj quelle affezioni ferine , che dallo estremo de' beni lo svoltano; ond'è anche internamente punito, mentre, come Giovenale bellamente scrisse ,

*Exemplo quodcumque malo committitur,
ipsi*

*Displicet auctori: prima hæc est ultio,
quod se*

Judice nemo nocens absolvitur

Ma perciocchè fu questo fatto ampio soggetto di altra disciplina , quando i Saggi divisero le scienze; ed io ne ho qualche principio accennato nella mia giovanile operetta: *De Animi Virtute , Ethices Syntagma* ; perciò lasciando da
par-

parte *la Natura*, cioè la natural cognizione de' principj delle cose oneste, che gli antichi Filosofi dicevano *τα κριτα κατα νοου*, e la *natural ragione*, cioè il vigor dell'animo, che deduce delle conseguenze da que' chiari principj, siccome nelle sue Istituzioni Triboniano estima, basterà in questo capitolo la voce *diritto* definire, e fare qualche considerazione su'l Civile Diritto Napoletano. Ed in prima passando sotto silenzio gli altri significati di *Jus*, noi chiamiamo con tal voce ciò, che la ragione naturale, detta doverfi fare, o no: il che nascendo da eterno Vero, da' Latini dicesi *fas* dalla voce *fatum*, ch' è l'ordine immutabile delle cose, definito da S. Agostino *De Civ. Dei V. 9. Sanctio, & veluti vox divina mentis*. E quindi il fonte di ogni Diritto Naturale è il *vero*, che spesso nelle Leggi Romane si prende per equo, *pr. Instir. De Ingen.*, spesso per giusto: *L. sed & vir: ff. de Don. int. vir. & ux*; anzi è latina maniera di parlare, e di filosofica origine, *vere vivere* per vivere convenientemente alla retta natura. *V. Jo. Bapt. Vico: De uno Jur. princip. & sine uno*. Chiamiamo perciò *Giusta*, e *Diritto* quello, che si fa se-
con-

condo il prescritto di essa: *Giustizia* la virtù, per la quale si fa ciò ch'è giusto; il perchè questa alle altre virtù sovranamente impera, e fa sì, che la vita pubblica, e privata beatamente si meni. Della Giustizia commutativa, e distributiva, e della uguaglianza, che richiede per la *proporzione* aritmetica, o geometrica, è stato abbastanza detto nelle Istituzioni del Diritto *Giustiniano*. Ma *Ulpiano* *L. 1. ff. De J. Eq.* definisce il *Jus* un' arte dell' equo, e del buono, che si dice anche *Giureprudenza* dallo stesso Giureconsulto: *L. 10. §. ult. d. tit.*; onde mi pare, ch'egli consideri il *Jus*, come la *Scienza* astratta dal soggetto, e la *Giureprudenza* come l'abito dell'animo per tale scienza.

§. 25. Del Diritto Civile.

Il Diritto Civile, che *Teofilo* chiama *πολιτικόν*, è il diritto proprio di ciascuna Città, costituito secondo l'indole diversa delle Nazioni: e Città chiamo gli uomini, che vivono sotto il medesimo Governo, e colle medesime Leggi. Si reggevano le Società nel loro nascimento col Diritto delle Genti. Ma ben disse

H

il

il Divin Platone nel *Menone*, che siccome i lumi dati dalla Natura alle menti nostre sono come erano alcune statue di Dedalo vaghissime, ma così fatte, che velocissimamente si aggiravano intorno, onde per vederle doveansi con istento prima fermare, così avveniva, che gli uomini per gli affetti travciati dal retto, non vedevano più i lumi, che la Natura loro concedeva. Quindi le primiere semplici Leggi, acciò niuno avesse nella ignoranza trovata la scusa di far male, contenevano la ragione naturale del Giusto, e dell' Ingiusto, *Ne quis fur esset, neu latro, neu quis adulter: Orazio sat. III:* ed il Diritto Naturale esposto alle ingiurie degli uomini, si munì del presidio delle Leggi Civili, le quali appresso secondo i bisogni dello Stato, e l' utile de' Cittadini, aggiunsero, o tolsero qualche cosa al Diritto di Natura permissivo; ed alcune cose comandarono, altre permisero, vietarono altre: circa le quali virtù delle Leggi è indubitabile, che abbia maggior forza di obbligare la Legge, che vieta, di quella che permette, o comanda; il che coll' effempio del soldato, che vince in combattendo contra voglia del Coman-

mandante, vien mostrato da **Connano**:
Comment. l. 9.

§. 26. *Considerazioni sulla interpretazione
 delle Leggi, e sulla mente del Regale:
 Dispaccio per le saggiare deci-
 sioni delle Cause.*

E qui fare una digressione mi si
 permetta, forse non inutile: per penetra-
 re nello interno delle Leggi. E veramen-
 te debbe chi brama conseguire l'arte del
 Diritto, dopo pochi, e buoni precetti,
 volgere i Libri di esso; come ottimo
 Poeta, od Oratore diviene non chi delle
 ottime regole fa tesoro nella mente, ma
 chi studia la Natura, ed i Libri. Prima
 però si debbe l'animo munire di necessa-
 rie cognizioni, e prepararlo così alla rego-
 lata interpretazione. La provvidentissima
 Legge del nostro Sovrano de' 23 Settem-
 bre 1774, la quale inculca, che le deci-
 sioni delle cause si fondassero sulla Leg-
 ge espressa, o sugli argomenti da quella
 dedotti, non già sulle nude autorità de'
 Dottori, che han pur troppo colle loro o-
 pinioni o alterato, o reso incerto, ed arbi-
 trario il Diritto, a me pare che incul-

chi insieme l'arte d'interpretare, e che non si separi più, come per lo passato malamente si è fatto tra noi, la teorica del Diritto dalla Pratica. Delle cose registrate ne' Codici delle Leggi civili, altre venendo dalla Natura sono certe, ed indubitate; onde scrisse Cicerone *I. De Leg. omnibus ratio, & jus datum est omnibus*: altre sono così intricate, inspicabili, e da ragioni contrarie combattute, che richieggono l'autorità del Legislatore che le decida: altre ultimamente quasi fralle due suddette il luogo di mezzo ottengono, le ragioni delle quali dalla scienza del Giusto si deducono, essendo nè troppo chiare, nè troppo oscure. Le prime s'intendono agevolmente, nè di esse controversia alcuna si muove: l'altre si rimettono allo stabilimento del Sovrano: le ultime richieggono il Giureconsulto perito nell'arte di ragionar sulla Legge. Per la qual cosa fare è prima necessaria la cognizione delle Leggi; ond'è la Giurisprudenza, *notitia delle cose divine, ed umane*, e poi il modo d'interpretare, che dà la *Scienza del Giusto, e dell'Ingiusto*. Queste due parti del Giureconsulto espresse furono da Cicerone

rone

rione stesso, quando disse: *De offic. Illi Summo semper in bonate fuit cognitio Juris, atque interpretatio*. In tal maniera non solo le parole, ma la mente s' intenderà del Diritto Civile. Paolo disse giudiziosamente: *L. pen. ff. ad exhibend. Non oportere Jus civile calumniari, neque verba captari, sed qua mente quid diceretur animadvertere convenire*. Che se nella *L. ult. C. De LL.* dicessi, *si in presenti Leges condere soli Imperatori concessum est, & Leges interpretari solo dignum Imperio esse oportet*, vuole l'Imperadore, che quando non è affatto possibile intendere la Legge scritta, o quando qualche spezie non si comprende nè nelle parole, nè nella sentenza della Legge, questa mera interpretazione sia propria del Principe; non già, quando le spezie incidenti si possono trarre alla volontà delle Leggi. Così i Scrittori del Diritto pubblico osservano, che chi da ingiusta sentenza si sente oppresso, ha diritto di provocare a quello, che tiene il sommo Impero, e presso il quale è la suprema ἀναλυσι delle cause dubbie. Stabilire un Magistrato senza provocazione è dare occasione a que' mali, ch' anche Ro-

ma soffrì. Ma per opposto varj ottimi rimedj sono stati per le Leggi stabiliti, affine di frenare la temerità di provocare irragionevolmente. *Emeccio J. Nat. & Gent. II. 8.* E, facendo ritorno all' ufizio del Giureconsulto, tutto che non sia nostro istituto quì le regole apprestate della buona interpretazione, di che scrissero fra gli altri *Christ. Henr. Eckard. Hermeneutica Juris Civilis: Joannes a Reberteria Topicon Juris: Henricus Stephanus Juris Civilis Fontes, & rivi: Topica Everard: Franc. Hotoman. Jurisconsultus, sive de optimo genere Juris interpretandi*; nulladimeno notiamo incidentemente, che per interpretare a dovere, badar si debba alle parole, ed alla ragione ed equità, che sono argomenti per ravvisare la mente del Legislatore. Così per le parole, esempigrazia, ne' Risponfi degli antichi Giureconsulti, quando ebbero vigor di Legge (onde furono talvolta le opinioni loro dette *Constitutiones: L. 91. de V. O. Ved. Revardo: De Autoritate Prudentum*), si vuol distinguere ciò che loro si proponeva da ciò che rispondevano. E se fanno note ad altri scritti, o per esponderli, o per

ò per riprenderli , quelle da ~~quelli~~
 vogliono separare . Spesso si debbe una
 Legge con altre intendere : conoscere le
 ultime accomodate alla ragion de' tem-
 pi : unire molti frammenti per capirne
 uno : mentre *incivile est ; nisi tota*
Lege perspecta ; una tantum particula
ejus proposita , judicare , vel respondere
 L. 23. ff. de Legib. Ed è utile per que-
 sto fine la *Palinogenesta di Carlo Homi-*
mellio edit. Lips. 1767. : E' mestiere
 talvolta congiungere insieme le parti
 della stessa Costituzione di un Principe ,
 s'è divisa : considerate i fatti a' quali i
 Riscritti si adattano , i quali perchè spes-
 so mancano nel Codice , riesce per me
 più malagevole il Codice interpretare ,
 che le Pandette . Si debbono le paro-
 le prendere per lo significato ricevuto
 nel Diritto , e secondo l'uso di que' tem-
 pi , ne' quali furono scritte . Se sono of-
 cure , od ambigue , giova la perizia dell'
 antichità , e l'rispondere per le cose , ch'
 hanno il favore delle Leggi . In oltre la
 mente , e la volontà della Legge si rav-
 viva per la ragione di essa , e per l'e-
 quità . E' un volgar detto : *Ubi eadem*
ratio , idem Jus , fondato sulle stesse mire

del Legislatore: per la qual cosa i generi de' fatti anche si vogliono confiderare: mentre spesso nella causa, e nel fatto è sito il Diritto: *L. 53. ff. ad L. Aquil.* Finalmente l'Equità, ch'è una parte del Diritto non iscritto, il sommo Diritto richiama all'equabilità, e simile alla norma Lesbia, secondo la natura, e la condizione delle cose, adatta congruamente a ciascuna la forza delle Leggi. Queste non possono di ogni cosa ragionare. *Natura inductum est, ut plura sint negotia, quam rerum vocabula*, dice Ulpiano *tit. ff. de Praescriptis verbis*: onde de' fatti, che sono infiniti, scrivere non si può il Diritto, ch'è finito: *L. 2. ff. de Juris, & facti ignorantia. L. 3. ff. de LL.* Anzi allo spesso i Legislatori omettono molte cose, contenti di notare i generi di esse. Quando adunque mancano le parole, bisogna coll'equità allontanarci dalla Legge scritta, la quale se potesse parlare, comanderebbe lo stesso, che vuole la benigna interpretazione, non racchiusa fralle angustie delle parole, e fra gli angoli delle lettere. Dice bellamente Cicerone *Pro Caelina: si verba inter nos aucupabimur; domique*
im-

Napolitano

*imperium domesticum nullum erit, ut
servulis hoc nostris concesserimus, ut
verba nobis obediunt, non ad id, quod
ex verbis intelligi possit, obtemperent.
Atque hoc primum aequitatis munus sit.*

E siccome la Legge è una mente non perturbata da affetti, sorda, ed inesorabile talvolta, che dovrebbe perdonare, e talvolta muta, che non dovrebbe tacere, così i suoi difetti supplisce l' Equità moderatrice del rigore del sottile, e puro Diritto. In fine nelle dubbiezze ottima interprete è detta la Consuetudine: *L. 36. ff. de LL.*, la qual' è anche parte del Diritto Civile non iscritto, sita nelle cose per lungo uso approvate; e quanto è diuturna, altrettanto potere ha su gli animi degli uomini, che ad essa si sentono anzi per Natura formati, che per gli umani istituti. A che giovano le Leggi senza i costumi? disse il Venosino Poeta. E Plauto per le XII. Tavole pendenti nel Foro incise in bronzo, quando i pravi costumi dominavano la Città, elegantemente scrisse: *Mores Leges perdulerunt in potestatem suam: Hae miseræ etiam ad parietem sunt fixæ clavis ferreis, Ubi malos mores adfigi nimio fuerit æquus.* Que-
ste,

ste, ed altre regole, che suggerisce l'uso, e la prudenza Civile, se si adatteranno alle Romane, ed alle nostre Leggi parimente, se ne intenderà lo spirito, e si sapranno attingere dal fonte puro l'acque della scienza, che i Greci *Politica*, e *Civile*, dissero i Latini, senza la quale fragli uomini non v'ha giustizia, e conseguentemente nemmeno la pace.

Dulcius ex ipso fonte bibantur aqua.

Avverrà ancora nella lezione delle Leggi antiche, che molte che a primo aspetto rassombrano inique; con ottima ragione stabilite si giudichino: mentre i saggi Legislatori quelle dedussero da' penetrati della Filosofia. Una legge che puniva con più severa pena l'adulterio fatto con blandimento, offequio, ed arte, onde l'animo della donna si corrompe, e si distrae dal marito, e da' figli; che l'adulterio fatto con forza, e violenza, ne sia uno esempio, rapportato ancora da Errico Stefano nell'operetta intitolata: *Juris Civilis Fontes, & rivi: Prefat.*

§. 27. Della Giurisprudenza Napoletana.

Ma siccome la Grammatica è un'arte di ben parlare, ma latinamente pe' Latini, grecamente pe' Greci; così la Giurisprudenza è l'arte dell'Equo, ma dell'Equo ricevuto in Atene per gli Ateniesi, in Roma pe' Romani. Noi, che della Napoletana favelliamo, dell'Equo e del Diritto nel nostro Regno ricevuto, che da Napoli prende il suo nome, faremo parola. Ma in che si contiene il nostro Diritto? E' si potrebbe dire, che sia in ogni sua parte scritto: mentre fralle Leggi scritte riferiscono alcuni anche gli stabilimenti, che abbiamo noi presi da' costumi dell'esterne Nazioni, e le cose giudicate dalla Regia Camera, dalla Gran Corte della Vicaria, cioè i Riti, gli Arresti, ed ancora i Capitoli di ben vivere per l'annona di questa Città, perchè il Principe espressamente vigor di Legge loro ha concesso. Quindi rapporta Pietro d'Uries, *ad Rit. M. C. V.* 235, l'opinione comune de' Dottori, che i Riti della Gran Corte formino diritto scritto, poich'ebbero autorità dalla Regina Grovan-

vanna, sebbene egli il contrario s'ingegni di difendere. Comunque ciò sia, è cosa degna d'osservazione, che siccome le parti del Diritto Romano scritte prima di Giustiniano, benchè varie, tutte però nacquero dalla somma Potestà, che o nel Popolo risedeva, o ne' Cesari; per la qual cosa dopo la Legge Ortensia i Plebisciti eguagliati furono alle Leggi, e fondato l'Impero, furono eguagliati anche alle Leggi i Risposti de' Prudenti, i Senatusconsulti, e gli Editti de' Magistrati: così varie sono le parti del nostro Diritto Napoletano, e tutte nate dal sommo Impero de' nostri Principi. E così lasciando da parte gli Editti de' Goti (§. 15.), e le Leggi de' Longobardi, che la Feudale ragione ancora introdussero (§. 16.); abbiamo noi in osservanza il Codice delle *Costituzioni del Regno dell'una, e dell'altra Sicilia* (§. 20.), i *Capitoli del Regno* (§. 21.), il *Corpo delle Prammatiche* (§. 22.), i *Privilegj, e Capitoli*, le *Consuetudini Napoletane*, i *Riti della Regia Camera*, e gli *Arresti* (§. 21.), i *recenti Dispacci*, e i *Decreti de' Supremi Tribunali* (§. 23.). Ma la semplicità del Diritto delle Genti, quasi sempre

pre mantenuto in vigore tra questo Popolo inclinato alla umanità, debbe il Romano, e'l patrio Diritto moderare. Consideratamente dice Triboniano §. 1. *Instit. de J. N. G. & Civ.*, che tutti i Popoli, governati per le Leggi, e per li costumi (meglio Teofilo disse: *Legibus, aut moribus*); in parte si servono del proprio Diritto, in parte del comune a tutti gli uomini. Ed alla fine dovrà il Napoletano Giureconsulto saper componere del Municipale Diritto le parti discordanti: giacchè la nostra Giureprudenza è dissona, nè costante con se stessa per le tante Nazioni, che varie parole, Leggi, e costumi pubblici, e privati in queste Provincie portarono; siccome dalle sue origini ne' precedenti capitoli accennate si rileva.

§. 28. *Divisione del nostro Diritto in pubblico, e privato.*

Si divide poi il Diritto nostro, non meno che il Romano, in pubblico, e privato. Per il Diritto pubblico generalmente si regolano le cose utili alla Società universale degli uomini; ma propria-

priamente con tal nome noi disegniamo il Diritto fatto per istabilire, o conferire la speciale Società di qualche Città, ed Imperio: ed Ulpiano nella *L. 1. §. 2. ff. de J. C. J.*, disse consistere *nelle cose Sacre, ne' Sacerdoti, e ne' Magistrati*; ma è angusta definizione, Nè è necessario, che si distingua dal pubblico Diritto il sacro, come scrisse Ausonio: *Jus triplex, tabula quod per sanxere quaternæ, Sacrum, privatum, populique commune quod usquam est*. Il privato poi è principalmente diretto alle utilità di ciascun Cittadino. Il nostro scopo qui è il privato Napoletano Diritto elementariamente esporre: ma ci si pareva dinanzi per esser dichiarata qualche parte altresì del Diritto pubblico, e delle sacre e divine cose,

C A P. IV.

De' Diritti delle Persone.

§. 29. Disegno delle cose da dirsi.

IL privato Diritto adunque avvegnachè per conseguenza alla utilità della Repubblica si rapporti: §. *sed hoc 2. Inst. De his, qui sunt*

sunt sui, vel ali., principalmente però all'utile delle private persone appartenenti, ed a ciascuna i suoi diritti, e le proprietà sue salve mantiene. Quindi per non procedere innanzi senza sistema nella spiegazione delle cose, l'ordine, che per noi si terrà, e che prima la Natura suggerisce, e poi coloro, che metodicamente hanno la Giurisprudenza trattata, è il conoscere nella prima, e nella seconda parte i diritti, che ci si appartengono; e nella terza spiegare i rimedj per ottenerli da altrui. Ma quello, ch'è proprio di ciascuno, o è fito nelle cose fuori la sua persona (e di ciò nella parte seconda), o nella sua persona medesima consiste. Però le cose appartenenti alla persona sono proprie di lei, ove il Diritto non le dimiuisca, o non le tolga dello 'ntutto: il che avviene per la diversa condizione delle persone: onde varj diritti, e conseguentemente varj doveri sono stati stabiliti, secondo il vario stato dell' Uomo; del che passiamo a parlare.

CAP.

De' Servi.

§. 30. Dell' antica servitù già abolita.

E La prima divisione delle persone è, che altre libere sono, altre serve. La servitù tanto era in vigore fino ne' tempi de' Longobardi, che potea chicchessia darli ad altrui in serviggio; d' onde furonvi anche de' servi *oblati*, che alle Chiese se stessi davano. Indi Clemente IV nell' anno 1266 differenza alcuna non riconoscea più tra liberi uomini, e servi: contuttocchè nelle Gallie, nella Germania, com' anche nell' Oriente i servi più lunga età durarono: *Thomasin. p. 2. lib. 1. cap. 74. De Benef.* Noi dopo le Costituzioni del Regno non abbiamo leggi intorno a' Servi. Se non che i Servi *adscriptitii*; ch' erano di miglior condizione de' servi veri; e che nelle Costituzioni stesse *Villani* si appellano, sono anche commemorati nelle nostre leggi posteriori alle Costituzioni; ed erano, come gli ascrittizj servi, che sotto i Romani Imperadori s' introdussero ne' poderi

deri rustici, da' quali si estimarono inseparabili: *L. 112. ff. De Leg. 2.* Quindi nella *Cost. quisquis de Burgensibus: tit. De revocandis transeuntibus ad alienam habitationem*, dicesi, che il villano al demanio del Principe, che abbandonò, si astringa a ritornare con tutta la famiglia sua. Quando succedettero a' Romani nel dominio d' Italia le Genti del più freddo Settentrione, anche furono di condizione differente da' Servi gli *Aldii*, e le *Aldiane*, che il pregio aveano di libertà, ma non di libertà piena. Indica ciò la *L. 227 del Re Rotari*, nella quale si dice, che chi vuole far divenire Aldio un suo Servo, lo manometta, ma *non illi det quatuor vias*; cioè non isciolga intieramente tutti i legami dell'obbligazioni del Servo in verso il Padrone; come avveniva per la manomessione detta *per quartam manum* nella *L. 225. delle Longobarde*. Oggidì i nostri Servi non sono, che persone, che danno a fitto le di loro opere; nè la servitù antica si usa da noi, che co' nimici del Cristianesimo; per avere anche costoro un tal diritto usato co' Cristiani. Un Cristiano carri-vo però diciamo essere in servitù, ma non Servo.

§. 31. *De' Servi fuggitivi secondo le Costituzioni del nostro Regno,*

Per le Romane Leggi chi un servo fuggitivo abbia con dolo malo ricevuto, senza saperlo il suo Padrone, o il restituisca con un altro uqual servo, o con 20 soldi, riscrive Costantino nella *L. quicumque 4. C. de servis fugitivis, &c.* Ma Guglielmo nella *Cost. servos, & ancillas tit. De servis, & ancillis fugitivis*, tali servi vuole che al Padrone si restituissero, o, ignorandosi questi, a' Bajuli de' luoghi, i quali trametter li dovessero alla Gran Corte; e che chi a tal Legge contravenisse, con tutti i suoi beni alla pena della Corte fosse soggetto. Federigo poi nella *Cost. Mancipia fugitiva: tit. De Mancipiis fugitivis* ordina, che il Bajulo ritenesse per un anno il fuggitivo Servo a maggior comodo de' Padroni, i quali dimostrando nel volger dell'anno il di loro dominio su'l Servo, l'ottenessero; salvo però il diritto alla Corte dovuto; altrimenti dopo l'anno il Servo alle private utilità del Re si aggregasse. Dunque dal Fisco si prescrive: ed esclude si il Padrone per l'annale eccezione,

con-

contra la L. I. C. eod. tit. , per la quale tal Servo facendo un furto di se stesso, non può esser giammai per usucapione, o prescrizione acquistato,

§. 32. *Degli antichi Servi della pena, e della pubblicazione de' beni loro.*

Intorno a' veri Servi altre, che le due mentovate Costituzioni non abbiamo. Dell' antica servitù della pena, e della pubblicazione de' beni, che quella accompagnava, quì mi è paruto opportuno notare qualche cosa, benchè della diminuzione del capo, e perciò di questa finta servitù con differente ordine si tratti nelle Pandette, e nelle Istituzioni. Anticamente infra coloro, che giusta servitù soffrivano, erano quelli, i quali condannati a combattere colle bestie, o al metallo (non già ad altra opera pubblica), servi della pena divenivano. Era tal servitù una finzione, acciocchè un reo di capitale delitto, non più qual Cittadino Romano, ma qual servo si fosse dato alla morte. Se gli pubblicavano perciò i beni; come avveniva ancora a chi la sola Cittadinanza perdeva, il quale non era più libero pe'l

Jus Quiritium, benchè lo era per Diritto delle Genti, ch'egli riteneva. Tal era chi si esiliava pe'l divieto delle cose alla vita necessarie, o per la deportazione nell' Isola, che da soli Imperadori potea decretarsi. Dunque il Fisco occupava i beni di colui, cui o la vita con sentenza si era tolta, e servo diveniva della pena, o tolta si era la Cittadinanza, e legittimi eredi aver non potea: *L. 1. ff. de bon. proscript.* Ma l' Imperador Giustiniano abolì la servitù della pena: *Nov. 22. c. 8.*, ed a' beni de' condannati allora ammise il Fisco, quando fino al terzo grado mancassero loro i discendenti, e gli ascendenti: *Nov. 134. c. 13.* anzi i congiunti tutti, per interpretazione de' Dottori; i quali oltracciò, contra la mente della Novella, hanno la facoltà di testamentare a' condannati concessa. Nella occupazione poi de' beni de' Fuorusciti, che morti civilmente si reputano, per la *Cost. de Fisc. succedent. forjud.* i loro Parenti sono preferiti al Fisco, ed i loro figli, concepiti prima della proscrizione, fino al terzo grado col Fisco stesso si ammettono. A' Napoletani per privilegio a cagione del solo delitto di ribellione si pubblica-

blicano i beni; ed è dubbio, se debba ciò ammetterfi anche pe'l delitto dell'eresia. Ma nel solo gravissimo reato di Maestà sono gli stessi figli del Reo esclusi dal Fisco: *L. quisquis: C. Ad L. Jul. Majest.*

C A P. VI.

De' Figli di famiglia:§. 33. *Dell' antica patria potestà moderata.*

MA degli uomini liberi, ed ingenui non è in ognuno illibata del tutto la libertà, nè del tutto diminuita, nè dello stesso modo in ognuno: mentre di essi loro in prima sono alcuni di alieno diritto, come i Figli di famiglia nella patria potestà costituiti per legge di Natura: *Gravina: de J. Nat. & Gent. c. 10.* Della Maestà paterna però sono stati gli ampj limiti antichi per le Imperiali Costituzioni coangustati; e si è a' Padri di famiglia lasciato il diritto di castigare con moderazione i figli, e di offerirli al Giudice, se atroci pene meritassero: *L. 3. C. de patria potest.* Ma

all' incontro il Giudice potrà i Padri astringere ad emancipare i figli , se per avventura la severità vincesse la paterna pietà . Se poi da gran bisogno indotto un Padre possa vendere il figlio di fresco nato , che *sanguinolentus* viene nominato nella *L. 2. C. de Patribus, qui filios &c.*, non è quistione da trattarsi in una Nazione fornita di umani costumi , e colti . Veggasene però *Filippo Pascale: De viribus patriæ potestatis* .

§. 34. De peculj de' Figli di famiglia .

Degli acquisti , delle nozze , e delle obbligazioni de' figli di famiglia facciamo brevi parole . Le nostre Leggi non inducono mutazione nelle Romane circa lo acquistare de' figli di famiglia . Quindi del peculio profettizio hanno , vivente il Padre , l' amministrazione ; e dopo la sua morte il debbono , unito all' asse ereditario , cogli altri figli dividere . §. 1. *Instir. Per quas person.* Però se abbia il Padre il figlio emancipato senza togliergli un tal peculio , dee presumersi averlo voluto donare . Del peculio avventizio poi è la proprietà del figlio , e del

del Padre ordinariamente l' usufrutto, e la piena amministrazione: *L. 6. C. de bon. qua lib.*, per effetto della quale non se gli vieta alienare le facultà del Figlio, ove del Figlio medesimo l' utile, o altra giusta causa vi sia: Dicemmo ordinariamente; perchè se avvenga, che il figlio concorra, e si ammetta col Padre alla eredità de' fratelli, o delle sorelle, o che sieno lasciati averi al figlio con condizione, che il Padre l' usufrutto non n' abbia, o che il Figlio adisca un' eredità contro voglia del Padre, viene in tali casi ad acquistare il figlio l' usufrutto insieme, e la proprietà. Ultimamente del castrense, e quasicastrense peculio può il Figlio e tra vivi, e per ultima volontà a suo talento disporre. §. ult. *In. de milit. test.*

§. 35. Delle nozze de' Figli di famiglia.

Ne' matrimonj de' Figli di famiglia, ancorchè sieno matrimonj di coscienza già nel Regno ricevuti, il nostro Augusto Sovrano richiede con Dispaccio de' 1771 il consenso de' Parenti, o di ch' le veci de' Parenti sostiene; sieno i figli emancipati, sieno in potestà. Se fan-

no l'opposto i maschi, eferedar si possono; se le femmine, può il Padre nel testamento non darle la dote. Però a tal pena non foggiacono nè i maschi dopo l'età di 30 anni, nè le femmine dopo 25 collocandosi, senza il consenso de' Genitori, in onesto matrimonio, che disonore alla famiglia non apporti, benchè sia disuguale. Ove poi coloro, a' quali dare il consenso incumbe, senza ragione dissentissero, v'interporrà la sua autorità il Sacro Consiglio. Presso Pascuale: *de viribus patriæ potestatis II. 5.* ritrovo ancora, essere comune opinione de' Dottori, che possa eferedarfi la figlia, che infra l'anno vigesimoquinto senza consenso del Padre ad uomo indegno si marita.

§. 36. *Delle vietate obbligazioni de' Figli di famiglia.*

Secondo le leggi Romane sono i Figli di famiglia di alieno diritto, come i servi, ma sono civili persone; e quindi validamente si obbligano, eccettuata la causa delle nozze: *Instit. lib. I. tit. 10.* §. 1. 2. ed il contratto del mutuo, o altra

tra maniera, per la quale si facesse, dede al Senatoconsulto Macedoniano; che concede contra il creditore l'eccezione al Figlio, anche morto il Padre. Ma per la *Pra. per excellentiam, tit. de S. C. Maced.* non si possono obbligare in nessuno contratto, se non in presenza, e con espresso consenso del Padre. Che se altrimenti si facesse, e obbligazione alcuna non nasce, nemmeno allora, che di proprio diritto i figli divengono, e la pena a' Notaj è stabilita di cento oncie d'oro, e della privazione dell'uffizio. Dall'espressioni della Prammatica si deduce legittimamente, che siccome l'autorità del Tutore, così il consenso del Padre, s'è posteriore al contratto, non retroceda: onde non è sufficiente in ciò il ratificamento, che per altro paragonasi al mandato, *Gottofredo ad L. 29. ff. de R. J.* Anzi dovendo essere il consenso paterno espresso, non tacito, nè presunto, anch'è nulla l'obbligazione del Figlio, se unito al Padre nello stesso contratto si obbligasse. Si eccettuano però nella sopraddetta Prammatica gli emancipati figli, e coloro, che separatamente dal Padre colla loro famiglia abitando, tacitamente emancipati si

re

reputano: il che della seperata economia de' beni intender si dee. *Carav. ad. d. Prag.* Però questa emancipazione tacita nelle obbligazioni ha luogo, non già ne' testamenti, nè toglie gli altri diritti paterni.

§. 37. *Quando cessi la Prammatica del Senatoconsulto Macedoniano.*

Dippiù per le ricevute interpretazioni de' Dottori non può del beneficio della mentovata Prammatica godere il Figlio I. Se si obbliga pe' l suo peculio castrense, o quasi; non presumendosi, che voglia dissipare i frutti de' suoi sudori: in tal caso però esser dee illesa la sua persona, perchè il Padre non venisse indirettamente a soffrir danno. II. S'è il contratto al di fuori de' confini del Regno celebrato: *arg. L. 1. C. de emancip. liber.* III. Se taluno per giusto errore ha contratto con un Figlio di famiglia, che Padre di famiglia comunemente si riputava; forse perchè era nell'esercizio di commerciare pubblicamente, o in un pubblico uffizio della Università: *L. 9. ff. de Juris, & facti ignorantia*: Del resto vuole la Prammatica

matica, che nocchia al creditore l'ignoranza, se il Figlio abbia mentita la sua condizione, anche con giuramento. E perciocchè la pena della falsità, è dello spergiuro, cui il figlio dovrebbe soggiacere, potrebbe in danno del Padre ridondare, è stata tolta per la *Pra. 63. tit. de offic. Procur. Cæsar. IV.* Se l'obligato Figlio di famiglia, quando diventa di suo diritto, sia, senza dissentirne, delegato ad altro creditore: *L. 19. ff. de Novat. V.* Se contragga ne' casi dal Diritto comune permessi, i quali non s'intendono nella disposizione della Prammatica compresi: come se prometta dote (nel che cessa anche il Vellejano delle donne), se si obblighi per debiti del Padre: *L. 9. C. quod cum eo, qui in aliena C. L. 8. C. de fidejussoribus.* Gli spetta ben vero in tal caso il beneficio, che dicesi di competenza, cui non vale una male intesa rinuncia. VI. E se questa eccezione si proponga, scorsi 30 anni.

Come la Patria potestà si costituisca ,
come abbia fine .

§. 38. Delle Nozze .

MA vediamo la Patria potestà, cui i figli di famiglia soggetti sono, come acquistar si possa, e come sciogliersi. Le Nozze, la legittimazione, e l'adozione sono le maniere, per le quali o ci nascono, o diventano legittimi i figli. Per le Leggi nostrali si vogliono solenneggiare le Nozze. Ruggieri stabilisce nella Costituzione *Sanimus lege presentis: tit. de matrimoniis contrahendis*, che non fossero giuste le Nozze clandestine, e che se senza riti fosse il matrimonio contratto, i figli da esso nati, non succedessero a' Genitori; nè si desse la dote alle femmine, che occultamente si maritassero. *Viduis autem volentibus ducere virum, hujus necessitatis vinculum relaxamus*, sono di oscuro senso parole della Costituzione. Federigo II. poi nella nuova *Cost. quum hereditarium*, e nell'altra: *Honorem nostri diadematis: tit. de uxore*

non ducenda sine permissione Curie, vuole, che senza suo permesso non si facesse matrimonio cogli esteri, sotto pena della pubblicazione de' beni; e che senza suo permesso ancora non fosse lecito prender moglie a chi de' feudi quaternati godeffe. Ma intorno alla materia delle Nozze non si dimuovono dalla polizia Ecclesiastica i nostri costumi.

§. 39. Delle seconde Nozze.

Notiamo soltanto intorno alle seconde Nozze, che oggi lecite sieno, anche alle donne infra l'anno del lutto, purchè non isperassero prole concepita col defunto marito. Laonde non hanno luogo le pene delle seconde nozze in odio di esse costituite; com'è, fralle altre, la perdita degli averi, e dell'usufrutto ancora, che per avventura dal defunto marito avesse avuto la donna, ch'altre Nozze contrae: *L. 2. C. de secund. Nupr.*, *L. un. C. si secun. nups. muli*. Ma debbe aver luogo quanto è stabilito in pro de' figli del primo letto; come, che di essi lasci la tutela la Madre, se ad altro conjugio aspirasse; *L. I. C. Ubi pupill. educ.*

educ; che chi passa ad altro letto, di quanto ha acquistato dal primo consorte, perda la proprietà: *Nov. 22. c. 25. L. 3. L. 5. C. de secund. Nupr.*; e che non possa al secondo consorte donare, o lasciare in testamento più di ciò, che abbia dato a quel figlio del primo letto, cui meno ha dato: *L. hac edictali, C. eod.*

§. 40. Della legittimazione.

Si acquista poi la patria potestà per la legittimazione. Il concubinato non disapprovato da' Romani per private, e pubbliche ragioni, per la Legge Papia confermato, e tollerato da primieri latini Cristiani, tenno di abolire Costantino, come indegna consuetudine. Volle perciò, che si fosser potuti legittimare i figli naturali, ove in giuste nozze si unissero i Genitori di loro: il che prima di lui per la sola arrogazione farsi potea. Con tutto ciò l'uso delle Concubine maggior forza prendea: tantopiù, che Federigo II. per la *Cost. sicut accepimus: rit. de fil. Cleric.* non più il Fisco, ma i figli all' eredità de' Cherici concubinarj ammise. Quella finzione però di far

far divenire giusti per le Nozze i naturali figli, non giovava a' nati da ingiuste congiunzioni. Ma oggidì, sendo così il concubinato proibito, come le altre illegittime copule, le giuste nozze indistintamente fanno legittimi i figli. Dopo Costantino, Teodosio introdusse la legittimazione per offerta de' figli a' gravi pesi della Curia, che oggi è fuor di uso. E Giustiniano l'altro ordinario modo costituì per Riscritto del Principe, che oggi si osserva, anzi più ampiamente, che non stabilì lo stesso Imperadore; cioè ancorchè sia esistente la Concubina, ed altri giusti figli; il che al Principe dee esporfi. Però i legittimati per seguente matrimonio, del pari che i giusti figli, al Padre succedono. I legittimati poi per Riscritto, essendovi anche giusti figli, si divideranno con questi la paterna eredità; ma poichè i giusti figli medesimi avranno detratta la legittima loro dovuta, ed ove tal beneficio de' legittimati sia stato chiesto dal Padre, e dal Principe concesso;

§. 41. Dell' adozione.

Finalmente non sono i diritti dell' adozione, come altri sostiene, andati in disuso presso noi, s' è dal Sovrano confermata, e se non viola per avventura i diritti degli agnati, o de' cognati. E per le Leggi di Giustiniano un figlio di famiglia adottato da un' estraneo, non già da paterno, o materno ascendente, siegue ad essere in potestà del Padre naturale; ed all' adottivo Padre senza testamento morto, può soltanto succedere. Di alcune controversie intorno agli effetti dell' adozione vedi *Montan. Controv.* 30.

§. 42. Della emancipazione de' Figli.

Fralli modi, onde sciogliesi poi la patria potestà, è l' emancipazione, la quale non solo il consenso del Padre, e del Figlio, da esprimersi nello stesso atto, richiede, ma alcune solennità altresì; essendo un' azione di Legge: e quindi non può per un' atto solo divideri, nè farsi ad un certo giorno, nè per Procuratore.

Ol-

Oltracciò per pubblica autorità questo scioglimento dee farsi, cioè innanzi al Giudice competente del Padre: *L. fin. C. de emancip. liber.* Ma nel nostro Regno farsi suole innanzi a' Notaj ne' pubblici Istrumenti, e spesse fiato non disgiunti da' contratti. La totale libertà dalla potestà patria per la *L. i. C. de patr. potest.* si può ancora prescrivere; ma il tempo di tal prescrizione non è in Legge difinito.

§. 43 *Della Consuetudine Napoletana*
Sed & mulier.

Per la Consuetudine sotto il titolo *de filiamfam. nubent.* le donne Napoletane per lo favor delle Nozze si liberano dalla potestà del Padre, nè passano in quella del marito. Laonde divengono di suo diritto. *Sed & mulier, non obstante, quod emancipata non fuerit, eo ipso, quod nubit, fit sui juris.* Cosa discorde dal comune Diritto, per lo quale non sciolgono la patria potestà le sole Nozze: §. 2. *J. de S. C. Tert.*; ma cosa conveniente co' costumi di varie Nazioni. *Tiraquel. de LL. Connub.* Basta dunque

K per

per le parole delle Consuetudine, che col presente consenso sieno le Nozze perfezionate, perchè abbia luogo il suo stabilimento. Il passaggio in casa del marito è una pruova, non è sostanza del matrimonio, specialmente per la Cristiana Giurisprudenza: *Gotofred. in L. 30. ff. de R. J.* Questa è sentenza di Matteo de Afflictis contra Napodano, e ragionevole sentenza. Inoltre non liberandosi così la donna dalla potestà del Padre, come per emancipazione, direttamente, ma indirettamente per le Nozze, avviene, che non perda il Padre l'usufrutto de' beni avventizj della Figlia, e che non perda costei i diritti della famiglia, e di erede: *Napod. ad d. Conf.* Ma ad una donna straniera con un Napoletano congiunta in matrimonio non si può la Consuetudine adattare: *de Franchis decis. 546.* Per la morte del marito finalmente egli non mi sembra, che ritorni sotto la potestà del Padre la donna Napoletana, se per le Nozze ne uscì: *arg. L. 12. ff. de adopt.*

CAP.

C A P. VIII

De' Pupilli, e de' Minori.

§. 44. Il termine dell' età minore presso
i Romani.

Inoltre degli uomini liberi, ed ingenui altri sono di proprio diritto: ma in alcuni di essi la libertà si diminuisce, sendo soggetti a' Tutori, od a' Curatori; benchè tal diminuzione in effetto sia anzi un miglioramento. Dunque de' Pupilli, e de' Minori colla usata brevità. Per Diritto Romano l' impubere età ne' maschi correva fino agli anni 14, nelle donne a' 12., e l' età minore, della quale non angusti limiti richiedeva lo spirito della Democrazia, fino agli anni 25 si produsse: nel che abbisogna, che cessi la regola, che il giorno incominciato abbiassi per compiuto, ma che corra il tempo da ora ad ora: *L. 3. ff. de minoribus 25 annis: Goveano var. lect. II. 10.* Soleasi bensì dal Principe restringere il termine della minore età: *tit. C. de*

K. 2. *his*

bis, qui veniam aetatis impetraverunt: ma coloro, che sì fattamente divenivano innanzi tempo maggiori, non poteano nè la restituzione *in integrum* godere, nè senza decreto di Giudice alienare, od ipotecare i di loro beni; e con questa limitazione si suole oggidì tal favore concedere: *Sanfelic. Prax. Judic. sect. 26.*

§. 45. *Della minore età secondo il patrio Diritto.*

Ma Federigo II. nella *Cost. Minorum jura: tit. de restit. min.* lo statuto de' Longobardi confermando, sembra, che molta differenza non faccia tra pupilli e minori, e sotto nome di minori gli uni, e gli altri comprenda. Indi ordina, che tanto i maschi, quanto le femmine, compiuti gli anni diciotto, e ne' contratti, e ne' Giudizj, ed in tutte le cose di perfetta età si riputassero. Questo però fu stabilito de' minori Burgenfi, avendosi i Feudatarj nelle Costituzioni per maggiori di età oltre l'anno 15; e le donne anche dal 12, se vanno a marito: onde possono senza Balio amministrare i beni. E perchè se infra gli anni 18 questi e-

ra-

ranò aggirati, e soffrivano danno, loro si concedeva la restituzione, perciò si ordina nella Prammatica 2. *de minoribus*, che anche i Feudatarj abbiano ad aver Balio sino al decimottavo anno finito . . . e che il medesimo s'intenda delle feudatarie donne, se non si maritano prima degli anni 18. Del resto nel Regno anche cessa la curatela delle donne prive di Feudo, da che in matrimonio si collocano.

§. 46. *Della restituzione in integrum de' Minori: e della Cost. Minorum Jura.*

Principal diritto de' Minori, o padri, o figli di famiglia che sieno, o ne' contratti, o ne' Giudizj abbiano sofferto danno, o perduto qualche lucro, si è la restituzione *in integrum*, ossia l'azione di reintegrare la cosa, o la causa: *Paulo Sent. I. 7*; onde recuperano per essa le cose, le azioni, e l'eccezioni perdute. Questo beneficio del Pretore a loro si appartiene, ma conosciuta la causa: *L. 3. ff. de in integr. rest.*, cioè, che per debolezza di età, e di ragione sono stati circon-

venuti, o per dappocaggine, o per dolo de' Curatori, o di altrui: il che però è da vederfi dalla fine dell'affare, non dal principio; siccome coll'effempio di un Minore, che divenuto maggiore perfeziona il contratto di vendita, mostra Ulpiano *L. 3. de Minor.* Ma non sono restituiti i Minori, ove si tratti di delitti da essi commessi con dolo, ed animo pravo. Tosto che si domanda questo beneficio, dee il Giudice le cose mantenere nello stato primiero: *L.un.C. in int. post. restit. ne quid novi fiat*: e per lo tempo da domandarfi, all'anno utile surrogò Giustiniano un quadriennio continuo: quadriennio, che corre da ch'è compiuta l'età minore: *L. ult. C. de temporibus in integr. restit.* Quindi presso di noi corre dagli anni diciotto, ancora nelle donne, che prima in matrimonio collocandosi, sono libere dalla curatela. Egli mi è paruto opportuno riandar in breve tali cose secondo le Leggi Romane, perchè Federigo II nella *Cost. Minorum jura: de restitutione Minorum*, in quelle spezie restituisce i Minori, nelle quali le antiche Leggi loro soccorrevano. Se non che incominciando la Costituzione

ne

ne così: *Minorum jura, qui in judiciis, vel extra judicia in modico læsi probantur, præcipimus inviolata servari*, pensa Matteo de *Afflictis*, che si debba leggere *immodice*, onde che allora spetti la restituzione a' Minori, quando grave danno soffriffero. Dovea però egli avvertire, che per Diritto Romano, a cagione di leggiera lesione, si concede questo beneficio *L. 9. ff. de dolo malo*; o almeno, che all'arbitramento del Giudice il disaminare tal fatto lasciar si debba: *L. 24. ff. de minor.* Inoltre da ciò, che seguita nella *Cost. Eis autem delinquentibus, si delictum procedat ex animo, nisi quatenus miseratio ætatis Judicem moverit, minime subvenimus*, appare, che ad arbitrio del Giudice debbano punirsi i Minori delinquenti. Ma perchè non mancarono di quelli, i quali con non ordinaria pena doverli punire i Minori asserirono; per tal fine ordinò la Prammatica *i. tit. de minoribus*, che sia di arbitrio de' Giudicanti il punirli con ordinaria, o con più mite pena, considerata l'atrocità del delitto, la qualità della persona, la reiterazione de' delitti, ed altre cose. Spetta però a' Minori stessi la restituzione contra la giudicia-

le confessione del delitto, fatta da essi senza l' autorità di quelli Curatori dati loro per le liti, che Federigo nella Costituzione medesima chiaramente stabilisce: *Maradei sing.* 231.

§. 47. De' Balii.

Inoltre per la Costituzione *Minoribus: tit. de Jure Balii*, a' Minori possessori de' Feudi *quaternati* o dare dal Principe, o confermare si dovea un Curatore, che *Bajulo*, e *Balio* dal Greco si appellava; della qual voce osservasi *du Fresne*. E generalmente aveano i Longonardi conceduta a' Principi la tutela de' Pupilli, e de' Minori. Ma pe' l' Capitolo *Feudatarius: tit. de statuendo Balio* di Carlo II. d'Angiò, può il Feudatario dare il Balio nel testamento senza licenza della Corte: e se muore intestato, farà Balio il più idoneo de' Parenti, a' quali viene preferita la Madre con inquisizione, e se non è da altre nozze funestata: *de Franch. decis.* 104. Per odierni costumi il Balio dato in testamento debbesi dal Re confermare: e poichè dalla Real Camera di S. Chiara il privilegio avrà ottenuto, dee dar satis-
da-

dazione, che *manterrà salvo il patrimonio pupillare*, ancorchè l'abbia il Padre dato per ultima volontà: il che è contrario al Diritto comune. Potrà il Balio chiedere mercede per lo baliato, ed il vitto ed il vestito, come si accenna nella detta *Cost. Minoribus de J. Balii. de Franchis decis. 122.* (ma un tal salario a chi non si debba v. *de Franchis decis. 340.*): e ciò si oppone ancora al comune Diritto: *L. a Tutoribus ff. de administratione Tutorum*, pe'l quale soltanto ad un Tutore povero si può qual cosa assegnare: *Bartol. ad L. 1. ff. de Tutelis*. Ma il Balio dovrà aver cura non solo de' Feudali, ma de' *Burgensatici* beni: e nel dare i conti nella Regia Camera della *Sommaria*, se avrà usata frode, risarcirà il danno al Minore, e darà altrettanto al Fisco: del pari, che per legge Romana si dà l'azione nel doppio in favor del pupillo contra il fraudolento Tutore: *L. 2. ff. de Tutel. & rat. distrab. De Marin. Resol. I. 3.*

§. 48. Della Consuetudine Napoletana
 Pupillus: rit. de in integr. restit.
 Minor.

Stabilisce questa Consuetudine, che se sia leso il pupillo in contraendo coll'autorità del Tutore, o veramente di altri specialmente destinato per lo contratto (che si diceva in Napoli *abocator*, essendovi in ogni *tocco*, o sia *ottina*, un'abile persona, la quale interveniva ne' contratti de' pupilli privi di Tutore), prima si debba escutere il Tutore, e poi, se questi al pagamento non bastasse, darsi al pupillo la restituzione contra il contraente, od anche contra il terzo possessore della cosa alienata. La qual disposizione è nuova, mentre per Diritto Romano indistintamente darsi al Minore la restituzione, quante volte, contraendo coll'autorità del Curatore, ha sofferto del danno.

C A P. IX.

De' diritti delle Donne .

§. 49. Della tutela di esse .

DEboli ancora, e povere di ragione e di consiglio furono dalle Leggi riputate le donne: tal che sotto il lungo Impero de' Longobardi (come sotto gli Aemefi ancora, ed i Romani) in perpetua tutela, nomata *mundium*, le donne traevano la vita: istituto, che durò anche dopo i Longobardi; ed oggi per formola de' Notaj, ne' Contratti delle donne farsi suole l'elezione del Mundualdo. Per nostro Diritto conveniente col Longobardo, la donna di età minore per le Nozze è sotto la curatela del marito, sottraendosi dall' autorità degli estranei Curatori per la *Pra. 2. de minor.* contraria alla *L. 2. C. qui dar. tut.* Ma la donna conjugata di maggior età non è sotto la perpetua tutela del Marito, come appo i Longobardi era; onde può anche col dissenso di lui, ma col volere del Principe, de' parafernali beni disporre.

§. 50.

§. 50. Della Costituzione Obscuritatem :

A cagione della loro debolezza da' Legislatori le donne alcuni benefizj ottennero , che faranno per noi accennati in esponendo la Costituzione di Federigo II, che *obscuritatem* incomincia: *tit. de restitutione mulierum*. L' Imperadore interpretando la Costituzione di Ruggieri *Mulieribus* sotto lo stesso titolo , la quale generalmente stabiliva, che meritassero le donne per la fragilità del sesso la pietà de' Magistrati, se lese fossero non mediocremente, ordina in primo luogo: *Mulieres Longobardorum, seu Francorum lute viventes, in Judiciis tantum restituendas esse, cum per fraudem Mundualdorum, seu Procuratorum suorum lesa probantur*. Restituir si debbono adunque nell' intiero stato le femmine soltanto ne' Giudizj; anzi non contra la sentenza, ma quando lese fossero nel corso di essi, come Isernia espone. Aveano a tal fine il primo, ed il secondo benefizio; ma la *Prem. del 1738* uno solo glie ne diede. Onde ne' Contratti soccorso non meritano, nisi for.

forte, sono parole della Costituzione, per *circumventionem, aut fragilitatem senus, immoderatam dotem ultra vires patrimonii sui promississe, vel restituisse prebentur*.

§. 51. *Del beneficio del Senatoconsulto Vellejano.*

Nell' ultimo luogo della Costituzione si dice: *Succurritur etiam eis, si solverint ex intercessione, ignorantes, se beneficio Vellejani munitas*. Vuole quivi l'Imperadore, che fermi restassero gli antichi diritti nelle spezie, nelle quali alle donne ignoranti delle Leggi Civili si foccorreva: non nuocendo ad esse loro la ignoranza del Diritto, ove trattisi di evitar danni; come, *si per errorem, non pretio accepto, ab accusatione desistant; si incestus crimen per ignorantiam Juris committant; vel si Instrumenta edenda non edant*. Elleno parimente hanno il beneficio del Senatoconsulto Vellejano. E perciocchè sono più prone ad obligarsi, che ad alienare, prima fu stabilito, che valide non fossero state le satisfazioni delle donne, date pe' mariti, o per altrui: *L. 2. ff. ad S. C. Vell;*

Vell; e che nè tampoco avessier potuto prendere per altri a mutuo, o per altri obbligare le loro cose. Nel vero siffatte obbligazioni pe' l sottile diritto valide sono, ma per la reale eccezione del Vellejano, se si oppone, restando ferma l'azione contra il principale obbligato, s'invalidano: ove però la donna con dolo non si abusi del ricevuto beneficio, ed ove non abbia data sicurtà per dote (mentre per la dote promessa prima del matrimonio, validamente si obbliga). Quindi ne' casi, ne' quali il Vellejano ha luogo, la donna ha l'azione di ripetere ciò, ch' ha pagato, perchè fa il suo un naturale obbligo, ma senza effetto Civile. E' legge Giustiniana, che le donne per gli estranei dando soddisfazione, possano al Vellejano rinunciare; che rinunciar non vi possano, se la danno pe' Mariti; e che se il denaro in di loro utile sia convertito, restino obbligate: *Auth. si qua mulier, C. eod.* Noi abbiamo una Prammatica sotto lo stesso titolo, ordinante, che perchè non avesse danno il patrimonio delle donne, fossero per Diritto nulle le di loro obbligazioni fatte non meno pe' mariti, che per gli estranei, ancorchè con giuramento, che ripugnante a' buo-

a' buoni costumi si estima, avessero al Vellejano rinunciato: gravi pene minacciandosi a' Notaj, se per avventura tali obbligazioni scrivessero. Possono bensì in principal nome da se sole obbligarsi le donne.

§. 52. *Dell' alienazione della Dote.*

Ma non si può alienar la dote senza dispensa, che dal Principe impetrar si debbe, esponendogli veridicamente il numero de' figli, la quantità della dote, lo stato della donna, e la causa dell' alienazione, o della soddisfazione: ed in dispensando il Sovrano sempre ha la mira, che senza dote non rimanga la donna, avvegnachè sia Vedova. Laonde in uso non sono le Consuetudini di Napoli sotto il titolo *de contract. inter vir. & ux.*, per le quali col consenso del Marito, e con giuste cause non è vietato alla donna alienar la dote.

C A P. X.

De' Diritti de' Feudatarj .

§. 53. Della Giurisdizione de' Baroni.

QUando per Sovrana beneficenza furono nel nostro Regno introdotti i Feudi, la differenza nacque tra Signore, e Vassallo. Signore dalla voce *Senior* era prima nomato il Re, ed i suoi Sudditi, *ligj Vassalli*, perchè ligati gli sono con più stretto nodo, che uniti non sono a' Baroni i Vassalli di loro. Nel vero *Vassalli* ne' libri de' Feudi chiamati vengono i Feudatarj stessi: noi però con tal nome volgarmente i sudditi ancora di quelli disegniamo. Quindi l' intiera libertà in qualche parte è diminuita ne' Vassalli de' Baroni: il che si offerverà dall' accennare i principali diritti di costoro. Egli-no hanno in primo luogo la Giurisdizione in dominio, ma per concessione del Sovrano. Da principio veramente o niuna giurisdizione, o soltanto nelle cause di poco rilievo aveano i Baroni. Che anzi nella *Cost. Ea, qua ad speciale decus. tit. quod nul-*

nullus Prælatas, Comes, Baro officium Justitiarum gerat, chi con frode, non ignorantemente, l'ufficio del Giustizierato usurpa, si punisce *totius terræ suæ publicatione*. Ma appresso non solo la Giurisdizione, ma il mero imperio altresì, chiunque di ciò stato fosse l'autore, fu loro concesso nelle Investiture; e nella prima, seconda, e terza istanza ancora, come al Sovrano piacque. Debbono però amministrar la Giustizia per mezzo de' loro non esteri annui Uffiziali. *Pragm. 5. de Baron.*, i quali sono tenuti nel loro impiego a permanere affatto, senza che potesse il Barone toglier loro qualche causa, • commetterla ad altrui; e compiuto il corso dell' anno, dopo che fanno al Giudizio del Sindicato stati soggetti (*Pragm. unic. de Syndic. Offic. V. Francese Carrabba: Prax. Synd.*), non possono più nel luogo stesso lo stesso impiego esercitare. Avendo tal diritto i Feudatarj avuto, s'intenderanno eccettuati i gravissimi delitti di Maestà, e di falsa moneta. Del resto costringer possono i sudditi a non dimooversi dalla Corte loro. Il beneficio delle miserabili persone nel Capitolo della Gran Corte della Vicaria discorreremo.

§. 54. *Della facoltà delle lettere arbitrarie,*

Sogliono ancora nelle Investiture a' Baroni concedersi le quattro lettere arbitrarie di Roberto; onde possono un delitto già certo comporre, ossia mutare, intervenendovi la rimissione della parte offesa, in pecuniaria la pena corporale: il che dalla *Pragm. 2. de compos.* non è permesso loro ne' delitti, la pena de' quali è la morte naturale, o troncamento di membro; e dalla *Pra. 22. d. sit.* si vieta estendersi alla transazione de' dubbj delitti. Se poi si abusassero i Baroni di questa facoltà, si può al Principe appellare: *Pragm. 6. de Baron.* Si è abrogato dunque ciòchè le dette lettere arbitrarie stabilivano, che poteasi negli omicidj mutare la pena capitale da' Presidi delle Provincie in pecuniaria.

§: 55. *Delle angarie, e perangarie.*

Questo è un altro diritto de' Feudatarij, benchè a dì nostri sia rimasto appena. Le angarie per Diritto Romano erano alcuni

tuni obblighi de' Provinciali di trasportare con carri le cose del Fisco, ma nelle Regie vie, ov' era il pubblico corso: che se tali prestazioni doveansi per le vie, ove il pubblico corso non era, perangarie si appellavano. Ma presso noi quelle sono prestazioni delle opere de' Vassalli a' Baroni, ma con mercede; e queste senza mercede, a spese de' Vassalli medesimi *V. Du Change*. Così quasi per angaria dalle Università si debbe eleggere l' Erario, il quale con mercede proporzionevole alle fatiche (ond' è tenuto a prestar la colpa) badi all' esazione delle rendite del Feudo: nè oltre un' anno può astringersi o a vendere i frutti, o a permanere nell' impiego: *V. Novar. de grav. Vass.* Così ancora farebbono perangarij i Rustici, che doveffero senza mercede coltivare i campi del Barone; tal che potrebbono forzarsi a non portarsi altrove a far domicilio. Del rimanente il jus delle angarie, e perangarie spesso per pena de' Popoli ribelli fu da' Principi a' Baroni conceduto, come dice Federigo II. nella *Cost. Quia frequenter sub pretextu: tit. de Homilibus non tenendis ratione Terræ, vel Feudi*; dove ordina, che non s' im-

ponga questa dura servitù senza permesso del Re . I Baroni però seguitarono , e spesso inumanamente ad esercitare tal diritto : finchè stabilì la *Pram. 16. de Baron.*, che senza giusto titolo, ed immemorabile prescrizione, e legittima, non possono usar di esso. Nè la formola *cum angariis, & perangariis*, solita a pondersi nelle Investiture, vale ad indurre nuovi pesi . *V. Scipione Rovito sulla detta Pram.*

§. 56. De Diritti reali de' Baroni

Altri diritti inoltre godono i Baroni, che dalle cose feudali derivando, sono *reali* nomati da' Dottori nostri . Ma di essi tanto è certo, quanto nella investitura è compreso: nè con clausola generale, senza titolo giusto, e legittima prescrizione s'intendono conceduti novelli diritti di forni, molini, decime, ed altri. Nè tampoco può il Barone far Difese de' Demanj delle Università, senza il volere di ciascheduno de' Cittadini; nè costringere i sudditi a vendere, comperare, prendere a fitto &c. ; nè abusarsi delle personali prerogative, che gli spettano, come ad uno de' Cittadini : *Pragm. 11. 13. 12. De Baron.*

Ma

Ma ben può, sia Laico, sia Cherico, talvolta da' Vassalli esiggere pecuniarj sussidj: ed essendo ciò una Regalia, il Barone l'eserciterà, come Procuratore del Principe in propria utilità, e non gravosamente, e soltanto nelle spezie determinate per la *Cost. quamplurium: tit. de Adjutor. exig. ab hom. Pragm. 10. de Baron.* Pure perchè queste esazioni sono fuor d'uso in gran parte, mi astengo volentieri dallo esporle di troppo.

A P P E N D I C E

§. 57. De' Privilegj de' Cherici.

Discorriamo brevemente in ultimo luogo i Privilegj de' Cherici, perchè anche, come membri della Chiesa, sono a' Principi, ed alle Leggi subordinati. Coloro dunque, che allo stato Chericale legittimamente sono asceti, cioè secondo i requisiti del Concordato del 1741. c. 4., sono primieramente immuni da' pesi patrimoniali per lo *cap. item statuimus* di Carlo II. d' Angiò, contrario ad una Costituzione di Federigo II. Ma tale immunità da' pubblici tributi fu un privilegio da' Principi concesso loro, che in gravissimi.

vissimi abusi degenerò, ed in detrimento di pochi Cittadini. Ovviò a tanti mali Carlo, già nostro Re, nel Concordato fatto con Benedetto XIV., stabilendo, che nel *Catasto* immuni fossero i beni degli Ospedali, Parrocchie, e Seminarj; che pe' beni dalle Chiese, e da' Luoghi Pii posseduti nel tempo del Concordato, la metà del censo, ed il censo intiero pagar si dovesse per li beni, che dopo si acquistassero; e che all' intiero censo ancora tenuti fossero tutti i beni patrimoniali de' Chericì, quelli eccettuati, che hanno per titolo di sacro patrimonio, o di beneficio, purchè non eccedessero la rendita di annui ducati 40, nè fossero inferiori ad annui 24. Fu finalmente moderata la *franchigia* di essi, com'è da vedersi al *cap. 1* del detto Concordato. Hanno inoltre gli Ecclesiastici la immunità da pesi personali: onde perchè sieno a' servigj della Chiesa intesi, loro si proibisce l'amministrare giustizia per la *Pra. unic. de Eccles. person.*; il patrocinare con mercede le cause di persone non congiunte, nè miserabili: *Pra. 2. de Postul.*; il fare l'uffizio di Notajo: *Const. Instrumentorum robur*, essendo appo noi aboliti i Notaj Aposto-

postolici; e l'esser Tutori : avvengachè dalla legittima tutela esclusi non fossero stati dall' Imperador Giustiniano , quando eglino la bramassero : *Nov.223. c. 5.* Però il più gran privilegio , che per beneficenza de' Cristiani Regnanti eglino godono , ma che ne' primi tempi della Chiesa non godevano: *arg. L. 3. C. de Ep. & Cleric.* , è la esenzione dalla Giurisdizione de' Civili Magistrati , Giustiniano *Nov.83* ; donde l' *Aut. Clericos C. eod.* a' Vescovi fu de' Cherici ampia giurisdizione concedette e per le cause Civili , e pe' delitti Ecclesiastici . La fu ampliata , volgendo il Secolo VIII , per alcune strane oppinioni . Bastò a' Normanni , ed agli Angioini nostri Principi , da questa Clericale immunità eccettuare il delitto di Maestà , e di ribellione : *Guglielmo II. Const. de personis* ; tit. *Ubi Cleric. in malef. deb. conven.* Eppure de *Isernia* , e de *Afflictis* anche per questo reato vollero intendere l'immunità , perchè ne' Capitoli delle Convenzioni del Regno tra Carlo I. di Angiò , e Clemente IV. *cap. 20* , v'è , che solamente per le feudali cause al secolare Giudice fossero i Cherici soggetti : non avvertendo , che un general privilegio del Foro non comprenda il de-

delitto di Maestà: *L. 4 C. ad L. Jul. Majest.* Federigo II. ancora con Gregorio IX. pacificato, a' Cherici diede per le civili cause, e criminali l'immunità; e fu la sua Costituzione rapportata nell' *Aut. statuimus C. eod.*, la quale deroga alla *Nov. 83.* Ma perchè godano di tal privilegio, debbono, anche i conjugati Cherici osservare i requisiti ordinati dal Concilio Tridentino *sess. 13 cap. 6 de. Reform.* Per novissimo nostro Diritto, molte cause civili de' Cherici sono del Foro secolare; massime quelle di eredità, di fedecomessi, di diritti *in rem*, di conti di amministrazione, di Preamboli, d'impedimento di nuovo edificio, e di lettere cambiali. Circa i delitti poi, dopo il detto Concordato è stabilito, che ne' gravi omicidj i Civili Giudici puniscano i Cherici, poi che dal Vescovo saranno stati; conosciuta la causa, degradati. Del resto è da leggerli il Concordato stesso. Ma essendo quistione di fatto, se il privilegio del Foro spetta, o no, al Cherico, s'egli è innanzi al laico Giudice chiamato, costui giudicherà di tal quistione, come dal *Rito 135*, che spesso si è tentato abolire. Delle quali cose nelle Canoniche Istituzioni abbiamo ragionato.

DE-

che dalla più generale, e dalla più semplice distribuzione delle cose s' incominci. Questa è, al dir di Ermanno Vultejo nella operetta intitolata : *Idea Juris logica*, che altre cose corporali sono, incorporali altre, delle quali diremo in primo luogo ;

C A P. I.

Delle cose incorporali ;

§. 59. *Quali sieno le cose incorporali.*

Differo i Giurisperiti *cose incorporali* quelle, che si comprendono colla mente, e nel diritto consistono. Di tal sorta è il denaro, ove si consideri in esso la pubblica estimazione, secondo la quale è una quantità rappresentante i generi delle cose, e le opere; del che è da osservarsi il secondo Tomo della *Economia Civile dell' Abate Genovesi*, il quale fa ben contrastare i pregiudizj della moltitudine, e dimostrarle in aspetto non inorpellato, la verità intorno a tale interessante argomento, Noi alle incorporali cose rapportiamo principalmente le reali
fer-

servitù de' poderi Rustici, od Urbani, del che non poche cose sono stabilite nelle Napoletane Consuetudini.

§. 68. *Delle Napoletane Consuetudini intorno alle Servitù.*

Viene ordinato nella Consuetudine *si ex latere*, al Romano Diritto contraria, che possa alcuno imporre trave, od altro peso del nuovo suo edificio, nel muro vicino, nel quale finestre non sieno; pagando però la metà del valore del muro medesimo: laonde questo fassi comune: mentre se qui avesse luogo la servitù *oneris ferendi*, dovrebbe rifare il muro colui, che soffre tal servitù: il che non è da ammetterli in questa spezie. Non è stata poi talvolta ne' Tribunali ricevuta la *Cons. si recumbat. 4. de Servit.*, la quale la quarta parte del valore del muro ordina, che dovesse pagarsi da chi non grave peso, come *regularum capita*, su quel muro appoggiasse. Può ancora chi da lato alle case del vicino edifica, unite a quelle la fabbrica sua: ma se voglia aprir finestre, debbe aprirle due palmi, e due terzi distanti dal muro delle vici-

ne case. Dippiù se alcuno voglia porre i tetti al nuovo edificio fatto sul muro del vicino, ed in questo vi sieno finestre per lume, debbe lasciarvi dal tetto alla finestra un palmo di spazio; e lo spazio di una canna, se invece di tetti voglia costruirvi *Astracum*, o sia il pavimento esposto al sole. Se poi alcuno abbia un muro senza aperture, e dal tetto inclinato al muro, caschi giù stillamento di acqua nel suolo del vicino, può costui il nuovo edificio unire al muro; ma giunto sarà al tetto, dee lasciarvi lo spazio di un palmo per non impedire il corso dell'acqua: *Conf. si aliquis. de apert. non faciend.* Oltracciò edificandosi su 'l pavimento superiore, debbesi (il che è al Civile Diritto opposto ancora) innalzare un muro di otto palmi per non recare fuggezione al vicino. Avvi inoltre la Consuetudine *si quis habet. de servit.*; la quale ordina, che se vi sia un muro, ed in esso vi abbia il Padrone finestre di aspetto, o di lume (queste diconsi *dossitie*, e s' intendono *cum cantonibus*); ed un tal muro sia *JUXTA curtim, domum, vel bortum vicini*; ed il Vicino all' opposto a dette finestre voglia edificare, debba ri-

ma-

Inanervi fra mezzo lo spazio di dodici
 palmi, acciò non s'impediscono i lumi .
 Così Zenone volle i privati edifizj anche
 12 piedi distanti tra di essi: *L. 12 C. de
 edific. privat.*: ed in Roma per utilità pub-
 blica fu ancora ordinato, che edificati si
 fossero i privati edifizj distanti 15 piedi
 da' pubblici . *L. 9 C. eod.* Similmente se
 alcuno brami nel suo suolo edificare, ed
 aprir finestre dov'è sottoposto il suolo del
 vicino, dee anche da questo allonta-
 narsi per dodici palmi, se il vicino non
 gli costituisca altro diritto: *Conf. ubi ali-
 quis: de apert. non faciend.* Soggiugne la
Conf. si quis habet domum, che se in un'
 antico edificio congiunto alla Casa, o all'or-
 to del vicino, vi fossero finestre, ed al
 di sopra di esso una nuova opera si fa-
 cesse, in questa aprir si potessero tante fi-
 nestre, e della stessa forma, ch'erano in
 quello: la qual cosa non giustamente si
 estende alle finestre, che al di sotto si
 vogliono aprire. Ma i sopraddetti Con-
 suetudinarj stabilimenti alle Urbane Ser-
 virù si appartengono. Avvi per li Rustici
 poderi la Consuetudine *si quis habens*, con-
 sone per altro colle Leggi Romane: e
 per essa se alcuno per portarsi al suo po-
 dere

dere non abbia il cammino, può bene astringere il vicino a vendergli per lo suo fondo la servitù.

§. 61. *Della Prammatica 2. de Monialibus.*

In questa Prammatica inoltre abbiamo, che essendovi un' antico Chiofiro di Religiose, non possano aprirsi finestre, che guardino in esso, nè in altro modo recare a quelle incomodo, ancorchè siavi tra mezzo una via pubblica: il che malamente da alcuni si estende a' Monasterj de' Religiosi. Ma i Giudici con moderazione applicano alle circostanze de' fatti lo stabilimento della Prammatica.

§. 62. *Dell' aspetto del Mare.*

Eziandio alle Servitù appartiene la Greca Costituzione di Zenone nella *L. 12 C. de edif. privat.*, per la quale viene stabilito, che se al vicino si voglia togliere l'aspetto del Mare, si edifichi dopo lo spazio di cento piedi. Giustiniano *L. 13 eod. volle*, che per tutte le Provincie, non solo per Costantinopoli, per la quale

le fu scritta , la mentovata Costituzione avesse dovuto aver vigore; e la pena stabilì di diece libre di oro, e della demolizione dell' edifizio, se in frode di essa fosse fatto : Nov. 63, e 165. Ma quella Legge di Zenone , che da' Greci Interpreti , e da Cujacio altresì fu al prospetto de' monti non bene applicata , se dovesse aver vigore presso di noi , vien disputato da' nostri Dottori. Si osserva non pertanto, ma non in tutta la sua estensione. Che la non ritrovisi negli antichi Codici , è addivenuto per la ignoranza de' Libri delle cose Greche.

§. 63. *Dell' impedimento della nuova fabbrica ,*

L' edificarsi , ed anche il togliersi qual cosa , onde venga la primiera forma di un' edifizio a mutarsi , contra il diritto da alcuno acquistato o per volontà degli uomini , o della Legge , può bene impedirsi. Tale impedimento , che dicesi *novi operis nunciatio* , può farsi o per rimuovere un danno , o per mantener salvo il proprio diritto , od anche il diritto pubblico; e farsi dee nella cosa , o sia a
tutti

tutti coloro, che sono nel luogo dell' opera nuova . Anticamente con privata autorità faceasi ; il che è andato in disuso ; e solo per pubblica autorità del Giudice si fa tuttogiorno . Dopo la proibizione del Giudice ciò ch' è edificato si demolisce : la qual cosa per equità si vuole intendere , se non vi era diritto d' impedirlo , e se colui , che fabbrica , non abbia data sicurtà di demolire l' opera , ove decretasse il Giudice , ch' e' non avea facoltà di farla . Intorno a tal materia però abbiamo la Prammatica del 1738 , ov' è stabilito , che in questa Metropoli chi volesse impedire una fabbrica , facesse deposito di diece ducati , e nelle Provincie di meno , siccome sembra al Giudice . E quindi non si suole oggi prestare il giuramento *di calunnia* da chi impedisce l' opera . Costui bensì dee procurare , come la Prammatica vuole , che si faccia fra 30. giorni la relazione del *Tavolario* , già ordinata dal Giudice ; altrimenti cessa la proibizione . Nè si può dalla sentenza intorno a *sfatte* liti appellare , ma produrre si possono soltanto le Nullità in ogni Tribunale Collegiato . Il perchè anche data la sicurtà di demolire l' opera , permettersi non suole l' edificarla ,

CAP.

C A P. II.

Delle cose del Principe, Feudali, e delle Università.• §. 64. *Delle Regalie.*

TRe generi di cose si vogliono porre qui, le *Regalie*, i *Feudi*, e le cose delle Università. *Regalie*, ovvero *diritti della Maestà*, cioè a dire di ogni somma Potestà, sogliono chiamarsi le cose annesse al Principe per la interna, ed esterna sicurezza, e felicità dello Stato. Le cose comuni, e le *pubbliche*, che Triboniano espone nelle Istituzioni, benchè non vi fossero state più nell'Impero già stabilito, divennero per tal uopo de' Principi. L'Imperador Federigo Barbarossa (come sopra §. 19.) ordinò, che in Roncaglia si fosse da Giureconsulti decisa la disputa, se l'Imperadore avesse il dominio di tutto il Mondo, e delle cose particolari insieme. Forse l'esserfi negli anni precedenti ritrovato in Amalfi il Corpo delle Pandette, poi in Pisa trasportato (§. 18. *in fine*), e l'averlo Irnerio illustrato, e

N

spie-

spiegato in Bologna, diede motivo a' coloro, che l'affermativa sentenza, dall'Imperadore poscia approvata, sostennero: mentre leggevano in quello, che l'Imperadore Antonino appellasi Signore dell' Universo: *Εγώ μὲν τῆ κοσμοῦ κύριος*: *L. deprecatio 9. ff. ad L.R. de Jact.*, e che il Popolo Romano e l'Imperadore poteano dare a' servi de particolari la libertà; *L. Barbarius. 3. de Off. Præt.* ed anche nel Codice; *L. bene a Zenone 3. de quadrienn. prescript.*, che tutte le cose fossero del Principe. Così adunque nelle Feudali Consuetudini II. 56. leggesi la celebre Costituzione dello stesso Federigo (non già di Federigo II; come il Cardinal de Luca tiene; *Summa de Regalibus*), ove questi diritti della Corona sono dichiarati in parte. Imperciocchè determinare del tutto non si possono affatto, nascendo essi da' tempi, e dalle vicende delle cose. Sono non pertanto gl' Interpreti usi a distinguere le Regalie in maggiori, e minori, secondo che riguardano il governo della Repubblica; ed essendo dal Re inseparabili, *personali* si nomano; o che riguardano alcuni emolumenti, e diritti del Fisco; e queste ben possono ne' Privati far

far passaggio. Ma se il Principe le concede loro in tutto, diritti Regali non sono più, ma quasi privati beni divengono. Così la Giurisdizione può concedersi in alodio *cumulativamente*, come si dice, ed anche in Feudo *privativamente*. Sieno essem-
 pj delle maggiori Regalie la potestà di far Leggi; di crear Magistrati; il diritto di ammettere Collegj; del dominio eminente sopra i beni de' sudditi; donde nate sono le novissime Leggi della mortizzazione, delle quali a suo luogo. Sono poi fralle minori Regalie i pubblici luoghi, come le vie, i ponti, ed altri; onde si esigono i *pedagj*, ed i Portulani riscuotono ancora le pene, se in luogo pubblico cosa si facesse contra le Leggi. *Pragm. 6. Ne quid in loco publico*; i paschi; le selve; i fiumi, ed i rivoli; il mare, ed il porto; le saline, e le miniere; le cose del Fisco, come i beni vacanti di chi muore senza legittimi eredi: *Freccia de Subfeudis II*; i beni de' Ribelli, de' quali per la *Pragm. 1. de bonis proditorum*, contra le Romane Leggi, anche il possesso al Fisco per solo diritto si acquista: Però ne' burghesatici beni il Fisco si ha come erede, ne' Feudali, come assoluto Padro-

ne; essendosi per l' infedeltà annullato il contratto: *de Isornia*, e *de Afflictis add. tit. 56*. Alla per fine si avverta, che oltre della concessione del Sovrano, che farsi suole delle Regalie minori, possano per prescrizione acquistarsi: prescrizione, che contra i privati debbe avere il tempo stabilito per le Leggi Romane; e contra il Fisco debbe essere centenaria, e senza vizioso titolo; come per la *Cost. quadragenalem*, e per la grazia da Carlo VI. fatta a' Napoletani.

§. 63. Delle cose Feudali, ed Allodiali

Per le nostre Leggi un' altra divisione di cose è da farsi, cioè in Feudali, ed Allodiali. In ricercando donde derivi la voce *Feudum*, ovvero *Feodum*, molto hanno i Dotti disputato. *V. Cujac. Feudor. Lib. II. tit. 3.* e *Struvio Historia Juris Feudalis*; come altresì in ripetendo la origine de' Feudi o dalle clientele de' Romani, o da' poderi de' Popoli soggiogati, che i Romani stessi dar solevano a' veterani Soldati, e che *agri limitanei* erano appellati. *V. Gifanio de J. Feud;* e *Duareno de Feud.* Ma la vera natura,
ed

ed indole del Feudo, siccome molte voci nelle *Consuetudini Feudali* indicano, si vuol dedurre dagl' istituti de' Tedeschi, e de' Francesi, e presso di noi da' Longobardi. *V. Hornius. Jurispr. Feudal.* Si diffinisce, un diritto di godere di una cosa immobile altrui, così conceduta dal Padrone, che gli si presti fedeltà, ajuto per la milizia, od altro servizio. Beni *allodiali* poi si dicono i patrimoniali di ognuno; e questi beni liberi, e senza obbligazione veruna, si appellano ancora *burgensatici*, cioè posseduti da' Burgensi, i quali sono opposti a' *Vassalli*. *V. Cang. nel Glossario.*

§. 66. *De' Demanj, e delle Difese specialmente delle Università.*

Le Università, che unioni sono di famiglie, hanno non solamente i di loro Patrimonj, i quali non sono di ciascuno de' Cittadini, ma le loro cose altresì, che a ciascuno di essi si appartengono. Cose delle Università sono i Demanj di esse, cioè le cose, che immediatamente hanno in dominio; tanto designando la vo-

ce *demanium*: *Du Chang*.; benchè per
 eccellenza Demanio si dica il luogo ch'
 è immediatamente in dominio del Prin-
 cipe, che non può da privati occuparsi,
 se non per ispeziale privilegio del Prin-
 cipe stesso. *Cost. dignum fore*. E di De-
 manio del Re ancora sono alcune Difese,
 ed alcuni paschi, pe' quali esige l'*affida-*
tura per prezzo, e la *diffida* per pena. *Const. quum per partes Apulie: Rendella:*
de Pascuis. Ma, facendo ritorno a' De-
 manj delle Università, ogni Cittadino,
 sia tale per domicilio, per origine, per
 beneficio, ed uffizio di Chiesa, o per al-
 tro, avrà l'uso delle cose demaniali di
 essa: ma le leggi, e i limiti dell'uso non
 dee trasgredire. Si vuol ridire il mede-
 simo, se un luogo demaniale sia alle vi-
 cine Università comune per uso antico,
 o per convenzione: circa la qual cosa
 notano i Dottori, che il diritto su de' paschi
 non comprenda il diritto sulle acque, sul-
 le ghiande, o su di altri frutti. *Rovita in*
sit. Pragm. de Pascuis &c. e che scioglier
 non si possa la comunione fralle Univer-
 sità, se sia anzi servitù, che società.
 Ma sendo il Barone nel Feudo, come
 il

il primo Cittadino, avrà come tale (non già come due de' Cittadini doviziosi: opinione erronea di Capiblanco sulla *Pram. 12. de Baron.*) l'uso moderato de' Demanj delle Università, che alla persona di lui è annesso. *Pragm. 11., e 12. de Baron.* Vicendevolmente i Cittadini delle Università potranno servirsi de' Demanj de' Baroni pe' bisogni di loro. Ed o i Baroni, o le Università possono a' stranieri dare a fitto ciò, che avanza a Cittadini. Come i Demanj, così aver sogliono per contrario ed il Principe, ed i Baroni, e le Università alcuni luoghi, ne' quali senza pagar la *fi-da* niuno nè de' Cittadini, nè de' stranieri, ha diritto di pascolare, od altro. Questi diconsi *defensa* dalla voce francese *defendere*, che vale proibire. Il perchè non ha il Barone, nè l'Università la facoltà di fare de' Demanj *Difese*, senza il consenso di ciascheduno de' Cittadini convenuti nel Parlamento, anzi di tutti coloro, de' quali è l'uso de' Demanj: *de Franch. decis. 197.* E se ciò voglia farsi dal Barone, vi è anche necessario il placito del Sovrano: *d. Pragm. 11.* Che se poi legittimamente sieno le *Difese* costituite, non si

può mutare la quantità della fida: ed il Barone per custodirle ha i *Balivi* che differenti sono da que' *Bajuli*, che prima ampia giurisdizione aveano, come è da osservarsi nelle Costituzioni del Regno; ed oggi di minime cause pecuniarie, e de' danni dati giudicano, secondo le costumanze de' luoghi.

C A P. III.

Delle cause di acquistare il dominio delle cose.

§. 67. *Perchè quì delle Obligazioni parliamo.*

EGli è questo luogo opportuno di ragionare delle obbligazioni, non solo perchè fra il novero sono delle incorporali cose, delle quali dianzi si è detto, ma perchè sono cause di acquistare il dominio delle cose, ed è bene, che precedano i modi di acquistarlo, de' quali appresso dovremo dire. Non sono cose aliene dal dominio le obbligazioni, ed acquistandosi per esse le cose, si dicono essere ne' beni, e nel patrimonio nostro: L. 49. ff. de

ff. de V.O.; onde ben si possono trasferire in altrui. Considerando ciò, diremo, che più propriamente quì trattar si debba di esse, che altrove. Sono state diffinite, ligami del Diritto, onde siamo tenuti a dare qualche cosa, secondo le Leggi della Città. Ma di esse alcune nascono da fatto d' Uomo immediatamente, delle quali più giù favelleremo; altre immediatamente dalla Legge Civile, o dalla naturale equità: *Eineccio Elem. Jur. Civ. III. 14.* Per Legge Civile viene al Cittadino l'obbligo di pagare il *tributo*, detto volgarmente *catasto*, i Fiscalarij, la tassa sulle arti fabbrili, il testatico, le spese *comunitative* per gli abitatori di un luogo; la *bonatenenza* per gli esteri, che in un luogo cose immobili posseggono; quali cose si apprendono dalla *Contin. delle Istruz. Catast.* Per Legge di Natura, cui la Civile è ministra, viene immediatamente al Padre la obbligazione di alimentare, e di dotare: il perchè di queste interessanti cose imprendiamo il ragionamento.

C A P. IV.

Degli alimenti .

§. 68. *L'obbligo di alimentare di chi sia .*

SI debbono per naturale dovere gli alimenti da' Genitori a' figliuoli loro non solo legittimi, ma naturali ancora, e spurj nati da stupro; e per Diritto Pontificio *Cap. 5. X. De eo, qui duxit in uxorem quasi &c. contra la Nov. 89. cap. ult. di Giustiniano*, anche a' figliuoli nati da incesto, e da adulterio. Ma tal dovere non hanno i Padri, se vogliono i figliuoli senza giusta causa fuori de' paterni teti dimorare; o se degli alimenti bisogno alcuno non abbiano: *L. 5. ff. de agnosc. & alend. lib.* Laonde il giorno degli alimenti cede, e viene da che sono chiesti; purchè non s'ensi fatti debiti per vivere: ma non è così, se sono dovuti per contratto, o per legato; e di questi si può anco transiggere: *L. de alimentis C. de transact.* Notisi, che non possa dalla obbligazione degli alimenti liberarsi il Padre,

dre, se voglia ascrivere il Figlio a prenderli la legittima; *De Franchis decis.* 133; nè osta la *L. 56. ff. ad L. Falcid.* Inoltre è tenuta agli alimenti la Madre, ma in sussidio. E quindi può ripeterli coll'azione *negotiorum gestorum* dal Padre, o dagli eredi di esso, se mai l'abbia dati con animo di riaverli. Sarebbe questa una controversia di fatto, nella quale la presunzione, che gli alimenti sieno stati dati per liberalità, e pietà Materna, dee cedere alle contrarie pruove: *L. 41. ff. de donat. inter. vir. & ux.* Alcuni Dottori vogliono, che non sia tenuto il Padre a dare gli alimenti a' figliuoli minori di tre anni, vivente la Madre. Ma errano; perchè non sono alimenti il solo cibo, che la Madre appresta loro nella prima età. In fatti sotto nome degli alimenti si comprende ciò, che a menar bene la vita conduce, siccome l'abitazione, le vesti, e per equità anche le spese pe' studj. *L. 43. ff. de V. S. L. 2. C. de alim. pupill. prest.* Per le quali cose assegnare il Giudice terrà conto de' beni, delle industrie, e delle qualità delle persone: ma decretar debbe gli alimenti da' frutti de' beni, astenendosi dalla vendita
di

di essi. *De Franch. decis.* 336. Vicendevolmente la Natura istessa, e la carità del sangue richiede, che i figliuoli prestino a' Genitori gli alimenti. A' Fratelli, ed alle Sorelle, anche spurj, per equità se li debbono: *arg. L. 4. Vbi pupill. educ.* E tanto è sacro, ed inviolabile questo dovere, che non abbiám ragione di succedere alla eredità di quegli, cui senza giusta causa negati abbiám gli alimenti: *arg. L. 6. ff. de agnosc. &c.*

§. 69. *Delle Consuetudini Napoletane sotto il titolo de alimentis præstandis.*

Stabilisce la Consuetudine *si quis habet*, che se o non voglia il Padre ritener seco i figliuoli suoi dell' uno, o dell'altro sesso; o costoro non vogliano nella stessa casa viver col Padre, costui debba dar loro gli alimenti, non dall'alienazione, ma da' frutti de' beni antichi della linea non men degli agnati, che de' cognati; anche de' beni avuti in dote; e darli secondo il numero de' figliuoli, del Padre, e della moglie sua: ottenendo ognuno senza alcuna differenza, egual porzione: se non che

che avrà il Padre e la sua , è la rata della moglie, sia vivente, sia morta. Se poi alcuno de' Figli mancasse, la sua rata agli altri accresce; e se nascesse, decresce dagli altri. I Nipoti avranno quella porzione, che al Padre di loro sarebbe spettata. Ma non è tenuto il Padre, o l' Avo, se sianvi beni de' Maggiori, prestare gli alimenti da' beni, da se acquistati (de' quali può in sua vita disporre come gli aggrada; onde in questa spezie non ha luogo la Consuetudine, ma bensì si debbono secondo il Diritto comune prestar gli alimenti); come nè tampoco è tenuta la madre prestarli da' frutti della dote, del donativo, e della quarta, delle quali cose ha la libera potestà in sua vita: obbligata è però dalle *escaienze*, cioè da beni *estradosati*, ossia *parafernali*, per qualunque dritto sianle pervenuti: però di questi anche è tenuta in sussidio. *V. De Rosa sulla d. Consuet.* E quindi appare, che la dote, e i doni nuziali debbe la madre conservare pe' Figliuoli, ma de' frutti può godere a sua voglia: ove il Padre da' frutti dee dar gli alimenti, ma può i beni alienare. Ed essendo personale, non reale il peso di alimentare (ec-

(eccettuasi la vita e milizia), non potrebbe un figliuolo l'ipotecaria azione dedurre in Giudizio contra colui, cui i beni ha dati il Padre. E perciocchè nella *Consuet. si mulier nupta de J. D.* si asserisce, che della defunta Madre la dote, e gli altri beni sieno de' Figliuoli, che abitar non vogliono unitamente col Padre, possono costoro o gli alimenti, o i materni beni riportare; e la scelta è in libertà di essi, sebbene generalmente, al riferir di Napodano, la scelta è del debitore nelli debiti alternativi. Cessa però questo ufficio pe' senso delle Consuetudini, ove i Figliuoli ingrati fossero a' Genitori: mentre se per lo detestabile vizio d' ingratitude possono di tutti i beni privarsi, ed eseredarsi, maggiormente da' frutti di essi privarsi debbono per la stessa ragione. Intanto Napodano estima, che non degli adottivi figliuoli, nè de' naturali si debbano intendere le Consuetudini, ma de' legittimi e naturali; che possano accrescersi le porzioni a' Figli, quando sopravvenissero altri beni al Padre da' congiunti, comprendendosi sotto nome di beni anche i futuri *arg. L. ult. C. quæ pign. oblig*; e che nel computo degli alimenti vengano anche i

beni

beni antichi, ne' quali il Padre ha il solo usufrutto; per la ragione, che anche sono dovuti da' beni dati in dote dalla madre, de' quali fruttuario è il marito, Appare non pertanto, che disconvenga principalmente dalle Romane Leggi la Consuetudine, quando obbliga il Padre ad alimentare i figliuoli, ancorchè senza cagione vogliano da essolui allontanarsi: il che per altro non s' intende degl' impuberi figliuoli: *arg. L. 189. ff. de R. J.* E perchè questo stabilimento esser poteva cagione di mal costume e pe' Giovani, e più per le donzelle, uniti i Senatori del S. R. C. nel 1740. decretarono, e fu dal Re la loro sentenza confermata, *che l' arbitrio di sciogliere la comunione sembri conceduto dalla Consuetudine, se si dimostri esservi giusta causa,*

CAP.

C A P. V.

Della Dote, e de' lucri Nuziali.

§. 70. Della natura della Dote.

E' dote ciocchè al Marito dassi per gli obblighi del matrimonio: ed il prometterla partorisce gli effetti stessi, che il costituirla: *Afflict. decis. 61. n. 2.*, ove: *parem vim habet dos promissa, vel constituta*: sempre mai però v' ha la condizione tacita, se si effettueranno le Nozze. Ella o è *profettizia*, che dal Padre, o per contemplazione del Padre da altri si dà; o è *avventizia*, se si costituisce da altri, o dalla donna a se stessa. La dote profettizia viene in collazione, non già l' avventizia: *L. ult. C. de collat.* Con quella si compensa il legato fatto dal Padre in beneficio della sua figliuola: non già con questa. *DD. ad L. 2. ff. sol. matr.* Quella si ripete dal Padre, o da chi a riflesso del Padre la costituì, se si disciogliono le nozze senza figliuoli (perchè morendo la donna con figliuoli, fu ricevuta la sentenza di Martino contra Bulgaro,

ro, che al Padre la dote profettizia non debba ritornare): ma l'avventizia ripetesi dalla donna, credendosi a lei donata; e dote *ricettizia* viene appellata ancora; purchè altramente non sia stato pattovito intorno alla restituzione di essa. E quì ne'nsegnano i Dottori nostri, che se l'avventizia dote dal marito si costituisca, ma per cagione delle fattezze, della nobiltà, o dell'età florida della moglie, costei ne acquisti così il dominio, che se ad altro letto ne passa, non sia tenuta a serbarla pe' figliuoli del primo letto; e 'l dimostrano per argomento da contrario senso della *L. hac edictali. C. de secundis Nuptiis*. Inoltre la dote o è estimata, od inestimata. Il detrimento, o l'emolumento di questa è della donna, la quale ne ha il naturale dominio; ed il marito nell'amministrazione della dote di questo genere è tenuto a prestar la colpa: di quella poi l'utile, o il danno si appartiene al marito; se però la estimazione sia fatta come vendita, non come tassa.

§. 71. Chi debba dotare.

L' obbligazione di dotare, che si dice dal Civile Diritto discenders, è principalmente del Padre; e nascendo oggi anai da un dovere, che dalla patria potestà, egli alle non legittime, ed alle emancipate figliuole è obbligato ancora a costituir la dote; come altresì alle vedove, se senza colpa di loro la prima dote abbiano perduta. Ma tale obbligazione cessa in verso la figliuola al Padre ingrata: c. 21, nov. 22, o che innanzi l' anno 25, senza intelligenza di esso andò a marito; nov. 115, o dopo il detto anno infami nozze contrasse: *Fragm. un. de matrim. a filiisfam. contrab.* Che se per avventura poche sieno le paterne sostanze, sarà il peso di dotare degli ascendenti paterni, e successivamente della Madre, de' materni ascendenti, e de' Fratelli, com' è stato ricevuto nel Foro: anzi anche de' figliuoli, se la Madre sia nello stato di collocarsi in matrimonio. Inoltre non vieta l' Autentica *Res qua. C. Commun. de legat. alienari* i beni a fidecommisso soggetti per costituirsi la dote alla donzella, che dal

Fi-

Fidecommittente discende. Però è controversia, se alla figliuola deviziola debba costituire il Padre la dote. *V. la L. ult. C. de dot. promis. & nud. pollicit.* Ma perchè per Napoletana Consuetudina gli alimenti a' figliuoli ricchi sono dovuti, anche alle ricche figliuole dir si può che la dote si dia. Nè può mancare al suo uffizio di dotare il Padre, se la figliuola sia stata da estraneo, non per contemplazione di esso Padre, dotata: *L. 6. De J.D.* di sorta che Vincenzo De Franchis, nella *decis. 119 al num. 6, e seg.* asserisce, che dal marito dotata la moglie possa su' paterni beni, da quali non ebbe dote, domandare la legittima: nè abbia luogo, se intervenuta vi sia, la rinuncia anche giurata, sendovi enormissima lesione. All' opposto se il Padre recasse pregiudizio alle legittime degli altri figliuoli, dando gran dote, questa sarà inofficiosa: *tit. C. de inoff. dot.*; e si rescinderà per quanto sorpassa la giusta quantità, con azione simiglievole alla querela di Testamento inofficioso, ond' è, che non possa, vivente il Padre, proporsi. *De Franch. dec. 170. num. 1.* Ma può forse proporsi dopo la morte del Padre, vivente il marito?

Vi ha due contrarie decisioni del S. C., l'una la 170; l'altra la 104 del *de Franchis*. Ma perchè nella *L. ult. ff. qua in fraudem Credit.*, per la quale nella *decif. 170* si dice non potersi proporre, si esporta per ragione, che altrimenti il Marito non avrebbe presa la Moglio indotata, si vuole intendere del rivocar tutta la dote, non già quello, che eccede il dovere. Ed ultimamente se il Padre, frodando i creditori, costituisca la dote, ed il Genero non sia della frode ignorante, avranno i creditori l'azione Pauliana per *reversio*: *L. si fraudator. §. 1. ff. si a fraudatore ff. qua in fraud. Creditor.*

§. 72. Delle donazioni fra 'l Marito e la Moglio.

Ne concordia pretio conciliari videtur, fu vietato in Roma per un Senatoconsulto, precedente Orazione dell'Imperadore Antonino (e lo era prima pe' costumi), che i consorti scampievolmente si facessero donazione: *L. 1. C. 3. ff. de donat. inter vir. C. un.* Ed essendo donata qualche cosa, con nullità donata si stimava, sicchè potea ripetersi per *vin-*
di.

dicationem : L. 32. ff. eod; nè giovava il possesso di essa, se non affine di percepirne i frutti industriali. Siffatta donazione nemmeno confermasi col giuramento per la *Pram. unic. de S.C. Vellej.*, com'era per Pontificio Diritto. Benvero se il donante non l'abbia espressamente, nè tacitamente revocata, per la sua morte confermasi. Anzi talora è valida ancora; come se sia fatta per remunerazione: L. 7. eod., e maggiormente se sieno onerosi contratti, non simulati, fatti fra'l Marito, e la Moglie: L. 5. eod.; o se non divenga chi dona più povero, nè più ricco colui, a chi si dona: esempigrazia se si dona al Marito, perchè faccia acquisto di qualche onore; o se si dona un servo, perchè si manometta. Non si vieta però, anzi viene per le Leggi stabilita la donazione *propter Nuptias*, ed appo noi l'*antifato*.

§. 73. *De' lucti nuziali. Della donazione propter Nuptias.*

Perchè le donne fossero state sicure nel caso di ricuperar la dote, s'introdusse per antico costume, che ne' matrimonia-

li Istrumenti i mariti ad esseloro donassero alcuna cosa ; e che su di essa l' azione d' ipoteca avessero per sicurezza della dote . E siffate donazioni , che prima diceansi *intra Nuptias* , e poi da Giustiniano *propter Nuptias* furono appellate , e da' Greci *αντινεμω* , per Diritto novissimo dell' Imperadore stesso debbono essere eguali alle doti . Ma niun' utile da esse par , che nasca , stante il matrimonio . Ed essendo state introdotte soltanto per salvezza delle doti , non già per lucro delle donne , sono diverse dall' antifato per le Leggi nostrali stabilito , che talvolta dalle donne si acquista , ancorchè il marito niente abbia della dote acquistato . Contuttociò nel Foro molte cose per le donazioni *propter Nuptias* stabilite , all' antifato si sogliono adattare .

§. 74. Dell' Antifato , e del donativo .

Trae l' origine sua l' antifato dalle donazioni , che presso i Longobardi faceano alle mogli i mariti . Noi chiamiamo *antifato* la donazione , che il marito nel caso , ch' e' premorisse , fa alla moglie ; così detto , perchè *ante uxoris fatum* , si-
nat-

nattantochè essa vive, si paga dagli eredi del marito: ed è detto ancora *hypobolon*, ossia incremento di dote; *dotarium* nelle Costituzioni del Regno; *tertiaria*, o *quarta*; differente dalla *quarta uxoria*, che alla Vedova povera si presta da' beni del defunto marito dovizioso: *Auth. praeterea C. unde vir, & uxor*; ed è detto anche per Diritto Longobardo *morganatica*, cioè *munus mane. V. du Gange nel Glossario*. Convieni coll' antifato il *donativo*, detto per *lacci, e spille*; ed è quello, che, previa la promessa, si dà alla moglie o dal marito vivente, o dagli eredi suoi; per gli ornamenti, e pe' bisogni donneschi. Morto il marito senza figliuoli, acquistava il dominio dell' antifato la moglie; e morto, lasciando figliuoli, solo l' usufrutto, non meno per lo costume de' Magnati, che di Capuano, e di Nido. E pe' l' costume de' Magnati se il marito morendo lasciava il Padre suo, la moglie la metà solamente dell' antifato acquistava; ove pe' Sedili Capuano, e di Nido, l' acquistava sempre intiero. Ma perchè avvenir solea, che non avendo figliuoli le donne, od essendo premorti, acquistavano la proprie-

tà di questi lucri, che ad altre famiglie
 passavano il più delle volte, per la Pram-
 matica unica sotto il tit. *de donatione*
propter Nuptias del Vicerè Duca di Ossu-
 na, nel 1617 promulgata a domanda
 della Città, e del Regno, fu determina-
 to, che alle doti di docati 4000 a basso
 l'antefato sia per terzo, e il donativo a
 ragione dell' 8 per 100: alle doti di do-
 cati 4000 infino a 10000, l'antefato sia
 a ragione di doc. 25 per 100, e il dona-
 tivo a ragione di 6 per 100: alle doti
 di doc. 10000 in 20000, l'antefato sia a
 ragione di 20 per 100, e il donativo a
 ragione di 5 per 100: alle doti di doc.
 20000 in 30000, l'antefato sia a ragio-
 ne di 15 per 100, e il donativo a ragio-
 ne di 4 per 100; e che alle doti di doc.
 30000 in su, l'antefato, e 'l donativo
 siano conforme potrà convenirsi, purchè l'
 antefato non ecceda li 15, e il donativo li
 4 per 100: e che l'antefato, o restino,
 o non restino figli a morte della donna,
 torni per morte sua agli eredi del marito,
 dond' è uscito, e che alle donne vedove,
 quando si torneranno a casare, non si pos-
 sa costituire l'antefato, che per la metà
 di quello, che se le potria costituire, se si
 ca-

*casaffero la prima volta (ad effempio del
 meffio, che pagavano preffo i Longobar-
 di i mariti alle mogli per prezzo della
 tutela, o fia mundio, dal quale le mo-
 gli fteffe fi liberavano): e che li lazzi
 e fpingole, che fi promettono, non fi pof-
 fano cercare dalla donna, fe non per l'
 ultima annata, quando il marito farà mor-
 to, non mostrando però gli eredi del mar-
 ito pagamento di detta ultima annata.....
 Sicchè le parti non fiano in modo alcuna
 tenute all' offervanza di quello, che con-
 tra la difpofizione della prefente Pram-
 matica foffe convenuto, fotto pena a' Notari,
 e Giudici, che ftipulaffero dette convenzio-
 ni, della perdita di loro uffizio. Ma le
 ftabilite ufure del donativo furono regola-
 te fecondo i tempi della Prammatica; ed
 oggi fogliono effere quali le ufure dotali.
De Rosa ad Conf. 1. de J. quarta. E
 perchè nella Prammatica è fcritto, che
 l' antifato torni agli eredi del marito, non
 erra chi penfa, che i figliuoli non come
 figliuoli fuccedano ad effo, e per la qua-
 lità della loro perfona, ma come eredi
 onde fono dal Fifco efclufi, fe il di lo-
 ro Padre, qual reo di Maeftà, fia ftato
 condannato: benchè il contrario fia ftato*

an-

anche osservato nel Foro: *de Maria. Re-*
sol. 23. Lib. II. Afflict. decis. 314. Ma per
 togliersi ogni difficoltà intorno a ciò, si
 suole ne' Capitoli Nuziali apporre il pat-
 to, che i figliuoli non come eredi suc-
 cedano, ma come figliuoli. Dopo la
 mentovata Prammatica egli mi sembra,
 che debbasi l' antifato, ancorché non
 sia stato costituito; ove però sia stata da-
 ta la dote: *Novell. 2. cap. ult.* E si vuol
 le avere come nuda formola de' Notaj
 ciò, che apponesi ne' matrimoniali Istru-
 menti, che lo sposo costituisca l' antifato
 per le doti, e per altre cause moventi
 la sua volontà. Che anzi non è dovuto
 l' intiero antifato, se la dote non sia stata
 intieramente pagata. *De Afflict. decis.*
242.; se per volontà del mari-
 to non siasi il pagamento differito: *de*
Afflict. dec. 333. Però sebbene non sia
 stata pagata la dote al tempo determina-
 to, si dee, morto il marito, alla donna
 la promessa *sopravvivenza*, che per la no-
 biltà, o altre doti della donna suole co-
 stituirsi.

§. 75. De' doni Sponsalij

Scambievolmente sogliono darli gli sposi, e le spose, alcuni sponsalij doni, i quali contengono la condizione, se le Nozze si effettuiranno: ma li perde il donante, s'egli non ha voluto contrarre il matrimonio. E com'è stato da' nostri supremi Tribunali deciso, che baciata la sposa, prima delle Nozze già faccia acquisto della metà dell'antifato: *de Franchis decis. 503 num. 18.*; così per la *L. si a sponso 16 C. de donat. ante Nupt.* acquista la metà de' sponsalij doni. Quello poi, che da' congiunti dello sposo alla sposa vien donato, è de' figliuoli, che nasceranno: *De Franch. decis. 595 num. 1*; e di ciò, che lo sposo dona, la sposa n' ha soltanto l'uso. Per questa spezie di donazione viene la quistione di volontà, cioè se sia stata fatta anzi con animo di donare, che per ornamento della sposa; ed essendo quistione di fatto, non ammette regola generale, ma è da decidersi per le particolari circostanze. *De Luca Lib. VI. Dorium Summa. num. 440*; *et Discursu 164 de Dote*. E come era volgare sentenza, che

che le cose , che alla moglie per uso giornaliero si danno, come l'anello, s'intendano donate; così a togliere le dubbiezze si sogliono anche fuori del giudizio protestare i sposi, che quanto alle spose danno, il diano per uso, non solamente di donare.

§. 76. Della facoltà di testare della dote: e della vecchia maniera.

Il favor della dote, e la ragione della vietata alienazione di essa, pe' l' comune Diritto cessa nella testamentaria disposizione: laonde della dote avventizia può bene la donna testare, se non le osta il patto, detto *reversivum*: ma non già della profettizia; la quale per la Consuetudine di Martino si dà a figliuoli, non al Padre dotante, se muore intestata la donna. Ma abbiamo la Consuetudine ancora de' Proceri, e Magnati, che *alla vecchia maniera* si dice, in molte parti dal comune Diritto discordante. Ed in dieci capitoli si contiene, inseriti fralle Napolitane Consuetudini da Camillo Salerno. I. Se la donna collocata in matrimonio dal Padre secondo il detto uso, muoja
in-

intestata, e senza figliuoli da tal matrimonio, e sia vivente il Padre, ad esse dee la dote restituirsi; e se sia premorto, a' più prossimi in grado della linea paterna. Ed ecco esclusi gli eredi estranei del Padre dotante: *L. 12. ff. de Pact.*

II. Se la donna morendo senza figliuoli voglia far testamento, può legar la sua dote a chi le piace, morto il Padre; il quale se sopravviva, non può quella testar di nessuna parte della dote: tra perchè la dote succede in luogo della legittima; e perchè la profertizia debbe al Padre ritornare, acciò si allevii dalla pena che soffre per la morte della figliuola sua: *L. 6. ff. de J. D.*

III. Se la donna lasci i suoi figliuoli, ed il Padre, può della profertizia dote testare, lasciando salva a' figliuoli la legittima, secondo la quantità nella Novella 118 determinata. Dal che alcuni Dottori deducono, che sia in ciò ricevuta la Consuetudine di Martino, e che nel nostro Regno non sieno sotto la patria potestà le donne conjugate, potendo far testamento: *L. qui in potestate ff. qui testam. fac. pos.*

IV. Se muoja la donna testata, ed intestata, superstiti i suoi figliuoli, e l'
ma.

marito, e dopo la sua morte muojano i suoi figliuoli nella pupillare età, o quando si voglia senza testamento, il Padre a loro succede nelle doti materne: siccome degli altri beni ancora determinò la *Novella* 118. c. 2, V. Morendo il Padre, superstiti i figliuoli, a' quali colui nel suo ultimo testamento non sostituì pupillarmente, la Madre si ammette alla successione di essi ne' beni ereditari paterni, mobili, e stabili, burgensatici, e feudali, se muojano nella pupillare età, ovvero senza testamento. La qual cosa, se si eccettua i feudali beni, uniformasi al comune Diritto: *Nov.* 118., e *L. de Arb. defuncto C. ad S. C. Tensyl.*

VI. Che se la donna secondo quest' uso venga dotata da' suoi fratelli, o da altre persone, e muoja senza testamento, e senza figliuoli, la restituzione delle doti si dee fare o alle mentovate persone dotanti, od a' loro prossimi in grado della linea paterna, o materna. Ciò derogga alle Leggi Romane; onde la dote avventizia donata si presume alla donna.

VII. Se poi nella specie detta muoja la donna, lasciando figliuoli, può della dote disporre, salva la legittima di quelli,

se-

secondo la Nov. 118. Ma per la Napolitana, Consuetudine *si qua moriens*, la Madre può della sola decima parte disporre, lasciando a' suoi figliuoli nove parti. VIII. Ma nella stessa spezie può la donna disporre per ultima volontà, come le aggrada, della dote, se le sono superstiti i fratelli dotanti, ma non i figliuoli. Però per la Consuetudine *Et si testator* potrebbe la donna disporre della sola metà, l'altra metà dovendosi a' fratelli dotanti, ed a' prossimi loro. IX. Maritata la donna secondo il detto uso, acquista il dotario in quanto all' usufrutto insieme, ed alla proprietà, se premuore il marito senza figliuoli del detto matrimonio: se poi lasciando figliuoli, la donna acquista del dotario il solo usufrutto. X. Finalmente non può nella successione delle doti la madre morendo sostituire a' figliuoli o pupillarmente, o quando morissero senza testamento: il che non è così nel Padre. *Ln. 2. ff. de vulg. Et pupill.*

§. 77. *Della nuova maniera.*

Ma spesso siate gl' Istrumenti dotali si fanno *alla nuova maniera*, cioè secondo l' uso de' Sedili Capuano, e di Nido, che in molto è discorde dal costume esposto; ed in sei capi è compreso: *de Afflicis decis. 237.* I. Se, così fatte le nozze, avvenga, che si disciolgano per la morte del marito, superstite la donna, co' figliuoli da esse nozze, o senza di essi, le date doti (o profettizie, o avventizie) ristituisconsi alla superstite donna, od agli eredi suoi. II. Se si disciolga il matrimonio per la morte della donna, superstiti i figliuoli, a questi si ristituiscono le doti. E vale ciò per la Consuetudine di Martino ancora. III. Se non vi fossero figliuoli da dette nozze, o sebbene vi fossero nel tempo della morte della donna, nulladimeno poi (abbiano, o no, presa la eredità) morissero nella pupillare età, od anche dopo senza testamento, e senza figliuoli legittimi, e naturali, le ricevute doti si debbono ristituire agli eredi, e successori della detta donna, o sia agli eredi del dotante.

Quin-

Quindi non si può nelle doti materne succedere a' figliuoli dal pupillare sostituto, e nemmeno dal Padre, il quale viene escluso eziandio dalla legittima sulle doti: nel che differisce questa nuova dalla vecchia maniera. IV. E' salva però alla donna la facoltà di testare secondo la Consuetudine, cioè della decima parte, essendovi figliuoli (*Consuet. si qua moriens tit. de muliere habente filios &c.* , la quale ha luogo, ancorchè i beni dotali sieno fuori del distretto di Napoli: *de Franchis decis. 472*; e se i figliuoli, morto il Padre, restituendo la dote alla Madre, non abbiano rinunciato alla successione consuetudinaria, colla clausola *ad habendum, & alienandum. de Luca: disc. 103. de dote*); e non essendovi figliuoli, può la donna testare della metà; dovendosi la metà de' beni materni a' cognati prossimi, e de' paterni agli agnati. V. Che se il marito premorisse, lasciando la moglie, ed i figliuoli, quella viene esclusa dalla successione di costoro, se muojano senza testamento; ma solo in quanto a' beni paterni. VI. Alla per fine questo nuovo uso consiste nel mero patto; onde se non l'abbiano espresso le

P

par-

parti, si osserverà l' antico uso de' Magnati.

§. 78. Delle Napoletane Consuetudini intorno alla dote,

Per la ragion Civile de' Romani se, lasciando figliuoli, muoja la donna, debbesi a quelli la dote, della quale però l' usufrutto ha il Padre, sendo avventizio peculio: ma per la Consuetudine *si mulier nupta sit, de J. D.*, morta la madre, o non possano i figliuoli col Padre dimorare, o il Padre seco ritener non li voglia, loro restituirà la dote, e gli altri beni materni. Se poi sotto la patria potestà rimanessero, la proprietà de' beni è di essi loro, l' usufrutto del Padre, come per la *L. 1. C. de bon. matern.* Dippiù per Diritto comune il marito non si può condannare, che in quanto può soddisfare (il che *benefizio di competenza* si appella); ed il patto, anche giurato, contrario a questo personale privilegio, è opposto a' buoni costumi: *L. 12., e 14. ff. sol. matr. de Franch. dec. 164.*; ove per la Consuetudine *ubi dos*, che dura Consuetudine fu da Napodano chiamata, in ogni

ogni caso di restituzione di dote, si debbono condannare in *solidum* il Marito, gli estranei eredi suoi, e chiunque altro alla restituzione è obbligato. Però un tale stabilimento della nostra Metropoli nè ad altri contratti è da estendersi, onde non derogar alla *L. non tantum ff. de re judic.*, nè all' antifato: *de Franch. alla detta decis. n. 4.* Inoltre ordina la *Cons. viro mortuo*, e l'altra *si mulier*, che pendente la restituzione delle doti, si debba dagli eredi del marito la Vedova alimentare; i quali eredi se sieno figliuoli, debbono ne' primi sei mesi dalla morte del marito alimentarla, se sieno estranei, a ciò non sono obbligati. La ragione di questo dice Napodano, che sia, perchè la madre s'inviti a dimorare co' figli: ma ciò sarebbe vero, se in casa propria fossero obbligati i figliuoli ad alimentarla, e non altrove. Gli estranei eredi però anche prestarle debbono gli alimenti fra questo tempo per equità, s'è povera. *De Franch. decis. 489:* ma dopo i primi sei mesi sono obbligati a prestarli, ed in ogni semestre. Oltracìò, se per comune Diritto si disputa, al certo in Napoli si debbono dagli eredi del defunto marito, in onore del me-

desimo, alla Vedova le vesti, e'l letto vedovile, che in denaro suole taffarsi, considerandosi la quantità della dote, e la dignità della donna.

§. 79. *Della Consuetudine Nap.*
quartam. tit. de jur. quar.

Per antifato però in Napoli ha la donna di tutti i beni del marito la quarta, della quale o ha l'usufrutto, se ebbe figliuoli da essolui, o anche la proprietà ne acquistata, se figliuoli non ebbe: per la qual cosa gli eredi del marito divideranno i beni, e la donna sceglierà la sua quarta.

§. 80. *Della ripetizione della Dote.*

Anticamente se per divorzio si scioglievano le Nozze, l'emancipata figliuola ripeteva la dote; la figliuola di famiglia insieme col Padre. *V. Bynkersboek. obs. VIII. 14.* Se poi si sciogliesse per la morte della donna, Giustiniano nella *L.un §. 6.C. de rei un. act.*, togliendo le primizie dispute, volle, che spettasse la dote o profettizia, o avventizia, agli eredi di

di lei; se altro non sia pattuito. Dovendosi restituir la dote, se in cosa immobiliare non estimata consiste, debbesi ben tosto; e fra un' anno, se consiste in cosa incorporale, o mobile; altrimenti sono dovute le usure dotali. *L. un. C. de rei ux. act.* E per ripetere la dote Giustiniano *d. l. un.* fece l' azione *ex stipulata*, di buona fede. Ha la donna ancora la tacita ipoteca sopra i beni di chi è tenuto a restituir la dote, da che la è stata costituita. *De Franch. dec. 677. n. 1. e 4.* Anzi il medesimo Imperadore nella *L. assiduis C. qui pot. in pign.* avendo della donnesca debolezza pietà, stabilisce la prelazione nelle cose dotali, ed in tutti i beni del marito, contra gl' ipotecarj creditori anteriori, ancorchè espressa ipoteca avessero. Ma una equa interpretazione ricevuta nel Foro, ammette un tal privilegio delle donne contra que' creditori soltanto, che hanno la tacita ipoteca. *Cap. Latro dec. 47.* Simil cosa viene stabilita per le Leggi nostre. Avvegnachè nella *Cost. Constitutionem diuæ memoriae de revocat. feud.* sieno dichiarate invalide le ipoteche sopra i Feudi, tuttavia nel 1505 Ferdinando Cattolico, a peti-

zione di questa Città, in favor delle doti ammise la feudale ipoteca. *Pragm. 2. e 3. de feud:* il che sembra avverso alle ragioni del Fisco: ma l'Imperador Costantino ben dice nella *L. 2. C. Tb. de Advocato Fisci: Potior apud nos privatorum causa est, quam fisci tutela:* e Plinio: *Panegyri. Quæ præcipua tua gloria est, sæpius vincitur fiscus, cujus mala causa nunquam est, nisi sub bono Principe.*

C A P. VI.

De' Contratti.

§. 81. *Pe' costumi nostri nasce azione dal patto nudo.*

Alle obbligazioni, che da' fatti umani derivano immediatamente, ed a' contratti facciam passaggio. Diciamo *contratti* le convenzioni, dalle quali nasce o scambievolmente obbligazione tra' contraenti, o da un lato solo; e perchè sieno confermati dalla ragion civile, debbono aver nome, o causa presente; altrimenti faranno nudi patti. Notisi però, che per interpretazione del Diritto Canonico, rice-
vuta

vuta nel Foro: *Fagnan. ad cap. i. de pactis*; come altresì per Longobardo Diritto, e pe' costumi nostri, differenti in ciò dalle massime delle Leggi Romane, dal nudo patto, se non sia turpe, nè ripugnante alle leggi, sendo uguagliato alla stipulazione, nasce ferma azione, tolte affatto le antiche sottigliezze legali intorno a questa materia. Sicchè chi semplicemente un fatto promette, a prestarlo si obbliga, nè vien liberato dalla obbligazione, se voglia prestare la estimazione del fatto: e tronca *ipso jure* la obbligazione pe' il patto *de non petendo*. Anzi non potendosi oggidì dal santo ligame degli stessi semplici patti sciogliersi una delle parti contra il volere dell'altra, non si dee dubitare, che non sianvi più le antiche principali differenze tra' nominati contratti, ed innominati. Vediamo ora, per quanto appartienfi al nostro istituto, i contratti, che richieggono la cosa, le parole, le lettere, od il nudo consenso.

§. 82. *Del Mutuo, e delle usure.*

E' il Mutuo un credito della quantità data così, che la stessa si ritorni in ge-

nere, non in ispezie. E l'accessione, o l'incremento, che dà al creditore il debitore per l'uso della *sorte*, o si debbe per mora della restituzione, ed *usura*, o dal di della convenzione, e propriamente *fœnus* si appella. Nel Foro la usura dirsi suole *interesse*, o *lucro cessante*, e *danno emergente*: *Gait: de credito, & debito*; e prestar si debbe: ma il *fœnus* è vietato per ogni ragione. Benanche molti fra' Pagani l'usura chiamarono un modo d'acquistare ingiusto, ed alla natura opposto. Catone interrogato *quid fœnerari?* rispose *quid hominem occidere?* Il cuore dell'usura è l'avarizia, e la sformata cupidigia, radice della idolatria, e di tutti i mali: ma il mutuo è naturalmente gratuito, e frutto della carità, e dell'amicizia; onde come ripugna, che venda il donante il favore della donazione, così che il mutuante venda il beneficio: *L'Autore del libro (in 12 a Paris)*, intitolato *L'usure condamnée par le Droit Naturel*. Del resto gli uomini difendono i di loro vizj, ~~perchè li amano~~; e ~~fogliano~~ considerare le usure pe' l' loro falso aspetto, che affascina segretamente l'animo, e lo

seduce; come tra' Protestanti, settatori di Calvino, fa Carlo Molineo, ch'è per altro Papiano della Francia, il quale con opinione speciosa, e non vera, afferendo, che il divieto delle usure si debba modificare, ed intendere dal generale precetto della carità, stima ingiusta l'usura soltanto quando è nociva. Ma non è questo luogo da esaminare il detto di S. Luca: *mutuum date, nihil inde sperantes*; nè perchè Dio approvate avesse le usure fra gli Ebrei, e gli stranieri. Presso i Romani la ragion politica delle Decemvirali leggi non disapprovò *unciarium factus*: ma appresso anche le *centesime usurae* furono estimare legitime. I Cristiani Imperadori non le tolsero in tutto: L. 26. Cod. de usur. Nov. 83. Ma la storia del vario antico diritto intorlo alle usure, potrà presso Salmasio, gravissimo Scrittore, osservarsi. Il Concilio Niceno vietò solo a' Clerici *hemionias usuras*. Ma le proibì a tutti i Cristiani minacciando loro gravissime pene. Alessandro III. nel Lateranense Concilio: cap. 3. X. de usur. Quindi Guglielmo II. nella Cost. *statuimus* (della quale non Ruggieri, nè Guglielmo I. sono autori) vuole,

le, che le quistioni degli usuraj, cioè se sia esatta la usura, diffinir si doveffero dalla Gran Corte, secondo il decreto del Sommo Pontefice *nuper promulgatum*, cioè di Alessandro III. E Federigo II. nella *Cost. usurariorum de usurar. pun.* contra i manifesti usurieri ordinò la pubblicazione di tutti i beni, eccettuando i Giudei, se da dieci oncie una annualmente ne riceveffero. Estimonsi i Cittadini di Napoli da tal pena, che solo soffrirebbero nel reato di Maestà: *Rovito in Pragm. 1. de usur. de Francbis decis. 213.* Nella rapportata Costituzione Federigo determinò, che fosse pubblico il delitto di usura: la qual cosa per li Riti della Gran Corte non è stata osservata. Carlo V. *Pragm. 4. de usur.* stabilì, che i Magistrati per ufficio potessero contra gli usurieri procedere, ove mancassero accusatori. Indi che bastasse la deposizione di tre testimonj degni di fede, anche in propria causa, contra coloro, che si accusano generalmente per usurieri, volle la *Prammatica 1. d. tit.* essendo di difficil prova. E la *Prammatica degli 11. di Agosto 1689.* stabilì, che lecito non fosse stato dare a mutuo il denaro col patto, che tanto di messe si renda dopo la raccolta

colta. Alla per fine per la Prammatica de' 9. Ottobre 1736. venne ordinato per gli usurieri un triennio di Galea, e fu negata la via esecutiva agl' Istrumenti in favore di essi, pendente la giudicatura di tal delitto. Sono ancora vietate le usure palliate, e celate sotto altri contratti. Così sotto spezie di vendita è usura, se alcuno compera a poco prezzo qualche cosa, con patto, che non possa il venditore ricomprarla fra un certo tempo: mentre fra questo tempo lucra il compratore usureggiando i frutti della cosa medesima. E se alcuno vende a credenza una cosa per più grave prezzo di quanto vale, commette anche usura; *nisi dubium sit*, dice Alessandro III. *cap. 6. de usur., merces plus minusve solutionis tempore valiturus*. Parimente è usura il patto, che dicesi *antichreticum*, se al creditore dassi cosa in pegno così, che percepisca i frutti di essa finchè non si ritorni il danaro, restando intiera la forte: *L. 1. C. de pign. act.* Ma perchè nel Regno nostro facili sono le compre, non si riprova tal fatto, quando il creditore dal pegno percepisca frutti non eccedenti la quantità dell' interesse legittimo.

Usu-

Usurario è ancora il contratto volgarmente detto *mohatra*, il quale si fa, quando chi compra a credenza qualche cosa a gran prezzo, tostamente vende al venditore la stessa cosa con danari contanti, ed a leggier prezzo. Suole inoltre celarsi l'usura sotto spezie di cambio. E' *cambio* una permutazione di danaro con danaro; il quale o è *manuale*, o *locale*, o *finto*. Il manuale è permutare la moneta di un genere con altra di altro genere. Sarebbe in ciò usura esigger dippiù; ma per l'utile vengente al Pubblico dall'impiego di chi esercita ~~efficiamente~~ l'ufficio di ~~permutare~~, esigger si può moderatamente. Siccome usura non è l'esigger qualche cosa pe' l' *cambio locale*; per lo quale si paga il danaro in un luogo, e ricevesi in un' altro. Ma pe' l' *finto cambio*, o *secco*, quanto si riceve, è usura: ed è questo il dare in prestanza il danaro da pagarsi simulatamente in altro luogo. Come altresì l'usuraria pravità contiene il *Ricambio*: conciossiachè per esso le usure, che si debbono pe' l' *cambio*, sino a che la sorte non si paghi, vanno ad accrescere la sorte medesima; onde si fa luogo alle usure delle usure. Ma
tra-

tralasciando gli altri contratti , sotto i quali talora si cela l' usura , passo a considerare , per chiarezza maggiore , tre spezie di essa ; cioè *lucrativa* , *punitiva* , e *compensatrice* . La prima si esige per far lucro ; ed è per ogni ragione vietata . L' altra è la pena del tardo pagamento ; ed è permessa dalle leggi , se non per avidità di lucro , ma per aver la sorte , sia convenuta ; e se importi al creditore , che la sia restituita nel determinato tempo . L' ultima è quando si estima , e si valuta *id quod interest* ; la quale si approva massimamente quando per essa compensasi il pericolo . Ma il pericolo , o è *di fatto* , il quale tutti i casi comprende , pe' quali può perire la sorte a cagione delle innumerevoli vicende delle cose ; nè per esso può esigersi usura : o è *di diritto* . , che il creditore per patto addossa a se ; ove per legge seguirebbe il debitore ; e per questo è lecita l' usura , che *periculi pretium* vien detta da Scevola nella *L. 5. de nautic. fœn. Ubero sul tit. de nautic fœn.* Ne è contrario Gregorio IX. nel *cap. ult. de usur* ; mentre non condanna il fine di compensare il pericolo , ma di far lucro .

§. 83. *Del Commodato, del Deposito,
e del Pegno.*

Inoltre pe' l patrio Diritto dal mutuo, dal commodato, e dal deposito nascono le azioni non solo *rei persecutoriae*, come nelle Giustinianee Istituzioni è stato detto, ma penali ancora, se il debitore abbia negata la cosa: *Const. Regiæ Majestatis*; E quindi debbesi la cosa al creditore, e la terza parte di essa al Fisco, quando è stato condannato in Giudizio il Reo, che ha negato il debito fino alla sentenza. Intorno al deposito si offervi, che non meno presso i Romani, che presso noi, vi sia quello, che alla pubblica fede commendandosi, *pubblico* si nomina: *Pragm. de nummulariis*. Però il nostro pubblico deposito ne' *Banchi*, può *irregolare deposito* appellarsi; essendo anzi mutuo; poichè suole il danaro darsi così, che si restituisca nel genere; onde chi lo riceve non solamente al dolo si obbliga, com'è nel privato deposito; ma alla colpa, ed al caso altresì, com'è nel mutuo. Per lo pegno poi notisi, che presso di noi anche senza convenzione possano ritenersi in pegno gli animali, che

che hanno recato danno: ma secondo le Leggi Longobarde i Bovi, e gli strumenti dell'agricoltura, non possono prendersi in pegno da' creditori: ed il medesimo determina *Carlo II. Const. Constitutionem, de bobus aratoriis non pignorandis*. Finalmente per la ipoteca si dee avvertire, che siccome la *L. 2. C. de pignor.* vuole, che il creditore, se da' beni a speciale ipoteca sommessi possa esser soddisfatto, lasciar debba quelli, che sono generalmente obbligati; oggi per l'usuale patto, che la generale ipoteca non deroghi alla speciale, nè per contrario, può il creditore di quella, o di questa servirsi; ed anche *in solidum* convenire i terzi possessori: *de Franchis dec. 5.*

§. 84. Del Censo detto consegnativo.

Un contratto nel nostro Regno usitatissimo, nel quale l'intervento della cosa è anche necessario, è il *censo consegnativo*, che dicesi *compra d' annue entrate*. Ed è un diritto di riscuotere una certa rendita annua, comprato e costituito sull'altrui cosa fruttuosa. Una Bolla di Niccola V. confermata nell'anno 1451. da Alfonso d'Aragona: *Pragm. 1. de censib.*,
ri-

richiede varie cose, perchè sia lecito questo contratto, ed immune dalla usuraria pravità. I. I contraenti debbono aver l'animo di far compra, e vendita, non già mutuo; essendovi realmente differenza fra'l mutuo, e siffatto censo; sì perchè nel mutuo non perisce giammai la forte, ove nel censo se perisce la cosa al censo sottoposta, viene disobbligato il censuario dall'annua prestazione; come ancora perchè nel censo il compratore non può giammai forzare il venditore a ristituirli il prezzo. II. La cosa esser dee fruttifera, immobile (o che si abbia per immobile), e designata con certi confini, non già finta ed ideale. Che se la cosa perisca, il censo si estingue; essendo per la stessa Costituzione di Niccola V., ricevuta nel Regno, vietato affatto il censo personale; che vietato sarebbe eziandio per natural ragione. Quindi può togliere l'obbligo del censo il compratore, se la cosa al censo sottoposta abbia altri pesi; onde al censo non sia bastevole. III. Vi si richiede il patto *de retrovendendo quancumque* ad arbitrio del venditore; non dovendo alcuno perpetuamente soffrire il peso del censo: anzi un tal

tal patto, se non sia dichiarato, è in-
 tintende; nè vale patto alcuno in con-
 trario, nè prescrizione. E viceversa nel
 censo perpetuo (non già nel vitalizio)
 ha luogo il patto, che dicesi *commisso-*
ria, vale a dire, che si abbia, non
 comperata la cosa, se fra un
 tempo non si pagasse il prezzo,
 se non si paghino le annualità, si
 rescindere il contratto per la *Pram.*
 1738. §. 1: nè oggi nel Foro suole dar-
 si il *luoro cessante*, e'l danno *emergente*
 per la mora nel pagare l'annue rendite.
 IV. Il prezzo, debbe esser giusto, e le-
 gitimo, come era ne' tempi della Bolla
 di Niccolò V., e della *Prammatica re-*
de censibus, il 10. per. 100: ma essen-
 do oggidì cresciuta la quantità del dena-
 ro, il prezzo, e l'usura di esso è minore.
 Che se oltre il legittimo prezzo stabiliscasi
 il censo, non è, come altri vuole, che il
 contratto si annulli; ma quanto dippiù si
 è esatto, va ad estinguere la sorte. Ben
 si può ancora comperare l'annua rendita,
 benchè il prezzo non sia pecuniario. Ma il
 pagamento in denaro, od in frutti, non si
 può pattovire, che si facesse su'l principio

Q

di

di ciascun anno, per la Bolla di Pio V. *cum onus Apostolica*; la quale per altro non è stata ricevuta nel Regno. Che se il compratore pagasse per avventura più del dovere, affine di avere anticipato il pagamento, è giusto, che sia anticipato. Notisi quì, che il podere, dal quale il censo consegnativo si paga, s'intenda ipotecato; onde che possa convenirsi ogni possessore di esso: *arg. L. 7. ff. de Public.*, il quale opporre non può la eccezione, che si astringa il reo principale; perchè quì la ipoteca non è regolare, cioè non suppone la personale obbligazione: il perchè si estingue, estinta la cosa, anche l'azione personale. Inoltre divide si il censo consegnativo in *vitalizio*, e *perpetuo*: quello viene stabilito, durante la vita del compratore, o del venditore; e più di 14. per 100. non si poteva avere per esso, secondo la *Pram. 2. de censib*; ma oggi non più di 10. per 100; e suole anche alienarsi: e dee pagare il debitore le annualità finchè non restituisca il prezzo ricevuto, ancorchè abbia pagato il doppio del prezzo annualmente: mentre per le *Novelle 161.*, e *121* nell'usura soltanto, non già nel censo, si estingue la sorte pe'l pagamento

to

to del doppio del prezzo . In fine per molti modi il censo si estingue . Prima se perisca in tutto la cosa ad esso sottoposta . Che se vi rimanghi qualche parte , questa anch' è al censo soggetta , com' è dimostrato per li Dottori dalla *L. 10. ff. quib. mod. usufruct. amit.* Anzi debbonfi le annualità pagare , tuttochè non dia frutto per più anni il fondo , cui è il peso del censo imposto . Si estingue ancora , se restituisca il denaro il debitore ; e restituirlo può senza solennità alcuna : se deduca nel Sacro Consiglio il patrimonio ; perciocchè s' impedisce l' incremento de' debiti per tal deduzione : e se il contratto si rescinda per sentenza del Giudice : *de Franch. dec. 173.*

§. 85. Del Censo, che dicesi riservativo; e della sua differenza dall' Enfiteusi.

Le cose dette al censo consegnativo si appartengono . Avvi ancora il Censo reale , che dicesi *riservativo* ; e si fa quando il Padrone dà la sua cosa ad alcuno con tal patto , che gli si presti un' annua pensione . Differisce questo dal contratto *Enfiteutico* , o *sa libellario* , principalmente

perchè nel contratto del Censo a chi dà la cosa rimane il solo diritto di conseguire la pensione, ove nell' Enfiteusi l'utile dominio si trasferisce. Così Ludovico Cencio *de Censibus par. I. c. I. quest. I. art. I. num. 14, e 15*. Come ancora vi è qualche differenza fralla locazione *ad longum tempus*, e l' *enfiteusi*, notata dal dotto Brunemanno nel Commentario sulle Pandette, per togliere l'ambiguità delle parole, ch'è fonte perenne d' infinite quistioni. Nella locazione, e' dice, *a lungo tempo vi è per la natura del contratto una quasi proporzione tra i frutti, che comunemente si possono percepire, e la pensione; la qual proporzione non si attende nell' Enfiteusi, ove si paga il canone soltanto in ricognizione del dominio*. Della origine di questo contratto nominato, e di buona fede, del Civile Diritto, per lo quale il Padrone di un podere, ritenuto per se il dominio diretto, trasferisce in altri il possesso, e l'utile dominio perpetuamente, o ad un certo tempo, con patto, che il podere si renda migliore, e più colto, e si presti per esso un' annua pensione, parla Francesco Connano: *Comment. Jur. Civ. VII. 12*. Per quello poi che

fi

si appartiene a' censi, od enfiteusi, oggi chiamati *livello*, che solevano gli Ecclesiastici fare in perpetuo, per tenui, e scarse pensioni dando i poderi, de' quali moltissimi avanzi si veggono nel nostro Regno, questi o ripetono la di loro origine dalla sterilità de' fondi, che si davano, ovvero dalli bisogni delle Chiese; onde si procacciavano denajo da chi dar ne potea, ed al somministratore della pecunia si assegnavano in enfiteusi (giacchè questa non era alienazione proibita da' Canonici) tanti beni da godersi coll'obbligo di un lieve censo in ricognizione del dominio ritenuto da' concedenti. Così il dotto Muratori, vago di rintracciare le origini della più annosa antichità, scrisse nella *Dissert. 30 sopra le Antichità Italiane*. Noi in una *Dissertazione* abbiam trattato della quarta, che suole esigerfi per questi livelli da' Padroni diretti, quando da' Censuarj si vogliono i corpi dati loro a **Censo alienare**.

§. 86. Della stipulazione degl'Instrumenti:

Richiedevano inoltre alcuni contratti anticamente molte solennità di parole: *V. Douling. in Caii Instit. II. 9*; che poi

alla sola stipulazione restarono : benchè ancora dopo che si tolsero coteste legittime solennità, furono, come sono tuttavia, a' contratti adattate le leggi scritte intorno alla stipulazione. E siamo ufi chiamare stipulazione la solennità degl' Instrumenti, e della scrittura, nella quale quasi tutti i contratti oggidì si riducono; ove appo i Romani allora la scrittura era di necessità delle convenzioni, quando espressamente voleasi, che senza di essa nullo fosse stato il contratto : *L. 17. C. de fid. Instrum.* E per lo solenne Instrumento rettamente fare, fu stabilito doverfi dal pubblico Notajo scriverfi *in schedam*, e nel *protocollo* (ed a questa voce non si dava la idea, che oggi le si dà, ma una spezie di carta disegnava: *nov. 44.*): e poi *in mundum* si scriveva, ch' era carta pura ; e si sottoscriveva da' contraenti, e da' testimonj . Le nostre Leggi per la solennità degl' Instrumenti varie cose richieggono . Primieramente criver si debbono, o almeno sottoscrivere da' pubblici Notaj : *Pragm. 2. de contract.* Diceansi *Notarii* presso i Romani coloro, che per segni scrivevano . Tali erano alcuni servi, com' è chiaro dalla

L. 40.

L. 40. ff. de testam. Milit.: la qual cosa è stata a molti cagion di errare, dicendo, che sieno i Notaj servi pubblici, e quindi possano stipulare per gli assenti: V. Donello in Comment. ad L. 38. ff. de V.O. Presso i Romani ancora diceansi *Tabelliones* coloro, che scriveano gl' Instrumenti, e *Tabularii* quei, che li conservavano: Gotofredo in L. 3 C. Tb. de Decurionibus. Ma noi con tali nomi disegniamo quelle pubbliche persone, che hanno la potestà di stipulare gl' Instrumenti. Queste persone volle Federigo II. nella Costituzione *in locis Demanii*, ch' esser doveessero immediatamente soggette al Principe; ma ciò non viene oggi osservato. Bensì pe'l Capitolo di Ladislao *Non sine prudentis*, i Notaj Vassalli non possono formare scritture, che pe' privati; e pe' Baroni i Notaj del Demanio del Re. E secondo la Costituzione *Instrumentorum robur*, non possono i Cherici la Noteria esercitare. Inoltre Ferdinando I. nella *Pram. 2 de Notariis* vuole, che i Notaj nel Protocollo tutti gl' Instrumenti registrassero. Debbono essere i Notaj approvati dal Protonotario del pari, che i Giudici a Contratti, o sieno *Carrularii*, l' ufficio de'

quali è incerta cosa quando sia stato istituito appo noi : ma debbono anch' essi intervenire nell'atto del contratto : *cap. item caveant* ; come anticamente i pubblici Magistrati v' intervenivano. *d. Constitut. Instrumentor. rubur.* Sono nell' obbligo i Giudici a' contratti di formare di proprio carattere un libro, in cui tutti i contratti, e gli atti, ove intervengono, debbono scrivere. Inoltre gl' Instrumenti si doveano per le Costituzioni nostre scrivere in carta pergamena ; e sottoscrivere da due Testimonj (e basta il segno di Croce , se ignorano le lettere : *Nov. 73. c. 8.*), se non sorpassa una libra d' oro il contratto ; e da tre , se la sorpassa. Quindi è la clausola necessaria *presentibus opportunis* . Debbono inoltre le parti contraenti giurare di osservare quanto si è pattovito , e prometterne la pronta esecuzione , o con quelle voci : *pro quibus omnibus observandis* , le quali sempre s' intendono apposte , ancorchè omesse : *Petra ad Rit. 166.* , o con quelle altre : *more personum Civitatis Neapolis* ; cioè senza solennità di Giudizio . Diviene fissamente l' Instrumento *guarantigato* , ossia fermo . La parola *Gua-*
ren-

ventare, o *Guarentare* è antica *delictio*
 cesi, e significa addossarsi la causa altrui,
 e professarsene difensore. *Guarent*, o
Warandator disegna quello, che da' Lati-
 ni vien detto *Auctor*, e presta la evizio-
 ne. V. *Fr. Ottomano: de Usuris Feudali-*
bus. voc. Guarentare. Per la ~~non~~ *assuran-*
za poi de' patti giurati, dagl' *Instrumenti*
 nasce per lo spergiuro l'azione *criminale*
 e la civile per lo patto *esecutivo*. Per
 la criminale *tronevasi* in pena la mano
 pe' l' *Rito* 171: il quale andò già in di-
 fuso, e la pena è pecuniaria da
 darsi al Fisco, cioè il 10 per 100, ol-
 tre il debito, ~~ma~~ il giudizio è *criminale*,
 e dicesi *liquidazione dell'Instrumento*: laom-
 de non può istituirsi contra il Padre;
 il che da' Dottori si applica al fratel-
 lo, ed al Padre naturale, o spirituale:
De Marinis Refol. 1. 190.; nè può il
 Reo per Procuratore difendersi. Ma per
 molti casi non può liquidarsi l'*Instrumento*:
 come se dallo stesso appaja la sua nul-
 lità: se non sia dovuto più di un'oncia
 di oro: se vi sia bisogno di altra prova
 (come della prova della *credità accettata*;
 volendosi tal azione intentar dall'erede,
 o del *matrimonio* seguite, se voglia *incun-*
 farsi

farfi *via Ritus* la scritta dotale: *de Luca ad decisi. 366 de Franchis contra Carlo Tapia: Juris Regni Lib. III. tit. de liquid. Instrum.*): inoltre se il contratto sia *obligatorio ultro citroque*, nè sia chiaro, se l'attore adempito avesse a ciò, che dovea; e se finalmente mostri evidentemente il debitore di aver pagato *V. Maradei de prax. liquid. Instrum.* Liquidare gl'Instrumenti poi è della potestà della G.C. della Vicaria, la quale però debbe ubbidire alle *inibitorie* del S. Consiglio, trattandosi di debitore, il di cui patrimonio sia nello stesso S. C. dedotto; secondo la Prammatica del 1738. §. 5; per la quale non per tanto difficilissimamente si liquidano oggidì gl'Instrumenti; sendosi al §. 1. determinato, che si ordini dal Giudice il pagamento della sorte, e delle usure, se il debitore manchi dal pagar queste; e che se non pagasse secondo l'ordine del Giudice almeno le usure, si esegua il decreto, e si paghi al Fisco il 15 per 100. Inoltre per l'azione civile, senza solennità de' Giudizj, ma non senza le cose, che formano la sostanza di essi, ordina il Giudice la esecuzione dell'Instrumento dopo due precetti di *solvat*, se non fossero scorsi

scorsi 30 anni dacchè nacque l'azione: altramente vi è bisogno di prove, e rende- si ordinario il Giudizio: ma non manca in tutto l'azione, com'era per Romano Diritto. *L. 3. C. de præscript. 30. vel 40 annor.* L'azione criminale poi per la pre- scrizione di 20 anni si toglie: *Rit. 167.*

§. 87. Della obbligazione penes acta.

Pe' l'Rito 128, e per la interpretazione di esso, pronta esecuzione si dà ancora all'obbligazione *penes acta*; contra chi ha confessata la sua promessa, e 'l suo debi- to dinanzi all'Attuario, fingendosi anche il Giudice presente. E tale esecuzione si fa senza sentirsi il Reo dalla Corte, nel- la quale l'obbligo è stato fatto. Che se poi farsi voglia da un'altra Corte, ovve- ro scorsi dieci anni, da quella medes- ma, nella quale il debitore si è obliga- to, costui dee sentirsi in Giudizio. E' mestieri però, che l'Attuario stesso, non altri, scriva, o sottoscriva almeno tal ob- bligazione: *Pragm. 9. de Actuar.*; il che ba- sta; se la somma non sorpassi ducati 50; altrimenti due testimoni si richieggono; i quali confessino d'essere il debitore ad essi

essi noto: *Pragm. 16. di tit.* E per togliersi le controversie, che insorger possono intorno a ciò, i Mastri d'Atti debbono tutte le obbligazioni *penes acta* in un libro notare: *Pragm. 10. de o. M. J.*

§. 88. Dell' *Apoca Bancale.*

Apocha, voce di origine greca, anticamente designava la quitanza, che dava al debitore il creditore, confessando di essere stato da quello soddisfatto: come *antapocha* (che oggidì si fa pe' pagamenti per mezzo de' pubblici Banchi) e una scritta, che dava il debitore al suo creditore, per la quale poteva costui impedire la prescrizione, e provare il debito, e le annualità: *L. 1. C. de fide Instrum.* Ma presso di noi la parola *apoca* non ha l'antico significato di quitanza; ma dinota una scrittura, nella quale il debitore il debito suo confessa; e dalle sue parole iniziali dirette al pubblico Banco *Bancale* si appella tuttogiorno. Si vuole sottoscrivere da tre testimoni, e dallo stesso debitore, o dal Notaio in sua vece. Verificata poi che sarà innanzi a' testimonj, o riconosciuta dal

de-

Debitore in Giudizio, o se costui sia **contumace** dopo la terza citazione, non si **ammette** la eccezione del denaro non numerato, se non dopo fatto il deposito, o **seguita** la carcerazione del debitore: *Pragm. 63. de off. Proc. Cesar.* E perocchè si **suole** nella polizza dal debitore rinunciare a questa eccezione, costui non può nemmeno **prevenire** in **Giudizio** il creditore, **dicendo** non **esserli** stato il denaro numerato. **Cosa** speciale poi è dell' Apoca Bancalle, che la **esecuzione** possa farsi dal principio non solo contra i beni, ma contra la **persona** ancora del debitore: ove per lo **solenne** **Instrumento** **eseguir** si **debbono** prima i beni,

§. 89. Delle lettere di Cambio.

Un contratto per lettere è il **Cambio locale**, che si è di sopra definito (§. 82. p. 220.), e frequentemente si usa da noi. Per esso, se non è cambio *secco* (d. §. 82.), nel quale la distanza del luogo in distanza di tempo si cangia, nasce la obbligazione dalle lettere, e dalla scrittura, cui dà il Giudice (ch'è presso noi il *Delegato de' Cambj*) pronta **esecuzione**: ed i giu-
di-

diziali rinfedj competono dopo, che il creditore è stato soddisfatto; *Pragn. 3. d. vii.* Quindi legiamo, i Creditori per Cambiali obbligarsi i loro debitori, ancorchè debbasi il denaro pagare in un luogo stesso. Non fu il cambio locale ignoto agli Antichi; ma noi ne dobbiamo l'uso a' Longobardi, molte voci de' quali abbiamo adottate in questo contratto; come *trassa*, o *tratta*, *valuta*, *rimessa*, *indossamento*, ed altre. Ordinariamente si fa tra quattro persone (benchè farsi possa ancora *tra più*, o *meno*), essendovi il ~~presentante~~ *trassante* il denaro in un luogo, ~~presentante~~ *trassante*, che lo riceve; ed in un altro luogo il *presentante* le lettere, e l'*accettante*, che dee pagare il denaro in genere. Quindi egli mi sembra, che fra l'rimettente, e l'*trassante* ~~presentante~~ *trassante* un contratto litterale ~~presentante~~ *trassante*, e simile alla ~~presentante~~ *trassante* delle lettere del comune Diritto, in ciò, che non si chiede, se realmente sia debitore chi le lettere ha scritte, ma s'egli l'abbia scritte; e differente da quella ~~presentante~~ *trassante* in ciò, che le Cambiali accettate non ammettono in favor dell'*accettante* l'~~presentante~~ *trassante* del denaro non

nu-

mandato; se però non si provi evidentemente l'opposto: *Pragm. 3. de literis cambiis*. Cotal'eccezione però è da ammettersi in favor dello scrivente; se però il remittente non pruovi e per testimonj, o per partite di Banco, di aver pagato. Ma perchè si perfezioni questo generale contratto, sembra eziandio, che fra 'l trassante, e l' accettante, il contratto del mandato si faccia; e che colui, che accetta le lettere sia come fidejussore del debitor principale. Per la qual cosa se non si vogliono le lettere di cambio accettare, pronta esecuzione avranno contra chi l'ha scritte; e se accettate sono, contra l' accettante, senza ammettere eccezione; e potrà la sua accettazione, s' egli la nieghi, con tre testimonj provarsi: *Pragm. 3. e 5. d. tit.*: ma nel ricovere il denaro in tal caso, dovrà il presentante offrir malleveria. Così se dopo l' accettazione delle lettere, il trassante inabile divenga al pagamento, rimane obbligato l' accettante per le *Legg. 38. ad ultima ff. de solution;* avvegnachè difendano alcuni, che l' accettante obbligato resti altresì, se prima della sua accettazione divenga povero il trassante: ma ciò non

non è ricevuto ne' Tribunali, *V. de Luca de Interesse, & litteris cambii disc. 25. de Franch. dec. 303. Merlin. Controv. II. 11.* Che se poichè l' accettante abbia le lettere sottoscritte, inabile a pagare in qualsivoglia maniera divenga, non essendo l' accettazione una novazione, ma restando ferma l' obbligazione principale, è tenuto il trasante a pagare; ove però non sia mancato pe' l' Creditore l' esser soddisfatto fra un giusto tempo,

§. 90. Della compra e vendita.

A' contratti passiamo, che il solo consenso richieggono. Secondo le massime del Civile Diritto la compra e vendita di cosa stabile, o mobile, è fatta tostochè si è consentito, e costituito il prezzo, benchè seguita non sia la tradizione della cosa: *Inst. Lib. III. tit. 24.* Ma per Municipale Diritto non si sostiene la vendita delle cose stabili, se non è trasferito il possesso di esse, o se dal compratore non si è data caparra: *Napod., e de Rofa in Consuet. venditionis.* Il consenso poi per timore interposto, o per dolo, ancorchè sia stato col giuramento confer-

ma-

inato, non giova: *cap. ad aures. de emt. C. vend.* La forza però, togliendo tutta la libertà, rende nullo il contratto; il timore, diminuendola, fa, che si rescinda: *Peregr., e Fabro su' l' tit. del C. quod metus causa.* Ed il timore, che i Dottori nostri chiamano riverenziale, non si presume, se sia presente il Giudice: *L. 1. C. de transact.* Ma è gran pruova di esso, se enormissima lesione vi sia: *L. 1. ff. quarum rer. act. non det.* Quindi ancorchè voglia il compratore dare il supplemento del prezzo per la vendita fattagli, *ex. gr.* delle cose parafernali dalla donna, non si dee ammettere. Dalla medesima lesione si arguisce il dolo, che dalle insidie, e dalla qualità del fatto si estima: *L. pr. ff. de doli exceptione.* Che anzi la lesione stessa dicesi in Legge *dolo re ipsa*, il quale si assimila al dolo *ex proposito.* Quel comune detto de' Nostri, *res ipsa dolus est*, è tratto da un luogo di Ulpiano: *L. si quis cum aliter 38 de V.O. Vedi Nooit de forma emendandi doli mali cap. 7, e 15.* Ed in vero la lesione primamente ne' contratti bilaterali è vietata per le Leggi della Natura, che in siffatti contratti la sola uguaglianza richie-

R

de;

de ; e tal divieto è poi nelle leggi civili derivato : *In contractibus* sono parole di Grozio de *J. B. & P. lib. 2. cap. 12. §. 8. , Natura aequalitatem imperat , & ita quidem , ut ex inequalitate jus oriatur minus habenti .* Per lo Diritto Civile poi non può richiamarsi in dubbio , che per la *l. 2. & 8. C. de rescindenda venditione ,* Diocleziano , e Massimiano introdotto avessero un nuovo diritto incognito all'antica Giurisprudenza , cioè che quegli , che nella compra e vendita è lesò oltre la metà del giusto prezzo , possa rescindere il contratto . ~~Qua~~ Qual cosa dopo Accursio sulla detta legge , tutti comunemente asseriscono i Dottori , anche aver luogo negli altri contratti di buona fede . In fatti anticamente in ogni quantità era lecito ai contraenti scambievolmente aggiustarsi , ed ingannarsi , tanto in comprando , e vendendo , quanto in locando , e conducendo : *l. 25. §. ult. ff. locati ;* il che poi fu tollerato infra la metà del vero prezzo , o della mercede . Così si spiega il nostro Giurisconsulto Domenico Auliso *de transactionibus quest. 2.* Che sebbene per la *l. 16. ff. de minoribus* , ai contraenti fosse lecito scambievolmente delu-

deludersi nel maggiore, o minor prezzo della cosa, ove si trattasse di vendita; nulla però di manco dee ciò intendersi di un leggier danno; sicchè si pensi, che i contraenti rilasciarsi volessero l'infimo prezzo; cosa, che si affà, come io penso, col Diritto delle Genti; perciocchè tronca le liti, e rende certa ogni obbligazione. Ma una lesione improba, e ~~int~~ data, che la metà eccede del giusto prezzo, è grave a segno, che tollerar non si può per niuna legge. Perchè intanto in cosa trita ci dilunghiamo? Soltanto notisi, che per la lesione *enormissima*, cioè *ultra bessem*, più della ottava parte del giusto prezzo, il contratto è nullo, nè vi è bisogno di rescissione, mentre questa suppone la validità: *L. decem de V. O.*, e si dee restituir la cosa colli frutti dal dì del contratto; *de Rosa Prax. Decret. cap. 12*; onde applicandosi ciò alla compra e vendita, il dominio rimane presso il venditore, ed il compratore si estima possessor di mala fede, che non fa suoi i frutti. Che se la lesione è *enorme*, cioè eccedente la metà del giusto prezzo, non si rende nullo il contratto *ipso jure*, ma può rescindersi: ed in tale spezie si dà

la elezione al compratore o di restituire la cosa, o di supplire il giusto prezzo: *L. 2. C. de rescindenda venditione*. Quando però per enorme lesione siasi rescisso il contratto, la pratica del Foro nostro è, che restituiscansi i frutti non dal giorno del contratto, ma della lite contestata: *de Ponte tom. 1. Consil. 38*. Se avvenga poi, che perfezionata la vendita, il compratore ricusi di pagare il prezzo per imminente evizione, il venditore dovrà renderlo sicuro co' fidejussori anzi, che con pegni: perchè questi si possono ritrovare ad altri obbligati: e tal fidejussione suole interporfi generalmente per ogni causa: *de Franch. dec. 555*. Il denunziar poi la lite, che fa il compratore al venditore, o sia all' *Autore*, se qualcheduno vantasse diritto sulla cosa comprata, si dice *Auctoris laudatio*.

§. 91. *Del diritto del Congruo secondo la Costituzione Iuzianus,*

Ma ad alcune persone spetta il diritto di ritrarre la cosa immobile, che si vende (nè parlo qui del ritratto dovuto per convenzione de' privati, ma per Legge); che dicesi da' Greci *πρωτιμωσις*; e da

e da noi *congruo*. Fu da Costantino introdotta secondo una legge di Mosè, e fu richiamato in uso nell'Occidente o dall'Imperador Federigo I. per la Costituzione *sancimus tit. de Jure protomiseos*, o da chiunque altro tradotto avesse in gran parte questa da un'altra Greca Costituzione di Romano Seniore Lecapeno. *V. Cujac. in Lib. V. de Feud.* E' però la Costituzione *sancimus* per uso antico ricevuta da noi. Si stabilisce in essa, che se alcuno voglia un fondo alienare per vendita, enfiteusi, o locazione, debba prima dinunziare l'alienazione a coloro, a' quali spetta il diritto del *congruo*. E spetta il *congruo* a quattro ordini di persone gradatamente. In prima a' congiunti per sangue al venditore, fino al decimo grado: in secondo luogo a' sozj: in terzo a' quelli, che sono *sub eodem servitio*, cioè che pagano insieme al Fisco il censo; e finalmente agli estranei. A tutti però compete, se sieno congiunti anche colla cosa: e molti concorrendo dello stesso grado, prenderà ognuno la sua porzione; o se divider non si possa la cosa, il Giudice ad uno l'assegnerà. Fu intro-

dotto questo *jus* per l'affezione , che si porta agli stabili aviti, comuni , o vicini. Egli appartiene alle cose stabili; nè la Costituzione fa differenza alcuna di podere rustico , od urbano : nè vieta l'alienazione , ma vuole , che si dinunzi a' vicini . Inoltre non parla di donazione, o di legato , purchè non sia la cosa donata , o legata simulatamente ; e per mettere in luce la verità , da' contraenti esiger si può il giuramento: onde se poi provisi lo spergiuro , la cosa , ed il prezzo sarà del Fisco . Parla bensì la Costituzione soltanto della vendita , locazione , ed enfiteusi , ne' quali contratti è certa la estimazione della cosa o in danaro , o in mercede . Quindi non si può estendere alla permutazione ; se però i contraenti non abbiano avuto anzi animo di vendere , che di permutare ; come se una cosa immobile estimata si permutasse con cosa fungibile , o con altro podere estimato : nè estender si può all' assegnazione della dote estimata ; od alla dazione *in solutum* ; benchè contratti sieno questi simili alla vendita . E perchè si richiede la dinunzia non solo se il diretto dominio per vendita trasferire in altrui si voglia ,

glia, ma benanche se l'utile per enfiteusi; perciò è tenuto a dinunziare a' vicini chi voglia vendere l'usufrutto della cosa sua. Ma l'enfiteuta, che vuol vendere le sue migliorazioni, non è tenuto, che a dinunziare al solo diretto Padrone. Inoltre per la ragion della Costituzione, la locazione s'intende in perpetuo, od a lungo tempo, non già a brieve tempo, come vuole Matteo de Afflictis: *de Franchis decis.* 406. Dunque dopo che faranno questi contratti perfezionati, dinunziar si dee, cioè dichiarare con testimonj, od anche fuor del Giudizio, mediante il Notajo, ammonire colui, cui spetta il congruo, dell'alienazione, con ispiegargli il certo prezzo, o mercede. E colui, cui è stato dinunziato, volendo del beneficio del congruo avvalersi, dee pagare il prezzo giusto fra 30. giorni, se è presente, o di 4. mesi, se assente, o se è curatore di qualche minore, o tutore: e dee senza mora alcuna pagare fra questo tempo il giusto prezzo, cioè quanto senza frode è stata la cosa comprata: onde si valuta da' Periti. Ma il favor del congruo poi non si otterrà pe' l'vizio d'ingratitude verso del venditore usata: nè se scorso sia

un decennio, ancorchè non sia stato denunziato; nè se venda, o compri, il Fisco, e la Chiesa, benchè i Chierici sieno tenuti a questa Legge osservare; o se una via pubblica si framezzi fra' poderi de' vicini, che si vogliono vendere. E finalmente se alcuno al podere che si aliena, è da tre bande unito col fondo suo, esclude gli altri vicini dal congruo.

§. 92. *Del diritto del Congruo secondo le Napoletane Consuetudini.*

La fin qui spiegata Costituzione cede alle varie costumanze delle Città. Così sotto il titolo *de jure congrui* per le Napoletane Consuetudini, e principalmente per la Consuetudine *si quis emit*, chi ha comprato già un podere rustico, od urbano, dee fra un'anno dal giorno della scienza, darlo al vicino, se costui conoscendo fra detto anno i costumi del compratore non esserli a grado, voglia la cosa per se; e l'avrà per lo prezzo non realmente, e senza frode pagato, ma che farà stimato da' Tavolarj nel giorno della sentenza. Che se vi sieno da diversi lati due vicini, questi avranno per metà il

il podere, ancorchè l'uno con molto tratto di fondo, e l'altro con poco sia legato al podere medesimo: *Consuet. si ex uno.* Ne' poderi urbani vi è dippiù per la Consuetudine *si quis habet*; cioè che vendendosi un' appartamento, sia preferito il Padrone dell' appartamento di sotto, il quale più incomodo soffre. Appare dalle cose dette, che nelle Consuetudini si parli soltanto della vendita (ancorchè siavi il patto *de retrovendendo*); purchè ad essa non si faccia frode sotto pretesto di altro contratto; come sotto la permutazione della cosa coll' annuo censo redimibile, o sotto l' enfiteusi *con potestà di affrancare*; mentre badar si dee anzi alla verità della cosa, che a' nomi. Di vantaggio richiedesi non solo, che la cosa sia comprata, ma che il compratore ne sia in possesso: onde se dopo la compra ben tosto abbia donato, non si preferisce il vicino; purchè colui non cessi di possedere con dolo malo. Inoltre non è necessario dinunziare a' vicini per le Consuetudini Napoletane; competendo ad essi per chiedere il congruo, un anno dal dì, che hanno saputo la vendita; purchè però fra' l' detto anno potessero intentare il Giudizio. E finalmen-

te i vicini congiunti alla cosa da' lati si preferiscono a' congiunti da' capi . Lato dicesi la lunghezza ; la larghezza capo . Ed essendo ugualmente lungo , e largo un fondo , la parte , per la quale s' entra in esso , appellasi capo . Che se da lato vi sia podere di Chiesa , o via pubblica , in tal caso si ammetteranno i vicini , che confinano dalla parte del capo : *Consuet. ubi domus .*

§. 93. Che sia l' assistenza .

Spesso avviene , che ne' contratti il creditore acquista sopra di qualche stabile del debitore l' ipoteca ; e l' autorità del Giudice , che mantiene nel civile possesso il creditore della cosa ad esso ipotecata col patto del precario , dicesi assistenza per nostro particolar Diritto : *Pragm. un. de assist.* onde , se sia valida l' obbligazione principale , si può convenire ogni possessore della cosa , senza convenirsi il reo principale , come voleva la *Novella 4. cap. 2.* Ed in tal modo il creditore o farà vendere *sub hasta* la cosa ipotecata , o aggiudicarla a se per la somma dovutali , o la si terrà affine che sia soddisfatto de' frut-

frutti di essa . Dicono i Forensi Dottori che si debbano provare in Giudizio *gli estremi dell' assistenza* , vale a dire , che quando si è intentata l'azione, era il reo in possesso della cosa ; e che quando celebrossi il contratto, era *quella* ne' beni del debitore : *de Afflictis decis. 383.*

§. 94. *Che le obbligazioni nascano ancora da delitti: ma di esse in altro luogo farem parola .*

Di facile può ravvisarsi, che si obbli-ghi l' uomo ancora per li suoi delitti ; e questa obbligazione , che *contratto involontario* si appella da Aristotele *ουκαταρτυα εκουσίου* : *ad Nicom. V. 2.* , nasce soltanto dalla cosa , e dal fatto esterno . Possono essere i delitti o pubblici , o privati ; I privati sono quelli , pe' quali alle cose de' privati , od alle persone di loro si fa offesa ; e si riducono al furto , alla rapina , al danno , ed alle ingiurie . Per essi si può accusare o criminalmente per la pena afflittiva di corpo , od anche pecuniaria da darsi al Fisco ; o civilmente per quello , che si dee a chi si è nociuto . Di questi delitti alcuni sono *estradinarj* , pe' quali i Rei si ac-

si accusano straordinariamente, e loro si dà la pena affittiva di corpo ad arbitrio del Giudice; altri *ordinarj*. Altri delitti pubblici si appellano, perchè offendono direttamente la Repubblica: nè *pubblici* si dicono, perchè ad ognuno del Popolo è lecito accusare i Rei di essi; ma perchè sono pubblici può ognuno accusare. Riguardano essi la pubblica vendetta, e derivano dalle Leggi de' pubblici Giudizj; a differenza delle azioni popolari, che venivano dall' Editto, e tendevano a dar la multa all' attore. Però di tali cose, secondo le Leggi comuni, e patrie, favellerei in questo luogo, se non temessi di essere accusato *de termino moto*; trattandosi oggidì a parte le cose criminali; come ho fatto io in una operetta, che promulgherò fra breve.

CAP:

C A P. VII.

Dell' usucapione .§. 95. *Della Costituzione duram , & diram intorno alla prescrizione .*

VENIAMO a' modi di acquistare il dominio. Sono essi o dal Diritto delle Genti introdotti , o dal Civile de' Romani . Intorno a quelli del primo genere nelle leggi nostre solo intorno al ritrovamento de' Tesori qualche cosa è scritta . E secondo la Costituzione , ch'è nel titolo 56. del lib. II. *de' Feudi* , se alcuno ritrova un Tesoro in un luogo privato , si dee attendere il comune Diritto : *V. Instir. lib. II. tit. 1;* se in un luogo pubblico , o Religioso , non a bella posta , è mezzo di chi lo ritrova , mezzo del Fisco ; se appostatamente , tutto è del Fisco ; cosa anche conveniente colla *l. 3. §. 10. ff. de Jure Fisei* . Guglielmo I. nella Costituzione *Dobana tit. de offic. secret.* volle , che in ogni luogo fosse il tesoro ritrovato , intero al Fisco si appartenesse . Ma il regolamento di questo ordi-
nò

nò Carlo II. di Angiò nel *cap. quia non decet tit. de thesaur.*, che fosse secondo le Leggi Romane. Del rimanente sembra, che oggidì chi ritrova i Tesori, se ne fa consapevole il Fisco, abbia la metà di essi; altrimenti per avidità di aver tutto, nulla ottenga, secondo dice ancora la *L. I. C. Th. de Thesaur.* Ma per li modi di acquistar singolari (mentre degli universalì ne' seguenti capitoli ragioneremo) dal Civile Diritto introdotti, in questo luogo principalmente noteremo ciò, che le nostre Leggi hanno innovato intorno all' usucapione, e prescrizione, la quale certi rende i dominj, e non eterne le liti. Era l' *usucapione* propriamente un modo del Diritto de' Quiriti, di acquistare il dominio per lo continuato possesso nel legittimo tempo: ma la *prescrizione* nasceva dal possesso stesso; e non produceva dominio, ma l' eccezione per difender la cosa: indi si prese la voce di prescrizione per lo stesso acquisto del dominio. Finchè Giustiniano tolse queste, ed altre distinzioni antiche della usucapione dalla prescrizione di lungo tempo. Noi abbiamo la Costituzione *duram, & diram consuetudinem tit. de prescriptionibus*, nella quale Federigo

poi-

poichè toglie la prescrizione di un' anno, di un mese, e di un giorno, per la quale da prima perdeva alcuno il dominio delle sue cose, ordina, che *avessero luogo le generali prescrizioni del Diritto comune, cioè di dieci anni tra' presenti, e di venti fragli assenti, ma precedente il titolo, e concorrente da ambe le parti la buona fede; e che ogni dritto, ed ogni azione terminasse per la trecennale prescrizione, eccettuata l'azione ipotecaria, la quale si estendesse ad anni 40: come altresì la quadragesima prescrizione, avesse luogo tra' fratelli, per l'inequale divisione de' beni paterni; ond'essi fuori 40. anni non possono venire contra la divisione; cosa de' Longobardi introdotta: Olttracciò per la Costituzione quadragenalem. de prorogat. prescript. la sola prescrizione di cento anni ha luogo contra il Fisco; purchè il titolo non fosse vizioso da se. E richiamò in uso questa Costituzione Carlo VI. nella grazia a' Napoletani nel 1720. conceduta (§.64. pag.180.)*

§. 96. *Delle Napolitane Consuetudini intorno alla prescrizione delle servitù.*

Sotto il titolo delle Consuetudini *de aperturis non faciendis* vi ha la Conf. *ubi reperitur*, e l'altra *amplius*. In questa viene stabilito, che se in un'Instrumento di divisione non siasi fatta menzione di servitù, il sozio, o l'erede, ancorchè sia in possesso di quella, non la prescrivesse; laonde contraria avrà l'azione negatoria. In quella si determina, che non s'induca prescrizione contra le servitù costituite nell'Instrumento di divisione fra' sozj, o fra' successori anche singolari. Quindi per lo non uso di tempo lunghissimo, cioè di 30. anni, non si perde la servitù: il che è al comune Diritto opposto.

§. 97. *Della Decisione del S. R. C. circa la prescrizione.*

Per la prescrizione abbiamo noi una Decisione del Sacro Consiglio, fatta unite le Ruote, e confermata dal Re nel 1742. Di facile comprenderassi il suo senso

fo dalle parole, nelle quali fu concepita, ch' io reco in mezzo: *Sacrum Consilium censet, Praescriptioni, qua actiones extinguuntur, in quocumque Regni foro locum esse oportere, modo conditionibus ab Jure Civili, Pontificio, ac lege municipali praescriptis plane sit confirmata* (ecco: si richiede la buona fede continua: *cap. ult. Extra de Praescript.*, e quivi vedi Gonzalez: cosa avversa al Diritto civile, per lo quale la buona fede nell' usucapione è soltanto necessaria su 'l principio; e tutte le personali azioni, senza alcuna differenza di buona, o di mala fede, prescrivonfi nello spazio di anni 40, o 30, o ~~menore~~ *script. 30. vel 40. annis.*). *Propterea non debitorum, qui ob conscientiam debiti semper est in mala fide, neque heredes, nec cet. bonae fidei, qui possessori mala fidei successerit, praescriptione jurari unquam posse. Caterum in terris possessione bona fidei praesumendam esse, idcirco lapsa triginta annorum a die natae actionis (quinci deducesi, che se dal Fedecommissario sia prescritta l'azione, possa proporsi dal suo successore), ac deductis temporibus de jure deducendis (come se un*

figlio di famiglia, un minore, un soldato nella spedizione militare, od altri non possano promuovere le di loro azioni), *legitima praescriptione eum recte uti posse. Ad banc tamen excludendam, licere actori apertis argumentis probare, illum possessorem, sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium vere in mala fide fuisse, probationibus praesumptae mala fidei prorsus rejectis.*

C A P. VIII.

De' Testamenti.

§. 98. *Come si formino i Testamenti appo noi, e come si aprano.*

A' Modi di acquistare per *universitatem* facciam passaggio, cioè alle testamentarie eredità, e legittime. Le solennità de' Testamenti, sieno nuncupativi, sieno scritti, stabilite pe' l Romano Diritto, sono state ricevute da noi. Senonchè per la pronta esecuzione di essi, debbono essere pubbliche scritture; vale a dire debbonvi, come ne' Codicilli, e ne' contratti, i Notaj Regj, e i Giudici

dici a' Contratti intervenire: *Pragm. 2. de contract.*; altrimenti vi farà bisogno di prova in Giudizio. Le medesime persone intervenire ancora debbono nell'aprirsi i Testamenti chiusi; e coloro, che li han segnati, perchè i di loro segni ravvisino. Che se i Notaj, e' Giudici a' Contratti sieno ad altra vita passati, il Presidente del S. R. C. altri ne destina. Se poi non sia aperto con solennità un Testamento fatto non privatamente, ma dal Notajo, non si dee per ciò riputare irritato.

§. 99, Che sia limitata la facoltà di testare in favor de' Luoghi Pii per le recenti Leggi nostre intorno all' Amortizzazione.

Ma comechè non si possono oggidì, principalmente per ultime volontà, lasciar beni alle Chiese, non è fuor di proposito quì accennare le novissime leggi nostre, gradatamente promulgate dall' anno 1769. intorno al divieto dell' *amortizzazione*: *V. Durand. nel suo Dizionario Canonico alla parola amortizatio*, e *Ducange*; voce denotante la estinzione de' be-

ni nelle mani, che diconsi *morte*, delle Chiese, delle Congregazioni, e de' Luoghi Pii; ma non di quelli, che sono da laici retti e governati. Sono queste cose a chicchessia ben note, e conte: laonde in breve faranno accennate per noi. Ha voluto il nostro Sovrano, che non mai beni stabili potessero più i Luoghi Pii acquistare, nè per contratti, nè per testamenti, nè per condizione avverata, nè per tempo venuto, ~~le~~ tempo, o condizione si fosse apposta in qualche testamento. Quindi che in tale specie la cosa all'ultimo possessore cedesse: e se ne avesse preso il possesso la Chiesa, e il possesso fosse contraddetto, nemmeno potrebbe esser di lei. Ma *essendo insorti dubbj, se per dirsi contraddetto il possesso de' luoghi pii chiesastici all'effetto del Dispaccio de' 10. Settembre 1769. basti qualunque contraddizione, anche insufficiente, e qual conto debba tenerfi delle contraddizioni proposte poco dopo, o poco prima del Dispaccio, dichiara il Re con altro Dispaccio de' 23. Giugno 1770, che se la contraddizione è anteriore o contemporanea al tempo del possesso, qualunque contraddizione basti all'effetto di dirsi*

con.

contraddetto il possesso; se poi la contraddizione è posteriore al possesso, allora dee esser tale, che renda il possesso dubbio, o vizioso ne' termini dell' Interdetto possessorio, della qual cosa dovrà in tal caso solamente conoscere il Giudice. Ecco, che gli Ecclesiastici non possono esser molestati sulli loro possessi acquistati, e mantenuti senza contraddizione: la qual cosa è stata con ottima ragione costituita, perchè *bujus legis vim si retro quoque velimus custodire, multa necesse est perturbari*, come dice in una risposta Trajano a Plinio: *Epist. 116. Lib. X.* Oltraciod altri Dispacci determinano, che avendo un testatore ordinato, che dopo qualche tempo, o condizione alcuni beni andassero alle Chiese, venendo il tempo, o esistente la condizione, tali beni non fossero de' legittimi eredi del Testatore; bensì che di essi l'erede gravato potesse disporre, o che fossero degli eredi di costui. E se la Chiesa fosse scritta erede in proprietà, e fosse ad altri dato l'usufrutto, però anche per titolo universale di eredità, a questo si debba la proprietà, non già al legittimo erede del Testatore. E perciochè frode non

si faceffe alle suddette leggi, si è stabilito dippiù, che i luoghi pii non potessero senza consenso del Re i di loro fondi permutare co' privati; nè colle loro rendite far compre d'annue entrate; nè per rendite di cappellanie cose stabili assegnar si potessero; assegnate però se fossero da un Testatore per celebrazione di Messe, l'erede le possedesse, adempiendo al peso ingiunte, il quale anche con moderazione si vuole intendere. Le doti poi delle Religiose si dovessero in compra d'annue entrate impiegare: ma per la ipoteca de' debitori non mai si potessero i beni a' luoghi pii aggiudicare. Finalmente per Dispaccio del dì 11. Agosto 1771. venne il Re a dichiarare, onde si comprenda anche il passato, che i beni conceduti in enfiteusi da' luoghi pii si considerino come allodiali del concessionario; che gli enfiteuti possano alienarli, ed in caso che devolver si dovessero alle Chiese per terze non pagate, queste debbano darli di bel nuovo in enfiteusi, senza poter avanzare l'antico canone, e 'l prezzo degli emponemi all'antico enfiteuta si dia: il che debba aver

ver luogo anche per le locazioni fatte a lungo tempo, cioè per dieci anni.

§.100. *Delle Napoletane Consuetudini intorno alla facoltà di testamentare.*

Ma derogando alle Romane Leggi vuole la Consuetudine *Filiusfamilias. tit. de filiisfam. volent. testar.*, che il figliuolo, e la figliuola di famiglia possano disporre in testamento di que' beni avventizj, che dalla premorta Madre, o dalla materna linea avessero acquistato; che di essi non sieno obbligati a lasciar cosa al Padre, o ad altri della ascendente linea paterna; e che osservino i Diritti comuni per gli altri avventizj beni. Derogando anche alle Leggi Romane la Consuetudine *si aliquis tit. de succes. ex testam.* determina una differenza tra' beni antichi, cioè vengenti dalla paterna, o materna linea, e tra' beni acquistati dal testatore; e di questi stabilisce che possa liberamente testare, lasciando però la legittima a' figliuoli; ma di quelli, che debba ugualmente lasciare la metà ad essi, se non abbia cagion di diseredarli. Quindi i figliuoli hanno diritto di avere insieme la legitti-

ma da' beni paterni, e la metà de' beni antichi. Però se il Padre abbia qualche cosa speso per alcuno di essi, può compen-sarla colla porzione della metà, che gli si apparteneva. Non si può inoltre questa metà gravare in qualche modo; anzi è sentenza di Napodano, che da essa i più prossimi escludano il pupillar sunituto. Napodano stesso esser beni antichi anche quelli intende, che il Padre avesse per avventura acquistati per eredità di qualche figliuolo premorto. Se poi il Testatore figliuoli non abbia, nè discendenti in infinito, determina la Consuetudine *est testator tit. de succes. morient. sine fil. ex test.*, che de' beni paterni, materni, e di altri pervenutigli da agnati, e cognati, che in tempo di morte realmente il testatore possedeva, e sieno nel distretto di Napoli, della metà possa liberamente disporre, ma che lasci l'altra metà a' più prossimi della linea d'onde sono venuti i beni; e che liberamente ancora possa de' beni da se acquistati disporre, senza essere astretto a lasciare la legittima a' cognati laterali. Del rimanente può in questo caso alcuno in Testamento la metà de' beni antichi lasciare

Diritto del Regno

sciare al Padre , od alla Madre ; ed a questa lasciarli , anche se sieno paterni . E benchè fossero le Nozze contratte *alla nuova maniera* (§.77.), un figliuolo nel testamento anche può i materni beni lasciare al Padre in esclusione de' più prossimi della materna linea : e per contrario può anche della legittima delli paterni beni ~~privare~~ il Padre , se voglia ; mentre hanno soltanto luogo i patti della nuova maniera , quando intestato un figliuolo morisse . *Quella* metà adunque , ch'è necessità lasciare a' più prossimi , non si vuol gravare in testamento di alcun peso ; eccettuato il caso della cautela , che dicesi di *Sacino* . Però tra' vivi si ~~possono i beni antichi alienare~~ , purchè frode in qualche maniera non si faccia alla Consuetudine . Ma il denaro , che si ritrae per la vendita de' beni antichi , anche antico si stima essere : sono però nuovi i beni con esso denaro comperati : come altresì tra' beni nuovi , e proprj , si hanno i frutti de' beni antichi già elatti ; anzi gli stessi antichi beni , alienati una volta , e poi ricomperati . *V. de Rosa sulla d. Consuet.* E' inoltre ragionata sentenza di Napodano , che l'agnato succede alla metà de' beni antichi , non per
prov-

provvidenza di legge , ma per diritto di eredità ; e seguentemente se non bastassero i beni liberi del defunto , esser dee quella soggetta agli ereditarj pesi senza *dolo malo* contratti tra' vivi : nè si trasmette a' suoi eredi prima di acquistarsi *per aditionem* . Un' altra Consuetudine , cioè quella , che *si qua moriens* incomincia , *tit. de muliere habent. filios* , stabilisce , che una donna , che avesse discendenti , potesse lasciare per ultima volontà agli estranei di dieci parti una delle sue doti , o di altri beni a lei pervenuti per successione , o per altro titolo lucrativo , dagli agnati , e cognati suoi ; e le altre nove parti dovesse a' suoi figliuoli lasciare **ugualmente ; i quali non succedono a** codeste nove parti , come eredi della Madre , ma di coloro , da' quali uscì la dote . Ma dee la Madre lasciare le dette nove parti a' maschi , i quali escludono le germane , dotandole . Senonchè debbono avere **ugualmente** le nove parti i fratelli uterini , e le uterine sorelle . E l' Ava lasciar dee ancora a' Nipoti suoi quella parte delle nove , che ad essi spettava , succedendo *in stirpes* . Qui avvertasi , che non possa le mentovate nove parti alienar

nar la Madre senza giusta causa nemmeno in vita; nè gravarle in testamento. Di quello poi, che il marito ha dato per ornamento, ed uso alla moglie nella durata delle Nozze (che *paratum* si dice nella Consuetudine), e di ciò, che in tempo delle Nozze il marito le donò, e della quarta, se per avventura l'avesse da altro marito premorto, dal quale non avesse figliuoli, può disporre a suo arbitrio, salvo a' genitori, ed a' figliuoli, il doveroso sussidio de' beni, cioè la legittima. Di qui è chiaro, che questa Consuetudine non risguardi i beni, ma le donne, e le donne, che muojono, lasciando figliuoli.

C A P. IX.

Delle legittime Eredità.§. 97. *Saggio della Novella 118.*

Differente dalle antiche nuova legge stabilì Giustiniano nella *Novella 118.* intorno alle successioni legittime. È confacente al sistema nostro richiamare in mente il tenore di essa. Diede primamente l'Imperadore l'eredità legittime de'
Ge-

Genitori a' figliuoli, ed emancipati, ed in potestà costituiti, senza differenza di sesso, o di grado: ma volle, che coloro, che fossero in gradi rimoti, co' più prossimi concorrendo, si ammettessero per diritto di rappresentazione, *in stirpes*, non già *in capita*. Però gli emancipati figliuoli, e coloro, che da femmine discendono, agli estranei eredi non trasmettono la eredità, se non l'abbiano già presa, ed accettata. Ma insieme co' figliuoli si ammette il Padre alla successione nella parte dell'usufrutto de' beni, che dalla eredità della Madre avesse peravventura avuti un figliuolo emancipato: *L. 3. C. de bon. mater.* E perchè Giustiniano alla scambievole successione i consorti ammise, il consorte povero, i di cui averi non equivagliano la quarta parte dell'asse del defunto, a costui succede una co' figliuoli: *Nov. 117. c. 5.* Se però sienvi figliuoli spurj, non avendo essi il certo Padre, succederanno co' figliuoli legittimi alla sola Madre, se non è nobile: *L. 5. C. de natur. lib.*; ove gl'incesti figliuoli, e gli adulterini sono in tutto esclusi: *Nov. 89. c. 15.* I figliuoli naturali succedono insieme co' legittimi alla materna linea;

linea; ma dal Padre, se non abbia nè giusti figli, nè moglie, avranno solo due oncie della eredità, che si dividerà fra di essi, e la madre: *d. Nov. c. 12.* Inoltre in mancanza de' discendenti, gli ascendenti succedono, sieno maschi, sieno femmine, e di loro arbitrio, e in potestà altrui costituiti; ma chi è più vicino in grado in una linea escluderà i più lontani; e la eredità dividerassi in linee. Co' Parenti si ammetteranno insieme i fratelli, e le sorelle congiunte d' ambi i lati al defunto; ed i figliuoli di essi. Stabilì inoltre l' Imperadore, che in mancanza de' figliuoli, e de' parenti, i germani fratelli, ed i di loro figliuoli escludessero i fratelli al defunto congiunti da un solo lato; ma che non oltre i figliuoli de' fratelli nella obliqua linea il diritto di rappresentazione si estendesse. Si quistiona soltanto da' Dottori, se essendovi solo figliuoli di più fratelli, dovessero in *capita* succedere, ovveroamente in *stirpes*; e che in *capita* succedessero è la più probabile sentenza. Appresso si ammettono i fratelli, e le sorelle da un lato unite, e senza differenza alcuna di paterni, o di materni beni: indi tut-
ti

ti i cognati più prossimi ; senza aver-
 si ragione del doppio vincolo oltre i
 figliuoli de' fratelli. In ultimo luogo am-
 mettesi il Fisco; il quale esclude i co-
 gnati più in là del decimo grado distan-
 ti dal defunto, come alcuni Forensi Dot-
 tori vogliono.

§. 98. *Della Costituzione di Federigo in
 aliquibus tit. de success. filior.
 Comit. & Baron.*

Ma per l' eredità de' figliuoli , o de' cogna-
 ti laterali si osserva nel Regno nostro la
 mentovata Novella: soltanto per la Costi-
 tutione *in aliquibus* in molto convenien-
 te colla legge Voconia de' Romani, e col-
 le leggi Longobarde , nella eredità del
 Padre , o di altro ascendente di maschile
 sesso , le femmine appo noi sono escluse
 da' figliuoli maschi, sieno congiunti d' am-
 bi i lati, sieno consanguinei, e da' nipo-
 ti di loro , se sieno prima morti . Ciò
 contra la ragion della legge è stato da'
 Dottori nostri anche esteso alla eredità
 della madre : *de Afflictis decis.* 178; nel-
 la quale però l'uterino fratello l'uterina
 sorella non esclude: mentre non ha luo-
 go

go la Costituzione tra' figliuoli di diversi matrimonj; e si avrà per interprete di essa la Consuetudine *si qua mulier. V. Car. de Rosa sulla Costituzione*. Per la Costituzione ancora nella successione all' Avo, il Nipote da maschio la Zia materna esclude: *Afflict. sulla d. Cost.* Ma che la figlia non escluda la Nipote dal figlio, di facile si ravvisa dalla mente della Costituzione, la quale ha la mira alle dignità delle famiglie; lasciando da parte le incostanti sentenze de' Dottori nostri intorno a ciò, Non essendovi poi de' maschi, ed essendovi, ma inabili a succedere, ugualmente succederanno al Padre, ed all' Avo le figlie, o le Nipoti.

§. 99. Del Paraggio.

Sono però tenuti i maschi, se le femmine dalle successioni escludono, a dotarle secondo il *paraggio*, che vuol dire, prestare ad esse, secondo la di loro condizione, una congrua dote; la quale, a differenza della legittima, si estima dagli averi, dalla dignità, dal numero de' figliuoli, e dalla costumanza del paese; e farà dal Giudice tassata o più della legittima, o me-

o meno: e meno suole tassarsi, se il patrimonio fosse ricchissimo. *V. Pisanello sulla Consuetudine si moriatur*. Del resto è il paraggio in luogo della legittima; onde si dee in proprietà alla donna, avvegnachè non vada a marito; ed a' suoi eredi il tramanda, se muoja prima dell'età nubile: *de Marin. Resol. I. 246. de Isernia in Constitut. in aliquibus*. Ed oltracciò non può gravarsi di alcun peso. Perlochè non può il fratello in assegnando il paraggio alla sorella, apporre il patto nella scritta dotale, che se morisse senza figliuoli la sorella, a se, od agli eredi suoi, quello ritornasse: purchè non abbia espressamente la donzella a tal patto consentito. Inoltre i frutti del paraggio si debbono dal dì della morte del Padre, se non sono compensati cogli alimenti. E debbesi questa dote non meno da' paterni, che da' materni beni. Che se i beni si accrescano dopo la morte; non si accresce il paraggio; purchè non si aumentasse il patrimonio *jure de praterito*, come per un'azione, che fosse nella eredità: per la qual cosa l'industria, e l'opera dell'erede si risguardi principalmente. Ma non è dovuto

vuto il paraggio alla donna già collocata in matrimonio, avendo avuta la dote dal Padre, o da estraneo per contemplazione del Padre. È dovuto bensì in tal caso alla figlia de' beni materni il paraggio, che non suole ecceder la legittima. E se il Padre, e la Madre in *solidum* promet- tano la stessa dote alla figliuola, la Ma- dre si avrà solo per mallevadrice. Il parag- gio poi delle Religiose esser suole al loro Monastero conveniente. Finalmente l'a- zione, che le donne avranno per chie- derlo, si dirà *condictio ex lege*: ma loro spetterà l'*ipotecaria* ancora, se per avven- tura avessero i di loro fratelli alienati i beni: onde, convenuti prima questi debitori principali, potranno in sussidio convenire coll' azione reale i possessori de' paterni beni, o de' materni. *Tapia. in Jur. Re- gni VI. II. de Luca ad decis. II9. de Franchis.* Del resto l'azione, che dicesi *condictio ex lege*, è personale; nè il paraggio ha la qualità ereditaria: onde scrisse Napodano sulla *Consuet. 2. de succes. ab intest.*, che sia rato il testamento, nel quale le fi- gliuole sono preterite: mentre possono chiedere il paraggio.

§. 100. *Como si succeda agl' intestati per le Consuetudini di Napoli.*

Le Napoletane Consuetudini sotto il titolo *de succes. ab intest.*, perchè i beni dalle famiglie non uscissero, per le legittime successioni de' parenti di ogni sesso, e grado, stabiliscono prima, che i fratelli germani, od anche i consanguinei, escludano le femmine, nelle quali terminano le famiglie; ma a dare ad esse il paraggio sieno obbligati. Però le Nipoti nate da maschio rappresentano il grado, e 'l sesso del Padre, e insieme co' maschi si ammettono: onde vengono ad escludere le Zie materne. Ma le uterine sorelle avranno insieme co' fratelli (essendo nate le une, e gli altri da diversi matrimonj) la eredità della madre; perch' essi non sono obbligati a dotarle. Tal' è il senso della Consuetudine *si moriatur*. Però per la Costituzione di Federigo le femmine escluse, non mai succedono, nè vi è pena stabilita contra chi differisca maritarle: *de Afflictis decis.* 159; ma per la Consuetudine rapportata, se il fratello, o chiunque altro succedendo per testamento, o per

o per legge, sia nell'obbligo di dotar le femmine, ammonito, anche per mezzo di amici, di collocarle in matrimonio, sia moroso, e per sua colpa differisca di dotarle dall'anno decimosesto, finchè il decimosettimo anno compiano, quelle succederanno. Questa è la *mascoliazione* delle femmine; la quale non ha luogo, se sia moroso il Padre nel collocar le figliuole, ma se i successori. Inoltre il Padre, e la Madre, escludendo gli altri cognati, come per la Novella ancora di Giustiniano, egualmente succedono a' figliuoli loro; ed essendovi o l'uno, o l'altra, non ha luogo l'assioma, *paterna paternis, materna maternis*. Quindi ne' beni paterni è la Madre preferita, ed il Padre ne' materni; purchè non sia il matrimonio contratto *alla nuova maniera*, inventata pe' l'decoro, e per la dovizia delle famiglie; onde per patto il Padre, e la Madre sono esclusi non solo dalla successione de' figliuoli loro, ma degli altri ancora, che da costoro discendono: mentre la rinunzia non è diretta alla persona, ma alla linea: *Afflict. decis. 237. (§.77.)*; il che ha luogo però per ispezial Diritto Consuetudinario, se succedano i parenti

di grado superiore; e ciò senza prerogativa di grado più prossimo. Se però muoja alcuno in potestà del paterno ascendente, i materni beni degli ascendenti materni faranno, ma debbesi a quello la legittima da essi beni. Però insieme co' parenti si ammettono i fratelli, anche consanguinei, ed uterini, ed i figliuoli di essi, ne' beni del parente comune: anzi costoro per le Consuetudini escludono gli altri parenti oltre il Padre, e la Madre, se sieno i beni della loro linea. E ne' beni dal defunto acquistati, i cognati paterni escludono i materni. Per quello poi, che spetta alla successione de' cognati traversali, non essendo esistenti figliuoli legittimi del defunto, in ogni grado che sieno (veggasi, che gl'ingiusti figliuoli si rimovono), i più prossimi della linea paterna si ammettono a' beni paterni, ed anche a quelli, che il defunto acquistò; ed i più prossimi della materna linea sono preferiti ne' beni, che dal lato materno pervennero al defunto. Quindi i più prossimi, pe'l senso delle Consuetudini, si estimeranno non per ragion di gradi, com'è per Diritto Romano, ma della linea. Questa è la mente della Consuetudine

dine *si quis, vel si qua*, la quale parla della linea *contentiva*, cioè comprende i cognati laterali, e senza differenza di sesso. Quì però si vuole attendere ciò, che dalla numerosa famiglia de' Dottori si dice, che riguardar si debba la prossima, non già la rimota origine de' beni, e che la qualità di essi per rispetto alla linea, si muti per doppia successione, e talvolta anche per una, quando si curva la linea, e vanno per la morte de' figliuoli i beni a' parenti. Ma vi è dipiù. Per lo paragrafo *sed si morienti* della riferita Consuetudine *si quis, vel si qua*, la rappresentazione si estende oltre i figliuoli de' fratelli in infinito; onde un fratello del defunto escluder non potrà un nipote di altro fratello prima morto. Il che nulla di meno ha luogo, quando siavi un fratello del defunto; altrimenti il più prossimo il più rimoto escluderà: perchè tal caso tace la Consuetudine. Ma per l'altra Consuetudine, *quod autem*, il diritto di rappresentazione estendesi a' figliuoli degli agnati, e de' cognati in gradi ulteriori; e si spiega, che trattandosi di tal diritto, sotto il nome di fratello nella mentovata Consuetudine

dine non si comprendano le sorelle: onde i fratelli, e i di loro figliuoli escludono le sorelle, e i figliuoli di esse ancora; se però le sorelle stesse non avessero acquistato il diritto di maschio. Ma la germana sorella del defunto dee esser preferita al pronipote del germano fratello del defunto medesimo. Sono dippiù escluse le femmine anche dall' eredità de' laterali cognati, se i fratelli consanguinei con esse concorrano.

§. 101. *Qual valore abbiano le rinunzie, che si sogliono fare alle successioni.*

Per la conservazione delle famiglie, e per mantenere i beni in esse, e molte municipali leggi, discordi dalle Giustiniane sono scritte, e molti patti da' privati sogliono farsi. Il perchè le figliuole oggidì in matrimonio collocandosi, sogliono alle future successioni rinunziare: e per cautela maggiore farsi suole la promessa, dal marito, di rifare del proprio suo patrimonio, quanto i figliuoli, che nasceranno, pretendessero per avventura sulle successioni, alle quali si è rinunziato: il che è al Civile Diritto opposto, il quale riprova
i pat-

i patti intorno alla eredità di chi vive, com'è la rinunzia in favor di qualcheduno: *Cujac. in L. 1. C. de pact.*; ma non si disapprova per li Canonici, se siavi alla rinunzia intervenuto il giuramento: *cap. quavis. de pactis in festo. V. Voet. ad tit. ff. de inoff. testam. num. 36.* Ma se la donna, che dal Padre per dota abbia avuto meno del paraggio, ed abbia così, come dianzi è stato detto, rinunziato, può, o no, morto il Padre, chiedere il supplimento del paraggio? Alcuni sostengono, che nocchia alla donna soltanto la rinunzia speciale, ed espressa. Ma *Facchineo Controv. III. 25.* con validi argomenti dà anche vigore alla generale rinunzia. Nè per lesione si può rescindere la rinunzia; essendo questa come una donazione. I Dottori però, oltre il dolo, il timore, e la forza, anche la lesione dicono, che faccia rescindere la rinunzia; e che si possa l'azione intentare fra venti anni, se sia la lesione enormissima, e fra dieci, se enorme: *de Luca ad decis. 119. de Franch. V. de Marinis Resol. II. 189.* Inoltre per la Consuetudine si moriatur, anche la figliuola, che ha rinunziato, al Padre succede, se muoja intestato, e

senza lasciar figliuoli. Però se muoja, lasciando figliuole non maritate, queste non escluderanno le già collocate in matrimonio; ma, unite all'asse ereditario le doti, ugualmente tutte succederanno; se non si provi, che le rinunzie non solo in favor de' maschi sieno state fatte, ma anche delle forelle: *de Marin. Resol. II. 193.* Queste cose sieno dette per le *traslative*, o *personali* rinunzie, che dalle donne, che vanno a marito sogliono farsi; non già per le *estintive*, o *reali*, che fanno le monache, od i monaci, per ogni capo dell' *Editto*, cioè *unde liberi, unde legitimi &c.*; tantoppiù, che non possono fare acquisti i Monasterj oggidì. Sogliono anche i maschi fare queste rinunzie; le quali non però rescinder si possono, come ogni donazione per la sopravvegnenza de' figli. Del resto eziandio per le Romane Leggi si può pattuire intorno alla eredità di persona incerta, purchè i contraenti non abbiano in animo qualche certa persona: altrimenti tutti i patti, ed i contratti, che dipendono dalla eredità di una vivente terza persona, che quelli non approva, non vagliono. *Vedi la L. 2. §. 3. ff. de bis, qua*

que ut indign. auferunt. Sono validi però i patti, pe' quali un conforte all'altro alcuna cosa dopo la morte promette dare; o pe' quali si ammette ad una eredità chi ne dovrebbe esser privo per qualche istituto, o per suo misfatto.

§. 102. *Quali cose sieno principalmente stabilite per la ragion di succedere a' Feudi.*

I Feudi eziandio presso di noi, come eredità, passano ad altri; ma soltanto a' legittimi eredi, chiamati per la Investitura a' Feudi *en pacto*, & *providentia*. Ed essendo ereditarij, il successore è tenuto a soddisfare a' creditori del defunto. Per lo Diritto comune Feudale *Feud. I. 1.* alla successione de' Feudi sono ammessi ugualmente i figliuoli del primo grado, ed in istirpe i Nipoti, escludendosi le femmine: cosa, che i Longobardi anche per le cose allodiali stabilirono. Ma secondo gl' istituti de' Francesi, e de' Normanni, fra' figliuoli soltanto il maschio primogenito succede, coll'obbligo di assegnare il paraggio alle donne, ed a' maschi secondogeniti

niti la *vita*, e *milizia*. Federigo II. nella *Cost. ut de successione tit. de succes. nobil. in feud.* distinse perciò i Feudi di diritto Longobardo, e Francese. Ne' Feudi di franco diritto, oggi il figlio del primogenito esclude il Zio: e la figliuola primogenita, se le sia stata costituita la dote, e non vi sieno de' maschi, viene esclusa dalla secondogenita non maritata. Ma i figliuoli adottivi non sono ammessi alla successione feudale: *Lib. 2. Feud. tit. 26. §. adoptivus*: altramente al diretto Padrone si recherebbe pregiudizio, se forsi finita la linea, volesse il Feudatario acquistar legittimi successori per l'adozione; siccome intorno al fedecommesso dice *Bartolo nella L. si cognatus ff. de reb. dub.* Nè l'adottivo comprendesi sotto nome di figliuoli, ove di altrui danno si tratti; come della enfiteusi conceduta ad alcuno per se, e pe' suoi figliuoli, e come della rivocazione della donazione per li figliuoli nati, ben dicono i Dottori. E' vero, che per la successione all' Impero di Roma, ed al nostro Regno ancora, siasi talora avuta ragione de' diritti di adozione: ma ciò per motivo della utilità del pubblico. Il figliuolo naturale inoltre, ed il
suo

fuo discendente , nemmeno ammetteli al Feudo ; benchè il primo , che l'acquistò , per avventura fosse stato figliuolo naturale : del pari che nel fedecommesso manca la condizione , *se morirà senza figliuoli* , e non si avvera per lo figliuolo naturale : *L. en factò 17. §. si quis regeneratus ff. ad S. C. Trebell.* Che anzi non è ammesso , se venga legittimato per Riscritto del Principe , nel quale non sia dichiarato , che succeda al Feudo . Ma dove viveli *jure Francorum* , come in questo Regno , il figliuolo primogenito legittimato , e per Riscritto del Sovrano ammesso al Feudo , esclude il legittimo e naturale ; sendo i Feudi *ereditarij* : *Affict. decis. 140.* ed i legittimati per seguente matrimonio alla successione de' Feudi indubitabilmente si ammetteranno . Appresso : in mancanza de' discendenti viene il Padre escluso dalla successione al suo figliuolo pe' l Feudo nuovo ; anche secondo la Costituzione : *ut de successonibus* : ma nel Feudo antico , che per avventura avesse ceduto al suo figliuolo , non solo si ammetterà , ma sarà preferito altresì a' fratelli del defunto . Succederà però in tal caso il Padre *jure successonis* , come i Foren-

si

fi amano di parlare, non già *jure reversionis*, e foggierà a' pesi feudali, ed a' debiti del figlio: *V. la Pram. II. de Feud.* Inoltre si ammettono quelli, che sono nella linea collaterale. Nella mentovata Costituzione si dice: *ex collateralibus linea venientes, ut fratres, sive ex utroque, sive ex altero tantum, & sorores in capillo, excluso etiam communi parente superstite, omnino succedunt.* E per la *Pramm. 29. de Feud.* si ammettono alla successione de' Feudi comperati da' fratelli, i fratelli, e le sorelle consanguinei, uterini, o germani, ed i di loro figliuoli. Per le grazie ancora concesse a questa Città, ed al Regno, la successione a' Feudi nella linea collaterale fino al quarto grado si estende. E per la grazia finalmente da Filippo III. nell'anno 1622. concessa, sono ammessi i consanguinei, e gli uterini, in mancanza de' congiunti per lato a chi prima acquistò il Feudo, benchè costoro più rimoti fossero per grado.

D E G L I
E L E M E N T I

D E L
DIRITTO DEL REGNO NAPOLETANO.
P A R T E T E R Z A.

De' Giudizj .

§. 103. *In quali modi possiamo da altrui
i diritti a noi tolti ottenere .*



Sposta leggiermente, secondo il nostro istituto, quella parte della Giureprudenza Napoletana, che nella cognizione de' diritti nostri consiste, perchè non riesca vano questo studio, passiamo a vedere, come quelli possansi ottenere con violenza da coloro, che prestar non li ci vogliono. Ma la violenza non lice ad ognuno, nè in ogni modo, nè ogni violenza: laonde per mantenersi la sacra riverenza dovuta alle

Leg-

Leggi, per la quale niente con cieco impulso trattar si dee: *Cassiodor. IV. var. 10.*, in tre parti si contiene la ragioni di ottenere quel che a noi spetta, bellamente esposte nella *L. negantes C. de O, & A.*, e nella *L. I. C. de exec. rei jud.* La prima è, che non debba adoperarsi violenza, se non dal Magistrato, e da' Giudici costituiti pubblicamente: l'altra, che si adoperi per la via del Giudizio legitimamente ordinato: l'ultima, che solo quella forza si usi, che nella esecuzione della sentenza la legge stabilisce, acciò coloro, che condannati sono, alle cose giudicate ubbidiscano: *Vinnio: Jurisprudentiæ contractæ, sive Partitionum Juris Civilis III. 1.* Il perchè de' principali Magistrati del Regno nostro prima, e poi del metodo de' Giudizj in quest' ultima parte colla medesima brevità tratteremo.

C A P. I.

De' principali Magistrati del nostro Regno.

§. 103. *Non giovano le leggi senza gli ottimi Giudici.*

Senza Magistrati farebbero inutili affatto le leggi, e senza gli ottimi Magistrati la felicità pubblica si perturberebbe. A tal uopo molte delle nostre leggi per ritenerli in dovere sono scritte. E grandemente interessa un Pubblico il saper certamente, qual sia la Giurisdizione di ogni Giudice, perchè possano i litiganti, senza le importune dilazioni, porre in luce ciò, che loro spetta.

§. 104. *Della Gran Corte della Vicaria.*

Noi di sopra (*cap. 2. part. 1.*) abbiamo accennato, a' quali Magistrati fossero state queste Regioni suggerite e sotto il Romano Imperio, e sotto la dominazione de' Goti, e de' Longobardi. Qui dovendo ragionare primieramente della Gran Corte della Vicaria, è mestiere rian-

da-

dare, che sotto i Normanni siccome i Giustizieri delle Provincie (le quali perciò *Giustizierati* erano dette, e *Giustizia* valeva quanto *Giurisdizione*) avevano il merò, e'l misto impero, così il gran *Giustiziere* di grande autorità era fornito. Ma Guglielmo I. volle, che alcuni Giudici affessori avesse avuto il Gran Giustiziere in Palermo pe' l corso della Giustizia più spedito; e chiamò *Gran Corte* il consesso di loro, come il Senato de' Municipj *Curia* si appellava. Al Giustiziere *quatuor Judices voluntus affidare*; ordinò poi Federico II. nella *Cost. statumur ait. de offic. Magist. Justit. & Judic. Ms. C.* Ma prima di questo Imperadore eranvi l' Avvocato, e'l Procuratore del Fisco, che dallo stesso Giustiziere costituivansi. La Gran Corte era dunque sotto il dominio de' Normanni, Aula del Principe, e supremo Tribunale. Ma regnando Carlo I. di Angiò, la Sicilia si separò dal Regno nostro, e si restrinse l' autorità della Gran Corte del nostro Regno tra' confini. Avendo poi Carlo I. costituito Vicario del Regno il suo figliuolo Carlo II., la *Corte del Vicario* istituì, con dignità, ed autorità maggiore, che la *Gran Corte* non aveva finchè poi di quella

la, e di questa si formò un solo Tribunale sotto Alfonso I. di Aragona, che *Gran Corte della Vicaria* fu nomato. Regnando gli Angioini, furono i Giudici della Gran Corte in numero meno di quattro: ordinandosi nel *Rit. 2.*, che al manco sieno tre. Sotto Carlo V. crebbero al numero di sei. *Pram. 1. de o. M. J.*: ed in un luogo stesso giudicavano delle civili, e criminali cose. Separate sedi ebbero poi i civili Giudici, regnando Filippo II. Re delle Spagne: *Pra. 74. §. 3. de o. S. R. C.* Ma per le cause criminali spesso i Vicerè creavano molti Giudici straordinarj, e spesso senza mercede; sicchè ne' *Privilegj* fu stabilito l' ordinario numero di sei Giudici pe' delitti. E nella *Pra. del 1738. §. 6.* furono anche i criminali Giudici in due Ruote divisi. A' Giudici criminali si aggiunsero due Senatori del S.C., dominando Carlo V. *Pra. 2. de o. S.R.C.*; non già per mitigare il rigore della G. C.; come affermano alcuni, ma perchè i gravi affari con maggior consiglio si trattassero. Ma il numero de' Giudici della G. C. oggi è noto a chicchessia. Inoltre determina la *Prammatica 1. de o. M. J.*, che i Giudici

V

del-

della G. C. dovessero in ogni anno mutarsi; la qual cosa benchè contraria fosse stata agl' istituti de' Longobardi, i Giudici de' quali erano perpetui, tuttavia era conveniente con quelli de' Romani nella libertà della loro Repubblica. Dopo varie vicende alla fine, oggi la durata de' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e di quei, che sono creati *Duumviri Capitales*, dall' arbitrio del Re dipende. Sostituire nella Gran Corte un Vicario per se poteasi su'l principio dal Gran Giustiziere stesso: il che fu per pubblico vantaggio da Guglielmo I. ben a ragione vietato: *Cost. officia: tit. ut Justitarius alium loco sui ordinare non possit*. E onde non dovea dire l' Autore della *Storia Civile: Lib. XX. cap. 6. §. 1.*, che il poter creare il Luogotenente nella G. C. fosse stato da' Giustizieri immediatamente trasferito ne' Vicerè. Divenne poi ordinario Prefetto della Gran Corte il Vicario stesso del Giustiziere, il quale mai sempre dee mantenere, come in Roma faceva il *Praefectus Vigilum*, tranquilla la Città, e senza i perturbatori del pubblico bene. Ma nelle cause di Diritto, non essendo togato: *Volum. privileg. 2. pag. 200.*, dee adoperarsi

perare il consiglio de' Giudici suoi affessori; come anche era costume de' Greci, e de' Romani, benchè da Gioseppe Ebreo ripreso . E benchè nella *Præm.* 52. §. 40. *de Officialib.*, & *his, quæ eis prohibentur*, dicasi, che non possa il Reggente fare alcuno incarcerare senza il volere di almeno uno de' Giudici, cid è stato inteso, se non si trattasse di vile persona, o se non vi fosse urgente necessitå. Il Reggente ancora fa le commesse delle cause; che prima non faceansi: *de Franchis dec.* 143. Ed egli stesso, del pari che tutti i Giudici, dee prestar giuramento di esser fedele al Re, di giudicare secondo le Leggi (come soleano fare i Romani, ed in ogni Cauza: *L. rem non novam* 14. *C. de Judiciis: Rævard. V. vhr.* 8.), di non aver nulla dato per conseguire l'impiego: *cap. item recipiant* 37., e di custodire i segreti: *Prægm* 10. §. 7. *de suspiciõn. Offic.* Egli è, come anche tutti i Giudici di Vicaria, soggetto al Giudizio del Sindacato ognivolta che scorrono due anni. *Prægm.* 52. *de o. M. J.* Grande autorità poi della Vicaria Civile, che non le leggi, ma gl' Interpreti hanno negata al Sacro Consiglio, è nella spedizione de'

Preamboli. Il prendere la eredità, ch'è cosa differente dall' antica possessione de' beni decretale, faceasi privatamente dagli eredi, quando in Italia non fu più in uso il Diritto Romano, e quando i Magistrati antichi si mutarono. Ma sebene la sola volontà sia bastevole negli acquisti delle eredità, pure per la prova di essi incominciarono ad adoperarsi i Giudici del Regno; non altramente, che per prova maggiore molte cose in Giudizio si fanno, che fuori di esso farebbero valide ancora. Così oggidì ne' Preamboli autorità grande è rimasta alla Gran Corte. Davvantaggio Ferdinando I. *Prag. 3. de o. S. R. C.*, ordinò, che le cause infra 25. oncie di oro, non già nel Sacro Consiglio, ma nella G. C. s' istituissero (l' oncia di oro, che costava di quattro Augustali, vale sei ducati; nel che piuttosto consideriamo quanto anticamente valeva, che quanto oggidì: *L. 5. C. de susceptorib.*). Ma per la Prammatica del 1738. §. 3. nel S. C. trattar non si possono le cause, che la somma di ducati 400. non contengano; anzi di ducati 500. per più recenti ordini del Sovrano. Si può poi appellare al S. C. da due sentenze uni-

uniformi ; cioè della G. C., e di altra Corte inferiore ; eseguita prima la sentenza , cioè l' appellazione avrà l' effetto devolutivo , non sospensivo ; e data sicurtà dall' attore di ristituir la cosa in caso di *soccumbenza* . Veggasi intanto quì , come rettamente intender si debba il privilegio del Foro alle miserabili persone conceduto . Federigo II. nella *Cost. statuimus* adattò alla Gran Corte ciò , ch' era già stabilito pe' l' Consistorio , e per l' Aula degli Imperadori : *L. un. C. quando Imp.* , cioè , che le Vedove , i pupilli , e coloro , che diuturno morbo soffrissero , non potessero esser tratti alla Corte del Principe , ma potessero altri trarre ad essa ; massimamente quando avessero giusta causa di paventare la potenza dell' avversario : *praesertim cum alicuius potentiam perhorrescunt* . Colla qual cagione ancora per Diritto Romano si può impetrare Riscritto dal Principe , che una causa non si trattasse nelle ordinarie Corti , ma straordinariamente presso altri Giudici : *L. 9. C. Tb. de Jurisdictione. Nov. 1.* Ma i Dottori diedero alle miserabili persone non solo la elezione del Foro , ma la variazione altresì , se si prestasse per esse loro il giuramento , che

dicesi *perhorrescentia*, che oggi nuda formola è divenuto. *V. Franc. Rapol. Comment. de J.R. Neap. p. 1. lib. 2. c. 3.* Però un tal favore debbe cessare, quando il Principe espressamente voglia, che cessi quando tra persone ugualmente miserabili la lite si verta; o sia incominciata col defunto; o diventi vedova la donna dopo ch'è incominciata la lite. Se dunque si eccettuino le cause delle persone miserabili, non si può, intralasciato l'ordinario Giudice, andare al supremo, se non pe' il rimedio dell'appellazione: *L. 4. C. de Jurisdiction. omn. Judicum.* Falsa è perciò la sentenza, onde si fomentano le dilazioni nelle liti, che nelle civili, e criminali Cause abbia in tutto il Regno ordinaria giurisdizione la Gran Corte: mentre la giurisdizione ordinaria è de' Giudici di ciascun luogo: *Prag. 2. ubi de delicto quis conveniri debeat.* Nè osta la *Cost. Honorem debitum*, la quale ordina, che dove fosse il G. Giustiziere, o i Giudici della Gran Corte uniti, in quella Città cessar dovesse la giurisdizione del Giustiziere ordinario: perchè debbe intendersi ciò delle grandi preeminenze, che godeva nel suo nascimento il Tribunale della Gran Corte; per

per effetto delle quali, molte Cause erano di sua inspezione, le quali dopo furono a' supremi Tribunali trasferite. Ordinaria adunque è la giurisdizione della G.C. in Napoli, e nel suo distretto, da quel tempo che mancò l' autorità dell' antica Corte del Capitano. Ordinaria è ancora su i Baroni, avvegnachè non abbiano domicilio in questa Città: *Rit. 46.* Ma de' Regj Configlianti, le cause dal Principe sogliono a chi gli aggrada, commetterfi: *arg. L. 3. C. ubi senatores &c.* E perciocchè sotto nome di giurisdizione viene tanto il misto imperio, che all' utilità de' privati si appartiene, quanto il mero, che a vendicare l' offese della Repubblica; onde ne' Codici Teodosiano, e Giustiniano il titolo *de Jurisdictione* anche la giudicatura de' delitti comprende: *V. Noad. de Jurisd. c. 1.*, spetta perciò alla Gran Corte il mero imperio ancora; e per la punizione de' misfatti avvi nella Gran Corte della Vicaria Criminale anche l' Avvocato *Fiscale*. In Roma eranvi i *Questori*, che delle pubbliche rendite aveano cura; ed anche delle pene pecuniarie, che conservavano nel Fisco. Augusto per lo reggimento del denaro pubblico creò il Profetto dell' E-

rario , e nelle Provincie il Procuratore del Fisco; e costoro acquistarono anche giurisdizione nelle controversie, che per tal uopo inforgevano . Ma perchè spesso doveano esser eglino Giudici , ed Avvocati nelle Cause fiscali , ed all' incontro Plinio nel suo Panegirico ben disse : *Qua praecipua tua gloria est , saepe vincitur fiscus ; cujus mala causa nunquam est , nisi sub bono Principe* , Adriano credè l' Avvocato del Fisco ancora . A costui cominciarono a recar notizie de' beni vacanti , caduchi , de' tesori , e de' pubblici delitti (perchè i beni de' Rei andati fossero al Fisco) , coloro , che *delatores* si nomavano : i quali perchè vennero in odio alle Leggi per le loro spesse calunnie , e perchè andarono in disuso i pubblici accusatori , a far l' ufficio di costoro incominciò l' Avvocato del Fisco . Presso di noi fino al 1557. uno fu l' Avvocato del Fisco e pe' delitti nella G. C. , e per le rendite del Fisco nella Regia Camera : *Tapia: tit. de offic. Advoc. & Procur. Fiscal.* Poi per la moltitudine degli affari ne furono due creati . Così tutte le cause dalla Vicaria criminale in tutto il loro corso si debbono trattare , udito il Fisco , quando di suo

suo interesse fossero: *Pra. 3. de o. M. J.* L'equità ancora, e la consuetudine introdusse l'Avvocato de' Poveri, il quale decorato della Toga, alla stessa Gran Corte è unito: *Prag. 13. de officialib.*: ed in essa è presente solo, quando si fanno le relazioni degli atti giudiciali, non già quando si danno i voti. Ma alcuni delitti han voluto le Leggi nostre, che dalla Gran Corte per *preeminenza* si giudicassero. E nella istituzione di questo Tribunale erano quelli, la cognizione de' quali al Principe in contrassegno del diretto suo dominio appartenevasi. Oggi sua principal preminenza è di dare al reo la tortura pe' l' solo processo informativo; e ciò in alcuni gravi delitti, ed a certe persone. La tortura de' rei, che dicesi *questio reorum*, applicandosi la voce *questio* dal genere alla spezie, non potrebbe secondo il Diritto Romano darli senza sentirsi il Reo: ma si può per prerogativa della G. C. *cap. si cum sceleratus* 272: nel che ha ben luogo ciò, che dice Tacito *Anal. XIV. Habet aliquid iniqui omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur*. Però si richiede, che il delitto sia grave, e gl' indizj

gra.

gravissimi: e si vogliono eccettuare i Cittadini Napoletani, i quali per privilegio ricevuto da Carlo V. *Pragm. 5. de immunitate Neapolitanorum*, ed i Baroni, che hanno vassalli, e giurisdizione, i quali per privilegio ricevuto da Filippo III. *Prag. 22. de Baronibus*, eccettuato il delitto di lesa Maestà, non possono per la sola informazione senza Regio ordine, aver la tortura. Del resto dal decreto della G. C. intorno alla tortura del Reo per la sola informazione, si può appellare nel Sacro Consiglio, affine che si esaminassero gl' indizj: *de Francibus decis. 143.*

§. 107. Delle Regie Udienze.

Quando il Regno fu diviso in Provincie, ognuna ebbe il Giustiziere, che diceasi anche *Preside* nelle Costituzioni del Regno: *Const. Præsides*; ed il Preside avea i suoi assessori sotto Federigo II., il quale nella *Cost. Justitiarii per provincias* tanto a' Giustizieri, quanto a' suoi assessori, e *Notaj degli atti*, che noi *Mastri d'Atti* diciamo, vietò il prender moglie nella Provincia, dove amministrassero giustizia. Ed il medesimo Principe nella Costitu-

zio-

zione *Justitiarum nomen* molte cose stabili per l'ufficio del Giustiziere, confermando eziandio gl'istituti de' suoi predecessori, che chiama *assessas*. *V. Cang. Glossar.* Potea il Giustiziere da prima scorrere per la Provincia, affine d'invigilare al pubblico bene: il che di poi non gli fu senza giusta causa permesso: *Pragm. 10. de offic. Judic.* Gli fu vietato ancora amministrar la giustizia senza il consiglio de' suoi Assessori: *Giovanna I. nel cap. item quod predicti* 280. Ma quanti degli Uditori sono necessarij ad intervenire nel luogo del Giudizio allorchè debbesi profferir la sentenza? Secondo il Romano Diritto esser dovrebbero *ben* tutti presenti, Senonchè potea per ignoranza del fatto scusarsi un Giudice colla formola *Mibi non liquet*, che colle lettere N. L. era nelle tavolette del suffragio scritta. Noi abbiamo il Rito della G. C. 53. per lo quale viene stabilito, che *nella G. C. il Gran Giustiziere con uno de' Giudici, non ostante l'assenza degli altri, possa pronunziar sentenza, e conoscer delle cause*, la quale assenza potendo difficilmente avvenire oggidì nella G. G., questo Rito si osserva nelle Regie Udienze, se non manchi il Commessario della causa, se i decreti sieno interlocutorj (*ec-*
cet.

cettua Carlo V. nella *Pram. 1. de question.* il decreto di tortura), o se diffinitivi sieno ma nelle cause sommarie, ed esecutive. Spettano poi alle Regie Udienze le preminenze della G.C.: e possono prorogare oltre il biennio le cause criminali; condannare i rei alla morte per indizj indubitati; ed in alcuni gravi delitti procedere, come nel Foro si parla, *ad horas, ad modum belli*; e per propria autorità, ove la G. C. non può, se non per Riscritto del Re, venire a tal modo di procedere. Hanno eziandio la facoltà di torturare i rei per la sola informazione; di giudicare de' delitti degl' inferiori Uffiziali; prerogativa, che gode anche la Gran Corte della Vicaria: *Tapia in Const. Magister Justitiarius*. E le inferiori Corti del Regno debbono mandare ad esse gli atti originali, se contengano sentenza di pena capitale; avvegnachè non sia da questa appellato. *V. la Pramm. 10. de offic. Judic. §. 52.*

§. 108. *De' Governatori Locali.*

I Governatori de' luoghi delle nostre Provincie sono con ottima ragione costituiti per lo spedito corso della giu-

giustizia. Quest' uso fu introdotto quì dalle barbare Nazioni ; ma non fu così ignoto a' Romani, come scrive l'Autore della Storia Civile *Lib. III. c. 2. §. 3. V. Rapolla in Jur. Regn.* Sotto i Normanni gli ordinarj Giudici de' luoghi, forniti di ampia giurisdizione, erano i *Bajuli*, o *Balivi*, come appare dalle Costituzioni del Regno nostro. Ma l' autorità di essi mancò quando i Feudi si diedero con giurisdizione. Laonde ad eleggere incominciarono i Feudatarj i locali Giudici. E perchè non fossero rimasti inutili gli antichi Bajuli, costoro ad esercitar cominciarono la giurisdizione nelle cause leggierie, come nell'azione *de pauperie*, e *de lege Aquilia*. In fatti tal facoltà fu concessa a' Balivi da Federigo II. per la *Cost. animalia in vineis*, essendo stata prima de' Giustizieri. Ferdinando I. Aragonese nella *Pram. 1. de offic. Bajul.* stabilì, che per la prova di quest' azione bastasse un testimonio, e'l giuramento di chi avesse ritrovato qualche animale nel fondo altrui, ovvero se costui con mano lo portasse innanzi al Balivo: e che la pena, oltre l'estimazione del danno dato in *Territoriis ban- nitis*, non oltrepassasse l' Augustale: se poi

poi non vi fosse divieto alcuno di entrarfi ne' territorj, dovesse la pena essere al danno dato proporzionevole. E che non possa il Bajulo di questa Città far composizioni, vale a dire pattuire co' Padroni di animali, che pagassero annualmente una somma di denaro, perchè fossero esenti da pena, determina la *Prammatica 2.d.r.it.* Della qual legge perchè la ragione è generale, si vuole a' Bajuli di tutto il Regno applicare. L'ufficio del Bajulo si versava ancora circa il dare alle vittovaglie il legittimo prezzo; il che poi è passato agli Amministratori di ogni Città, purchè non sia dato in feudo. Badava eziandio alli pesi, ed alle misure, che Giustiniano *Nov. 128. c. 15.* vole, *in sanctissima uniuscujusque Civitatis Ecclesia servari.* Per punirsi la falsità, che si commette intorno a' pesi, ed alle misure, dovrebbe osservarsi presso di noi la Costituzione *ad legitima pondera* di Federigo II. Ma la Giurisdizione, siccome le Regalie tutte, massime dopo i tempi di Alfonso di Aragona, in Feudo incominciò a concedersi a causa delle guerre, e della povertà dell' Erario. Però è necessario, che specialmente concedasi. *Cujacio Feud. IV.*

19. dice , *in generali sermone ea, quae nobis cara , & pretiosiora sunt , non contineri .*

I Giudici però aventi il mero impero , per le ottime leggi di Roma non poteano mutare ad arbitrio le pene ; siccome col processo del tempo permesse furono le *transazioni* ; col qual nome i Dottori intendono le *commutazioni* delle pene fatte da' Giudici , le quali anche *composizioni* si dicono ; ond' è il titolo delle Prammatiche *de compositionibus* . Ma per le Romane leggi *componere* è lo stesso , che *transigere* ; cioè quando rimette il suo diritto l' accusatore : *L. transigere §. C. de transactionibus* . Però nella rimissione non si può alla Repubblica recar pregiudizio . Anzi nella Prammatica del 38. §. 13. è scritto , che nell' omicidio la rimissione della parte non impedisca il dovere del Giudice . Nè si vogliono le pene afflittive di corpo mutare in pecuniarie , com' è chiaro dall' effempio di Lucio Nerazio presso *Gellio* XX. 1. E colui , che dice , dovere aver luogo nel Foro le quattro lettere Arbitrarie del Re Roberto , ond' si possano mutar le pene , potrà queste ben esaminare , e vedrà che il senso di loro non sia , che abbiano a

Giu-

Giudicanti di mutar le pene il pieno arbitrio. *V. Rapolla in J. Regni public.* Inoltre gli Uffiziali temporarj tutti sono appo noi soggetti al Giudizio del Sindacato; come per le Prammatiche sotto il titolo *de Synd. Official.* In esso si promuovono le accuse, le quali fan vedere, aver l'Uffiziale con dolo giudicato: giacchè per l'iniqua sentenza per imperizia profferita, vi è il rimedio dell'appello. *V. Vinnio §. 1. Instit. de oblig. quaè quasi ex del. nasc.* Se però gravi delitti commetteffero, mentre sono tuttavia nell'uffizio si possono accusare. Così ancora i Magistrati de' Romani, specialmente i Provinciali, doveano della di loro amministrazione render conto; e restituire ancora ciò, che aveano tolto; altramente vano era il Giudizio *repetundarum*. Scrisse bene *Giovenale sat. I. Et hic damnatus inani Judicio (quid enim salvus infamia nummis?) Exul ab octava Marius bibit, & fruitur Dis iratis; at tu victrix Provincia ploras.*

§. 109. Della Regia Camera della Sommaria, e della Dogana di Foggia.

Siccome appo i Romani gli *Avvocati,*

ti, e i *Procuratori del Fisco*, che *Procuratores Caesaris* chiamati anche furono, ad esigere le pubbliche rendite erano addetti, e nelle sole Cause fiscali giurisdizione aveano. **L. 1. ff. de o. P.C.**, così presso di noi è istituito il Tribunale della **Regia Camera**; onde sono alcune Prammatiche registrate sotto il titolo *de officio Procuratoris Caesaris*. Il luogo, in cui il pubblico denaro riponevasi, chiamarono i Longobardi *Camera*; ond' è quel *Feudum Soldatæ, & Camerae*. Sotto la dominazione de' Normanni per l' amministrazione del Real patrimonio eranvi i *Magistri Questores*, ed i *Secreti Dabana*, così forsi nomati, perchè separavano i diritti fiscali da quelli de' privati. I di loro uffizj poi si trasferirono a' *Camerarj*, ch' erano al Gran Camerario soggetti; i quali da prima aveano ampia giurisdizione, ed anche la facoltà di costituire i *Bajuli* in tutte le Università del Regno. Il Collegio del Gran Camerario era detto *Auditorium rationum*, e *Camera Summaria*, perciocchè senza strepito di Giudizio le Cause fiscali si trattavano. Eravi eziandio de' *Maestri Razionali* pe' conti pubblici un Tribunale, che Alfonso I. di Aragona unì al Collegio de' *Camerarj*,

e un solo Tribunale ne formò: onde nel luogo de' *Maestri Razionali*, ch' erano di gradi privilegj forniti, si surrogarono i Presidenti della Regia Camera. Costoro giunsero al numero delle Provincie del Regno, cioè di dodici, sotto Filippo II.; e di essi otto Giureconsulti sono, e quattro no; oltre del Luogotenente, dell'Avvocato, e del Procurator Fiscale. Dell' ufficio del Luogotenente è principalmente fare in ogni anno la commessa generale di tutte le Provincie a' Presidenti; determinare quali cause a Ruote disgiunte trattarsi debbano; ed ancora il numero degli Attitanti stabilire, secondo la *Pramm. 66. de o. P. C.*; ma quest'ultima cosa è fuor d'uso. I Presidenti poi nelle Cause, nelle quali v'è interesse del Fisco, senza sentir questo, niente possono stabilire; *Pragm. 36. d. tit.* E per le soddisfazioni, che prestar si debbono pe' l Fisco, è scritto nella *Pramm. 75. d. tit.*, che sotto gravissime pene i *Mastridatti*, il Presidente Commessario, e l'Avvocato Fiscale, badino alla condizione di quei, che si debbono obbligare. Quindi benchè i nostri costumi non ammettano contra i Magistrati l'azione sussidiaria, e i *Mastridatti* esiger sogliano le soddisfazioni,

ni , tuttavia la mentovata Prammatica 75. conveniente sembra a ciò , che sotto il titolo del Codice *de Magistratibus conveniendis* è registrato . Inoltre l' Avvocato del Fisco dee nelle difese degl' interessi fiscali , i limiti della Giustizia santamente custodire . Il dice in una sua epistola anche Teodorico presso Casiodoro *I. var. c. 22.* Particolar cosa però in favor del Fisco è , che sia nulla la sentenza ad esso lui contraria , se non sia il suo Avvocato nella Causa intervenuto. Furono poi aboliti quei Procuratori Fiscali , che Federigo II. nella *Cost. inter multas, & arduas* costituì in ciascheduna Provincia : come altresì l' *Aula del Cedolario* fu abolita nel 1717. *Vol. 2. privileg. pag. 280.* Cedolario però tuttavia si appella un libro , nel quale le concessioni de' Feudi sono scritte , Giudica finalmente la Regia Camera di tutte le Cause Fiscali ; delle Feudali , se in esse fiavi interesse del Fisco ; delle Regalie ; de' dazj e tributi ; dell' immunità da' pesi Fiscali , imposti o sopra i beni , che *catasto* diciamo , o sulle persone , che *fuochi* ; e de' pesi annessi a' Feudi , come dell' *adoa* , e del *rilevio* . Intanto perchè un Presidente della Regia Camera va a

reggere la Dogana di Foggia , di questa brevemente. Quando lo stesso Alfonso di Aragona dalle belliche cure passò a trattar l'arti della pace , diede origine alla *Dogana di Foggia*. E' vero, ch'anche gl'Imperadori possedevano in varie Provincie, e nel Regno nostro ancora, de'campi ubertosi, che davano a fitto : *L.2. C. Tb. de pascuis*: ma Alfonso, come prima il prenderli a fitto era arbitraria cosa, stabilì, che coloro, che pecore avessero nelle Provincie di Puglia, e di Calabria, necessariamente dovessero locarsi de' paschi, con pagare un certo prezzo al patrimonio Reale: *Moles decis, Reg. Cam. tit. de Dobana Menæpecudum*: ond'erra chi dalla Repubblica Romana di questa Dogana ripete l'origine. La voce *Dobana*, o *Dovana* venne a noi da' Saraceni, per dinotare un luogo, ove si riscuotono le rendite del Principe: *Menæpecudum* forse dal menar le pecore è detta. Diede dunque Alfonso gli ampj paschi di Puglia a perpetua locazione a' conduttori, che *Locati* si nominano, sicchè in ogni anno dovessero a quelli menare le di loro pecore, con pagar la *fida*, secondo la natura della parte del pascolo locata, e del Cielo più o me-

meno benigno . Allettò effi con varj privilegj : onde sono efenti da' dazj sopra i comestibili , da' pedagj , e fuggetti alla di loro Udienza , hanno l'efenzione da ogni Foro , al qual beneficio nè tampoco poffono rinunziare : nè contra di loro vantatar poffono privilegio di Foro le miserabili perfone . Solo tra di effi , ed i Napoletani giudica le Cautè la Regia Camera della Sommaria . *V. Stefano di Stefano nella Ragion Pastorale* . Nella istituzione di questa Regia Dogana non vi prefedeva , come oggi fi fa per due anni continui , un Prefidente della Regia Camera : ma eravi un'altro Prefetto . Del refto han molti detto , che al pubblico bene efpediente non foglia riufcir l'ufò di questo temporale Magiftrato . Il Prefidente fteffo , come Doganiere , ha cura delle rendite Fifcali , ed ha di molti Uffiziali fogggetti : come Magiftrato , ha d'intorno e l'Avvocato del Fifco , e l'altro de' Poveri , e l'Uditore . In alcuni luoghi poi delle Provincie , ove i Locati sono , vi ha degli *Uffiziali della Dogana* , i quali ordinariamente giudicano delle civili caufe , che non oltrepaffano due Auguftali ; è nelle criminali de' Locati

prendono informazione, e poscia gli atti trasmettono alla Udienza di Foggia.

§. 110. *Del Sacro Regio Consiglio.*

Alfonso I. d' Aragona per non commettere a' particolari persone la giurisdizione delle querele, che proponevano i sudditi pe' decreti della Gran Corte, ch'era ne' suoi tempi, siccome è stato detto, Supremo Tribunale, istituì il Sacro Regio Consiglio (§. 22.), cui volle che appartenessero le Cause *rum Regnorum occidentuorum, rum Siciliae ultra pharum*; ed egli stesso vi presedeva: ma poi v' istituì il Presidente in sua vece; ed appresso furono anche tolti a questo Tribunale i pubblici affari. Diverse sedi in diversi tempi ha avuto il S. C., nè sempre lo stesso numero de' Consiglieri. Il Presidente, come capo di questo Tribunale (non come *Viceprotomotario*), ugualmente commetterà le Cause a' Consiglieri, *ne unus plus altero honoris gravamine implicatus magis existat*, dice Carlo V. nella Prammatica 41. §. 6. *de o. S. R. C.* Ma non si fa commessa di Causa, quando dalla G. C. per le sentenze interlocutorie, che

in-

incidentia si dicono nella *Pramm.* 18. d. *tit.*, si appella nel S. C. Da ogni interlecutorio decreto non è permesso appellare pe' l' comune Diritto, se urgente cagion non vi sia: *L. 5. C. quorum adpellat*; ove per Diritto Canonico prima del Tridentino Concilio *Sess. 24. de Ref. cap. 20.* da ogni incidente appellar si potea. Così nel S. C. è stato ricevuto, che da tutti gl' interlocutorj decreti la supplica si proponga *de verbo faciendo*; ma la Prammatica del 1738. non l' ammette per quelli, che si fanno circa gli atti giudiciali. Ben disse Costantino: *L. 1. C. Tb. quorum adpellat. C. c. notorias dilationes, frustratoriasque, non tam adpellationes, quam ludificationes admitti non convenit.* Del Presidente è uffizio ancora aggiunger Configlieri per togliersi le parità de' voti, se il Presidente stesso intervenuto non sia nella Ruota allora, che fu fatta la parità. Però nel Giudizio Centumvirale di Roma fralle uguali sentenze la più umana avea luogo: *L. 38. ff. de re jud.* Parimente nella Regia Camera se siavi parità de' voti, ha luogo la sentenza al Fisco contraria; e malamente si spiega chi dice, quivi aver luogo quella sentenza, ch' è in fa-

vor del reo. Qui per tanto si avverta, che quel Configliere, il quale ha dato prima il suo suffragio nel S. C., possa mutar sentenza per nuove ragioni, che per avventura ascoltaffe; e ciò ad esempio del Senato Romano. *Alex. ab Alex. dier. genial. IV. 11.* Che anzi può il Sacro Consiglio prima della promulgazione della sentenza riformarla per giuste cause: *Afflict. dec. 58.* Il Presidente ancora impedirà tutte le cavillose eccezioni, e dilazioni: unirà le Ruote per interpretare le leggi, e per la reclamazione ancora nelle cause de' privati, che forpassano docati duemila. Ristituirà *in integrum* le istanze già estinte, se scorso sia il legittimo tempo stabilito da Giustiniano, nella *L. properandum C. de Judic.*, e confermato pe' l'Rito 248; non ostante la Costituzione *omnes Bajuli* di Federico II; il quale volle, che tutti i Giudici fra due mesi dal dì della citazione, dovessero a tutte le Cause por termine. Tal prorogazione si appella nel Foro *insufflatio spiritus*, ed al Sacro Consiglio si appartiene: *Prag. 3. §. 2. d. tit.* Del privilegio delle Udienze d' Otranto, e di Bari, vedi Rovito sulla *Pramm. 1. de inst. caus. non restit.* I Configlieri
in-

inoltre hanno ordinaria giurisdizione, e per proprio diritto, non già commessa, come la plebe de' Dottori estima. I Commessarj delle Cause debbono al manco per due ore in ogni giorno nelle loro case udire i litiganti, e far delle sentenze interlocutorie: *Pragm. 14. de o. S.R.C.* Non è poi il Tribunale del S.C. da paragonarsi coll'antico Prefetto al Pretorio, il quale a tutti gli affari militari, e civili presedeva, e sopra tutti i Giudici a se inferiori invigilava; e consigliava ne'dubbj tutti i Rettori delle Provincie. Benvero prerogativa di questo Tribunale è le volontà de' contraenti, e de' testatori interpretare senza sovvertirle: profferire ancora le sentenze senza notificarle; e diconsì ~~volte late,~~ forse perchè pe' l Romano Diritto dovea il Giudice in presenza delle parti litiganti recitar le sentenze da un libro originale, in cui i decreti tutti si scriveano, e chiamavasi *Periculum. V. Gottofredo nella L. 2. C. Tb. de sententiis ex periculo recit.* Dopo dieci giorni però dal dì della sentenza farsi suole il mandato *de parendo.* Dippiù per la Prammatica 5. d. *tit.* può eseguire le sue sentenze il Sacro Consiglio con mano armata, cioè colla for-

forza della milizia; il che oggi, poichè è stato consultato il Sovrano, si osserva, e ne' casi di necessità. Questo Supremo Tribunale, benchè molto della sua potestà fosse stato nel Collateral Consiglio da Ferdinando Cattolico trasferito, ha la potestà di giudicare delle Cause maggiori, cioè fralle Università, e de' Feudi, se interesse del Fisco non vi sia. Dalle sue sentenze non si può appellare, ma ben si può reclamare; cosa alle Leggi Romane conforme: *Auth. quæ supplicatio C. de precib. Imperat. offeren.* E vi è differenza frall' uno, e l'altro rimedio. Per l'appello basta ogni replica: per la reclamazione vi vuole la supplica, e la licenza ottenuta dal Presidente. L'appello impedisce, e sospende l'esecuzione della sentenza, non già la reclamazione. Benvenuto il vincitore prima della esecuzione della sentenza, dee prestar cauzione, ancorchè l'Avversario non la chiedesse, di ristituir la cosa, se avvegga, che la sentenza si ritrattasse. Comunque però reclamarsi possa frallo spazio di due anni, la cauzione allora si presterà, quando è stato fra dieci giorni dal dì della sentenza

za

za reclamato. Che se di questa o fosse la esecuzione inretrattabile, o manifesta l'ingiustizia, la esecuzione s'impedirà pe' l'rimedio delle Nullità, fatto prima il deposito dalle persone non miserabili, a tenore della Prammatica del 1738.

§. III. Della Camera Reale.

Ferdinando Aragonese il Cattolico poichè discacciò i Principi della famiglia di Alfonso di Aragona, istituì il Collateral Consiglio (§. 22. p. 107.); i Reggenti del quale davano i loro suffragi nel Consiglio del Vicerè; e su 'l principio anzi a' pubblici affari attendevano, che a' privati. Per essi molte Prammatiche abbiamo sotto il titolo *de officio Secretar. &c.* Col corso del tempo incominciarono i Reggenti a giudicare anche delle Cause de' privati, ch' erano di gran rilievo: *Vol. 1. privileg. pag. 235.* ed i Forensi dicono: *habebant vota partim consultiva, partim decisiva.* Ma poichè venne il giorno beatissimo per noi, in cui godemmo la presenza del Principe,
con

con Prammatica degli 8. Giugno 1735, il Re al Sacro Consiglio la primiera autorità, ch'erafi già diminuita, ristituì: e volle, che i quattro Capi delle Ruote ne' giorni di Lunedì, di Mercordì, e di Sabato, in casa del Preùdente del Sacro Consiglio, uniti col Segretario, e coll'Avvocato della Corona, di loro Prefetto essendo il Preùdente stesso, le cause private trattassero, che si trattavano prima nel Collateral Consiglio: e chiamò questo Tribunale *Camera di Santa Chiara*, e noi *Camera Reale*. Si determina in questa Prammatica, che nella Camera Reale si trattino tutti i rimedj contra le sentenze de' Giudici delegati: che uno de' Consiglieri di essa visiti que', che sono incarcerati; e possa eziandio alcuni rei *abilitare*, e ad alcuni debitori concedere il beneficio di pagare per parti: *V. il titolo delle Pramm. de visitatione, seu recensione captivorum; e Rovito*: ch'essa Camera, se sia espediente, conceda l'assenso per le alienazioni, od obbligazioni di cose delle Università, o dotali, o feudali; e per la rimunzia delle donne al Senatoconsulto Vellejano; che giudichi delle

con-

controversie di giurisdizione de' Giudici competenti; e delle Cause della Città di Napoli, se non vi sia interesse del Fisco. *Pragm. ann. 1746*; che diafi, o neghisi il Regio placito all' estere scritte; che dispensi per cagion di povertà dalli depositi da farsi negli altri Tribunali; e che giudichi delle commesse delle Cause malamente fatte dal Presidente: ma in tal caso, riferendo in iscrittura l' affare, non intervorrà nella Real Camera il Presidente medesimo.

§. 112. *Della Curia del Cappellano Maggiore.*

Non solo gli antichi Cristiani aveano i domestici Oratorj, ma gli Etnici altresì; e *Lararia*, o *Sacraria* si appellavano: per lo quale istituto ben si può dire ciò, che S. Girolamo scrisse contra Vigilanzio: *illud fiebat idolis, & idcirco detestandum; hoc fit Martyribus, & idcirco recipiendum*. Ne' bassi secoli questi Oratorj furono detti *Capellæ à Capa B. Martini*, *quam Reges Francorum ob adjutorium victoriae in praeliis solebant secum habere: Valafridus Strabo*
de

de reb. Eccles. cap. 31. V. Joseph. Carafa: De Capella Regis; e nomati Capellani i Ministri di tali Oratorj. Ma perchè i nostri Regnanti in tutti i tempi ossequiosi, e difensori sono stati dell' Apostolica Sede, perciò il Pontefice Benedetto XIV. molte cose in favor di loro stabilì intorno alla giurisdizione, e facultà del Cappellano Maggiore del Regno Napoletano, per una sua Costituzione de' 6. Luglio 1741, la quale è nel numero de' privilegj, che rimunerano i meriti, ma non di quelli, che *personam non egrediuntur*. L. 1. ff. de Constit. Princip.; bensì di quelli, che sono perpetui, e conceduti alla dignità, e seguentemente alle persone. Per questa Pontificia Costituzione ha il Cappellano Maggiore ampia cura delle cose Sacre della Corte del Re. Egli suole esser Vescovo, ed ha il suo *territorio separato*. Anzi ha giurisdizione dovunque è il Re, anche fuori del suo proprio territorio; perchè l' esercita sulle persone, in qualunque luogo sieno. Per la qual cosa è meno ampia la giurisdizione de' Vescovi, circoscritta da' confini della Diocesi. Può in un determinato numero (perchè non
 si

si offendesse la giurisdizione degli Ordinarij) eleggere i Cappellani della Corte , delle Castella del Regno , e degli Ospedali de' Soldati : i quali Cappellani ad esso lui sono soggetti per le cause civili , criminali , miste , e beneficiali , senza potersi da essi provocare ad altro Giudice , se non a chi il Re vuole . Ma Benedetto XIV. questa esenzione dalla ordinaria giurisdizione limitò per coloro , che servono in atto . Davvantaggio il Maggior Cappellano destina , e benedice il Predicator della Corte ; di molte Regie Chiese nel Regno è Giudice in grado di appello ; decide le quistioni di diritto patronato Regio , o Feudale . Mentre essendo pe' il diritto dell'ultimo Concordato ancora , *cap. 6. num. 4. di privativa giurisdizione Ecclesiastica le cause beneficiali* , perchè la principal cosa ne' Benefizj , e Juspatronati , è spirituale ; ed essendo esenti dalla giurisdizione de' Vescovi le Chiese di Regio Patronato , al di loro Tribunale non si appartiene la cognizione delle cause attenenti ad esse Chiese . Ma perchè le cause di Juspatronato Regio , o Feudale , sono Ecclesiastiche , e dirette a cose spirituali , perciò il Cappellano Maggiore ,
ch'

ch'è giudice Ecclesiastico , appo noi le diffinisce . La Curia poi di esso , pe' l' suo Consultore , ch' è uno de' Consiglieri del S. C. , si regge . Ma oltre di questi , il Cappellano Maggiore ha molti altri uffizj . Fu confermato specialmente per una Prammatica del Vicerè Duca di Ossuna, de' 22. Novembre 1616. *de regimine studiorum* , Prefetto del Ginnasio Napoletano , che fu dall' Imperadore Federigo II. eretto , e da Carlo I. d'Angiò alla pristina dignità ristituito: benchè per l' amministrazione della giustizia nelle civili, e criminali Cause de' scolari , e de' Maestri , eravi prima il *Justitiarius, scholarium: capitul. inter virtutum dona: tit. privil. stud. Neap.* E le scienze reggeva il Rettore dell' Accademia , ch' era uno de' Maestri medesimi . Poi fu l' uno , e l' altro uffizio al Cappellano Maggiore dato , come in luogo del Gran Cancelliere , il quale avea la suprema amministrazione del Liceo medesimo : *V. il lodato Carafa: de Capella Regis cap. 6. §. 1.* E veramente consentanea cosa è alle Romane leggi , che non possa sfuggire la Giurisdizione de' Giudici di qualche arte chi la professa : *Let*
pe-

periniquum ult. C. de Jurisd. omn. Judic.

Il Cappellano Maggiore inoltre approva chi aspira alla laurea della Giureprudenza, della Theologia, e della Medicina.

Prag. de' 31. di Novembre 1629. de regim.

Studior. Nel che avea le sue parti ancora il Rettore dell' Università de' Studj, ed il Gran Cancelliere, il quale presiede a' tre Collegj de' Giureperiti, de' Teologi, e de' Medici, che furono ristaurati da Gio-

vanna II. *Tappia Lib. 1. Jur. Regn. de*

offic. M. Cancell. Prima di questa Regi-

na però ascendevasi anche al grado del

Dottorato per l'approvazione de' Maestri

pubblici, e del Sovrano. Alle cose fin

quì dette si aggiunga, che il Cappellano

Maggiore, del quale favelliamo, abbia

diritto di punire coloro, che le arti libe-

rali fuori dell' Accademia pubblica, senza

sua licenza insegnano, e d'invigilare sul-

le stampe de' libri *V. le Prammatiche*

sotto il titolo de impressione librorum; e

Chioccarelli tom. 17. MSS. Egli ancora

vede, se alle carte di Roma dar deb-

basì il Regio *exequatur. Pragm. 14. de*

officio secretarii, seu a libellis, & his

qua Regio Cancellario incumbunt, e la

¶

sua

sua sentenza alla Camera Reale si trasmette. Ma si può nella Curia sua impedire il Regio placito senz'animo di calunniare, e fatto prima il deposito. Egli inoltre rivede le regole delle Confraternità, acciò loro si dia l'assenso dal Re, senza il quale sono illeciti Collegj.

§. 113. Del Tribunale del Commercio.

I Cittadini doviziosi sono più strettamente legati al Principe. I Romani erano usi di scegliere per soldati coloro, che non erano senza patrimonio: *quoniam res, pecuniæque familiaris obsidis vice, pignorisque esse apud Rempublicam videbatur.* *Sellio XVI. 10.* Ma le ricchezze dal Commercio nascono, e'l Commercio si mantiene e promuove per le ben costituite leggi, e per gli ottimi Uffiziali. Quindi il Re nel 1739. per la cura, ed agevolezza delle Caste intorno alla mercatura, istituì un nuovo Tribunale supremo, composto di tre Cavalieri, di tre Senatori, i quali delle quistioni di diritto giudicavano, di due Negozianti pubblici, a quali furono aggiunti il Presidente, il Segretario, e'l Referendario, che riferiva ciò, che al commerciare gli fosse generalmen-

te

re paruto giovevole. E non solo volle il Re, che questo nuovo Tribunale giudicato avesse nella prima istanza, ma benanche nelle cause di appello dagli altri inferiori Magistrati, specialmente da quei, che amministrano giustizia fragli Artefici, da' Portulani, dal Grande Ammirato, e dal Consolato di Terra, e di Mare; prendendosi questa voce *Consolo* nel senso dato ne' bassi secoli. Ma oggi la Corte dell' Ammirato ha giurisdizione *abdicativa*, come si esprime *de Franchis decis. 722*, sopra coloro, che nel mare si versano; purchè i diritti non si violino del Prefetto dell' Annona. Ed oltracciò fu per una Prammatica dell' anno 1746. restituita a' Giudici de' Collegj degli Artefici la giurisdizione; e l' autorità del Tribunal del Commercio ristretta alle controversie di mercatura tra forestieri, o tra questi, ed i Cittadini; alle cause de' Cambj; alle appellazioni dal Consolato di terra, e di mare, se la causa oltrepassi 50 ducati, come per una Prammatica del 1740. Oggi si compone questo Tribunale dal Presidente, dal Segretario, e da cinque Senatori.

C A P. II.

Di diversi generi de' Giudizj.

§. 114. De' Giudizj ordinarij, e sommarj,

PER la felicità dello Stato non può alcuno per propria forza i diritti suoi recuperare (§. 103.), Quindi per via de' Giudizj, riaver si possono. Ma notifi in quanti modi i Giudizj principalmente si dividano. In primo luogo alcuni diconsi *ordinarij*; *sommarj* altri. In quelli osservar debbonsi tutte le solennità stabilite per le leggi; e simiglievoli sono a' gli antichi *ordinarij Giudizj*, ne' quali il Pretore dava il Giudice per la giudicatura de' fatti. Nelli *sommarj* senza figura di Giudizio, la sola verità riguardandosi, sommariamente si giudica, del pari, che alcuni *estraordinarij Giudizj* i Pretori stessi diffinivano. Si distinguevano anche ne' Giudizj Romani le azioni di *buona fede* da quelle, che di *stretto diritto* si appellavano. Il Giudice nelle Cause, nelle quali il vicendevole *utile de' Contraenti* consideravasi, e ciò, ch

eh' era espresso nel contratto, e ciò, ch' espresso non era, ma l' utilità di coloro il richiedeva, equamente decretava: *L. 2. de O. & A.* Siffatte azioni appellavansi di buona fede: e di stretto diritto quelle, che nascevano dalle parole del contratto, dalle quali non si dimoveva il Giudice, perchè era migliore la condizione di una delle parti. E chi dice, come *Pollet. Hist. For. Rom. Sigon. de Judic. Rom., ed Einetocio. Antiqu.*, ch' era l' azione di buona fede quella, nella quale aggiugneva il Pretore *ex bona fide*, espone l' effetto in vece della causa. I Giudizj di buona fede soleano chiamarsi *arbitrarj*: ma l' arbitrio del Giudice non intorno al Diritto, ma era circa i fatti. Effet quindi dee il Giudice *vir bonus*, vale a dire perito dell' affare, nel quale è arbitro. Tal' è l' idea, che a tal voce danno i Giureconsulti. Oggi però la differenza mentovata delle azioni non più si ravvisa nel Foro. Ma facendo ritorno alle sommarie Cause, avvertiamo, che oltre il lungo catalogo, che di esse formano i Dottori, spiegando quelle, che per loro natura sono sommarie, possono anche le Cause ordinarie diventar tali, se il Prin-

cipe volesse, che alcune di esse si espedissero *de plano*, senza strepito, e figura di Giudizio: *V. la Glossa nella Clement: saepe de V. S.* Però nelle cause, nelle quali sommariamente si procede, benchè si ommettano le solennità del Giudizio, però ommetter non si debbono quelle cose, che la giusta difesa risguardano: onde non s'intralascia la citazione, nè le prove opportune: e se in esse Cause non si citano i testimonj, si citeranno le parti a vedere i di loro giuramenti: se non si fa la pubblicazione degli atti, si spedisce la *facultas*, affine che le parti veggano le prove già fatte: *Maranta part. 4. dist. 9.* Anzi nel sommario Giudizio concedesi la ripulsa de' testimonj, se però non suffeguiffe altro ordinario Giudizio.

§. 115. De' Giudizj esecutivi.

Spesso senza termine, e senza dilazione alcuna l'attore dal Giudice ciocchè gli si dee, consegue, se evidente sia la obbligazione del debitore, siccome avviene nelle cause instrumentarie, delle obbligazioni *pernes acta*, e delle Apoche; delle

delle quali cose di sopra parlammo.
(§. 86. 87. 88. 89.)

§. 136. *Del Giudizio petitorio, e possessorio.*

Nel Foro nostro ancora chiamasi *Giudizio petitorio* quello, nel quale si tratta delle azioni, che derivano dal diritto *in rem*; e *possessorio*, nel quale si tratta di vedere, a chi si debba dare il possesso, finchè si dimostri il dominio. Questo ch'è di più facil prova, dicesi *sommario sommariissimo* quando è inteso a far ritenere il possesso di qualche cosa; il che per la semplice domanda di chi paventa di esser turbato nel suo possesso, o quasi, è usata ordinare la Gran Corte della Vicaria (benchè pe' l' *cap. licet. ex. de probat.* contrario allo stabilimento Giustiniano, si conceda il diritto di possedere a chi il suo più antico possesso dimostra). Ma in siffatti decreti della Vicaria si aggiunge la clausola, che *giustificatorio* si appella, cioè, *veris inpositis*, ovvero, *habens causam adversarius comparat*. Ed il possessorio appellasi, benchè impropriamente, *sommario plenario*, quando è inteso a per ti

tenere, e per acquistare, e per recuperare giustamente il possesso: ed in esso l'ordine dee serbarsi degli ordinarij Giudizj. Se poi avvenga, che sia oscuro, ed antico il possesso di un fondo per l'una, e per l'altra parte, nè le prove dell'una maggior peso abbiano, che dell'altra, suole il fondo stesso costituirsi sotto sequestro: *de Rosa in pran. Decret. part. 1. cap. 21.* Avvi inoltre presso di noi il Giudizio dell'assistenza, nascente dalla clausola del *costituito*, la quale prevale al *procurio*: *Fab. tit. C. de acquir. posses. def. 16.* Vedi sopra (§. 39.). Ed è differente dall'azione ipotecaria; perchè quella prestar si può dal Giudice contra il principal debitore: *Pragm. univ. de assistentia.* Presso di noi vi è ancora il Giudizio di congruo (§. 91.), di prevenzione, ed altri, che l'uso insegnerà.

§. 117. De' pubblici Giudizj.

Non, com'era ne' pubblici Giudizj de' Romani, oggi è lecito ad ognuno del Popolo accusare: ma solo a chi l'ingiuria od a se, od a' suoi fatta, voglia vendicare. Siccome non è più in uso la Costituzione del nostro Regno, *præsenti lege*

legge, per la quale anticamente ne' pubblici Giudizj non si ammetteva niuno ad accusare, nè a deferire i delitti, se per la iscrizione non si obbligava alla pena del taglione: nè in uso è più il Rito della G. C. 199, pe' quale restavano gli accusatori obbligati alla pecuniaria pena. Benvero la pena della di loro calunnia ad arbitrio si commette del Giudice. Oltre dell' accusa può il Giudice per suo ufficio, precedente infamia, od altro indizio contra il reo, nelle cause criminali per inquisizione speciale procedere, se sia enorme il delitto, o se dalla impresa desista l' accusatore. E di questi Giudizj alcuni *capitali* sono, ne' quali trattasi di delitti, che meritano pena di morte naturale, o civile; altri *non capitali*. E ne' capitali viene massimamente il delitto di lesa Maestà, l' adulterio, la nefanda venere, lo stupro violento, il leucocidio, l' omicidio fatto con dolo malo, il veneficio, la falsa moneta, la falsità de' testimonj nelle cause criminali, de' Notaj, o di chi falsifica le lettere del Re. Ma non è questo il luogo di trattar la ragion criminale. Veggasi intanto *Art. Abaco. Commento in lib. 47. §. 48.*
 ff.

ff., e facciamci noi ad esporre in breve l'ordine de' Giudizj.

C A P. III.

Dell'ordine de' Giudizj.

§. 118. Che sia necessario l'osservare le solennità nelle Cause.

Cotanto è necessaria l'osservanza dell'ordine de' Giudizj, che senza di esso se si profferisce sentenza, è nulla: *Imp. C. de' sent. C. interdu*. Che se nella *Prammatica 1 de ordine Judiciorum*, dice Ferdinando I. Aragonese, che in qualsivogliano Cause si proceda per sola verità del fatto, senza figura di Giudizio, cioè si vuole intendere così, che possa ognuno, senza formule manifestare nel libello la sua intenzione; ma non si riprovano le solennità legittime.

§. 119. Come legitimamente si chiami in

In qualunque Giudizio s'intenti, fa mestieri in prima formare il libello, ossia

li-

l'istanza, la quale contener dee se non il nome dell'azione, almeno il fatto; purchè la causa civile non sia inferiore alla somma di tre ducati. *Const. dilationes* mentre in cotal caso basta negli atti insinuar la domanda. Così poscia al reo d'ordine del Magistrato si dinuzia la lite; e la sua chiamata in Giudizio *citazione* si appella, senza la quale nulli sono tutti gli atti giudiziali. E dee farsi non più coll' autorità privata, ma per mezzo de' *Portieri*, e con due testimonj, i quali sottoscrivano la relazione di quelli, secondo la *Pramm. 2. de ord. Judic.*; benchè la sottoscrizione de' testimonj nelle Provincie soltanto si osserva. Questa è la *privata citazione*. Vi è anche la *pubblica*; che si fa per editti posti ne' più frequenti luoghi, e perloppiù quando sono incerti, o non si sa dove dimorino coloro, che venir debbono in Giudizio. Per la *Prammatica* poi del 1738 le *Provvisioni de' Tribunali del Regno*, intimar. si debbono fra un mese; dopo del quale *circumducta* si dicono. Il reo in Giudizio venir dee fra quel tempo, che al Giudice è piaciuto stabilire: ma il giorno della *notificazione* non viene in conto. *Rit. 2. 17.*

E

E perchè sia valida la citazione farsi dee in giorno non feriato laddove, la citazione si fa: benchè possa il Giudice sottoscrivere il decreto in dì feriato. Ed oltracciò alla persona del reo dee farsi, o se ritrovar non si possa, alla sua solita abitazione: onde in tal caso cede al reo il tempo continuo, ancorchè ignori la citazione. Se poi il reo è fuori del territorio del Giudice, dee il Portiere prima di citarlo, esibire la scrittura del suo mandato all' Ufficiale di quel luogo, sia Regio, sia Baronale; non potendosi esercitar giurisdizione fuori del proprio territorio: *Pragm. 34. §. 11. de o. M. J. Pragm. 1. de citation.* Se scorso il termine nella citazione stabilito, non si presenti innanzi al Giudice il reo, contra lui s' incusano le contumacie: mentre niuno è per Diritto contumace, ma tal diventa, quando lo stabilisca il Giudice: *Godfr. ad L. 12. C. de reb. cred.* Contra il reo, e l'attore contumaci molte pene sono scritte nelle Romane, e nelle patrie leggi; ma è men severo l'uso del Foro. Al reo anche contumace tutti gli atti giudiziali debbono notificarsi; cosa per consuetudine introdotta: *Revisto subto Pra.*

Prax. 3. de ord. Judic. Che se il reo dopo tre mesi comparisca, può purgare la contumacia, e pagherà le spese della lite.

§. 120. Delle eccezioni.

Può il Reo di già in Giudizio venuto su' principio opporre le *dilatorie* eccezioni. Può egli dire, che presti l'attore cauzione di bonificargli le spese della causa, se la guadagni il reo medesimo. *Nov. 112. c. 2.*, che legittimi la sua persona: il che farsi debbe prima del termine, se litighi l'attore in nome altrui, o in nome proprio, come erede, donatario, o censuario; e nel corso del termine, se litighi come figlio di alcuno: *Const. exceptio filiationis*. Prima della contestazione della lite può anche il reo allegare le dilatorie, che diconsi *declinatorie del Foro*; potendo essere il Giudice incompetente per riguardo della Causa, o della persona; e potendosi anche ricusare, come sospetto, secondo le Prammatiche sotto il titolo *de suspicionibus Officialium*, non che secondo le Romane leggi. Un'altra dilatoria eccezione è quella del compromes

nesso necessario, a tenore della *Prav. I. de Arbitr.* Ma per la contestazione della lite si protoga la giurisdizione del Giudice. Le eccezioni *perentorie* poi dopo la contestazione della lite opporsi possono, ma prima della sentenza; dopo la quale fra 30 giorni alcune eccezioni *modificative* di essa anche competono: *Pravm. 4. de dilat. V. Galluppo in Prav. S. C. part. 3. c. 3.*

§. 121. Della contestazione della lite.

Senza esporre le solennità dell'antica contestazione delle lite, basterà saperfi qui, che si facci presso di noi nelle Cause criminali per la interrogazione del reo fatta dal Giudice, e per la sua risposta; e nelle civili allorchè il Giudice dà il termine per le prove; e il tempo del termine dall'arbitrio suo dipende, se l'uso del Foro nostro si risguardi. Si fa per la contestazione delle lite una novazione, ed un quasi contratto; il perchè per essa quelle azioni, che si estinguerebbero per la morte del reo, contra gli eredi suoi trapassano, e quelle, che temporali sono, perpetue diventano

una: *L. ult. C. de prescript, 30 vel 40 ann.* E diventando in oltre di mala fede il reo, contestata la lite, non acquista i frutti più: *L. 15. ff. de hered. petit.*, secondochè abbiain notato su 'l titolo de *Actionibus* delle Giustiniane Istituzioni.

§. 222. *Delle prove da farsi nel Giudizio.*

Dato il termine, possono da' litiganti proporre alcune posizioni in iscritto, acciò l'avversario su di esse risponda, e si diminuisca così per essiloro la difficoltà delle prove. Inoltre è certa cosa, che a chi afferma qualche proposizione in Giudizio, spetta provarla: *L. 2. C. de probat.* Nulladimeno la parte contraria dee provare, se chi afferma abbia in suo prò qualche forte presunzione. Poi per testimonj, o per iscritture può farsi passaggio a dimostrar le cose, che dall'avversaria parte si negano. Si propongono quindi al Giudice gli articoli, e su di essi i testimonj si esaminano; i quali debbono essere astretti a venire in Giudizio, purchè loro si dia quanto han sofferto di danno per esser venuti nel luogo del Giudizio: *L. 3. ff. de testib.* Debbono inoltre esser mag-

maggiori di ogni eccezione, e al numero al manco di due: *L. ubi numerus ff. d. tit.* purchè in qualche affare la legge non ne richieda più: *L. 18. C. d. tit.* come anche in alcune cose la legge vuole, che sieno *rogati*. Eglino si esaminano nel S. C. dagli Esaminatori, che sono destinati per sorte, purchè sospetti non sieno alle parti. Ma i litiganti debbono di necessità essere ammessi a veder giurare i testimonj, i quali però segretamente s'interrogano, secondo l'uso del Foro anzi, che per iscritta legge. Che e nella *L. nullum 14. C. de testib.* dicesi *testes intrare Judicis secretum*, la voce *secretum*, o *secretarium* dinota il luogo del Giudizio. *V. Ant. Mat. in lib. 48. Dig. tit. 15. cap. 14.* Anticamente i testimonj interrogati se rispondevano *videri sibi*, che anche dinotar soleano cosa, che di certo sapevano: modestia anche de' Giudici, e de' Giureconsulti antichi. Ripetiamo, che oggidì la parte citar si debba a vedere i giuramenti de' testimonj, la qual citazione vien detta *requisitoria*; e citar si debbono i testimonj ancora. Gl'Instrumenti fanno un'altra spezie di prove, oltre la confessione dell'avversa parte ed, oltre i testimonj. E le scritture o publi-

bliche , o private , vengono quì sotto nome d'Instrumenti . Queste da privati sono scritte: quelle sono scritte da' Notaj, e negli atti pubblici inserite . Che se alla fin fine non giunge un litigante alla piena prova delle sue ragioni , nè le leggi , nè la pratica de' Tribunali permettono al Giudice , che deferisca a quello il giuramento , che da' Dottori si è chiamato *suppletorio* .

§. 123. Della pubblicazione degl' Atti .

Sebbene la Prammatica del 1738 avesse tolto il termine *ad concomitandum* , e l'altro *ad impugnandum* , restò nulladimeno la pubblicazione degli Atti: V. la *Pramm.* II. *de ord. Judicior.* , affinchè i litiganti esaminandoli , potessero difender la loro Causa . Dopo otto giorni dalla pubblicazione può il reo chiedere la *ripulsa* de' testimonj ; ma la sopraddetta Prammatica tolse ancora la *ripulsa della ripulsa* . E donde oggi l' una , e l' altra parte può domandar la *ripulsa* , senza formar nuovi articoli , e domandarla fino a che farsi la monizione . E' tolto altresì il *secondo beneficio* ; onde tutti coloro ,

Z

che

che sotto nome di miserabili persone si comprendono, godono soltanto il *primo beneficio*, cioè dopo la pubblicazione, un' altra dilazione di 30 giorni, per maggiormente porre in luce le sue ragioni. terminate intanto le prove, ne' tempi scorsi il Giudice decretava la *conclusione* nella Causa, che dal Canonico Diritto era nel Foro nostro venuta; ma oggi dee di necessità del Giudizio fare la *monizione* alla sentenza.

§. 124. *Come eseguir debbasi la sentenza, e quali rimedj contra essa competano.*

Le definitive sentenze debbonsi onninamente scrivere: profferite a voce, non vagliono: *Const. ab omnibus*. E la di loro esecuzione si dee far prima sulle mobili cose, poi sulle immobili: *L. 15. ff. de re jud.* E le cose si vendono *sub hasta* dopo che al debitore si è fatto il *mandato ad reluendum*. Vedi intanto la ridetta Prammatica del 1738. §. 3. Ma le lettere *esecutoriali* dopo un anno da che sono spedite, non hanno più forza, se il reo dal Giudice non si chiami, e si ascolti. Inoltre delle definitive sentenze la esecuzione

ne

ne s'impedisce in prima per le Nullità, che fra sei giorni presentar si debbono, e sottoscritte dall'Avvocato. *Pragm. 5. de dilat.* Per esse si dee ravvifare la sentenza esser contraria od a scrittura pubblica, già presentata, o ad espresso caso di legge: *Prag. 4. de dilat.* Ma dopo diece anni proporre non si possono più per la teste citata Prammatica; per la quale ancora si vogliono le Nullità spiegare nel libello, senzachè a dilazioni diasi luogo: e si dee fare nel tempo stesso il deposito, il qual'è nel Sacro Consiglio di ducati 24, se la causa non giunge al valore di ducati 1000: e se l'oltrepassa, è di ducati 180. Nella Gran Corte della Vicaria se la causa non giunge al valore di ducati 75, il deposito per le Nullità è di ducati sei: se l'oltrepassa, di 12. Questa farà una pena, che va al Fisco, ove inique le Nullità sieno apparse. Sospende eziandio la esecuzione della sentenza la restituzione *in integrum*; che contro ad essa compete a' Luoghi Pii, alli poveri, alle Università, a' minori; non già alle donne (§. 50., e 46.). Quindi il Giudice col decreto *esse, o non esse locum petite restitutioni*, giudica

se compete alla persona questo ajuto ; e coll' altro *esse* , ovvero *non esse deferendum petita restitutioni* , giudica se sia giusta la causa della lesione : *de Rosa in Prag. p. 2. cap. 2.* Dalla diffinitiva sentenza , o avente forza di diffinitiva , si può anche appellare al Giudice superiore fra dieci giorni dal notificamento di essa : *Auth. bodie C. de adpellat.* Così sospendesi la esecuzione della sentenza ; e devolvendosi la cognizion della Causa al Giudice superiore , quegli , dal quale si è appellato , non può cos' alcuna innovare : *L. unic. ff. Nihil innov.* Ma l' appello si dee fare gradatamente , non già *per saltum Pragm. 4. de o. S. R. C.* e vi sono i giorni *fatali* per interporlo , cioè dieci giorni dalla scienza della sentenza : *Nov. 23.* E fra 30 giorni si dee mandare il Processo al superiore Giudice . *V. de Rosa prag. civ. p. 2. c. 1.* Ma pe' l corso di due anni , come volle Giustiniano , oggi non si giudica deserta l' appellazione . Però per nostre nuove leggi , dalle Provincie remotissime a' Tribunali della Metropoli appellare non è concesso , in quanto all' atto *suspensivo* , se le cause non oltrepassino 200. ducati ; e dalle Provincie vicine ,
se

se non oltrepassino ducati 100. Ultimamente siccome tra diecè giorni si dee appellare, così ancora reclamare, per le cose già dette (§. 110. pag. 315.). E fra tre anni dovrebbe il Giudizio della reclamazione compiersi per la *Pramm.* 53. de o. S. R. C.; il che nemmeno è in uso. Se poi è stata confermata la prima sentenza in questo Giudizio, altro rimedio al perditore non spetta; e la Causa ha il suo fine.



I N D I C E

D E' C A P I T O L I .

P A R T E P R I M A p.7

- C**AP.I. *Saggio Istorico delle Leggi Ro-
mane.* 8
- CAP.II. *Saggio Istorico-Legale del Gover-
no, e delle Leggi del nostro Regno.* 54
- CAP.III. *Del Diritto Napoletano.* 110
- CAP.IV. *De' Diritti delle persone.* 126
- CAP.V. *De' Servi.* 128
- CAP.VI. *De' Figli di Famiglia.* 133
- CAP.VII. *Come la patria potestà si costi-
tuisca, e come abbia fine.* 140
- CAP.VIII. *De' Pupilli, e de' Minori.* 147
- CAP.IX. *De' diritti delle Donne.* 155
- CAP.X. *De' Diritti de' Feudatarj.* 170

P A R T E S E C O N D A . 169

- CAP.I. *Delle cose incorporali.* 170
- CAP.II. *Delle cose del Principe, Feudali,
e delle Università.* 177
- CAP.III. *Delle cause di acquistare il do-
minio delle cose.* 184
- CAP.

CAP.IV. <i>Degli alimenti.</i>	343
CAP.V. <i>Della Dote , e de' lucri Nuziali.</i>	186
CAP.VI. <i>De' Contratti .</i>	192.
CAP.VII. <i>Dell'usucapione :</i>	114
CAP.VIII. <i>De' Testamenti .</i>	253
CAP.IX. <i>Delle legittime Eredità .</i>	258
	267

P A R T E T E R Z A . 285

CAP.I. <i>De' principali Magistrati del nostro Regno.</i>	287
CAP.II. <i>Di diversi generi de' Giudizj.</i>	324
CAP.III. <i>Dell' ordine de' Giudizj.</i>	330


ERRORI**CORREZIONE**

Pag. 13. solenne	solenne
Pag. 35. l'anno 276.	l'anno 726.
Pag. 81. Non gli furono	Non furono
Pag. 135. usufrutto	usufrutto
Pag. 145. <i>de filiamfam.</i>	<i>de filiamfam.</i>
Pag. 146. delle Consuetudine	della Consuetudine
Pag. 165. membri della Chiesa	membri dello Stato
Pag. 227. Lateranense	Lateranese.

Per altri errori della stampa, o dell'Autore, si
ricordi il lettore della sua umanità.

UNIVERSITA' DI ROMA
" LA SAPIENZA "

Inv.
N. 7L/23152



1791

